

LA VIOLENZA DI GENERE

INTRODUZIONE

Sempre più spesso assistiamo ad episodi di violenza di genere caratterizzati da forte intensità ed efferatezza. La società non comprende appieno il motivo di questa escalation di violenza degli ultimi anni e demanda al Governo una pronta ed efficiente risposta all'allarme sociale creato dal *femminicidio*.

Questo fenomeno necessita di un'analisi approfondita che vada alle origini del problema e fornisca un'interpretazione in chiave evolutiva a questa mancanza di valori.

Lo Stato deve fornire una risposta all'allarme sociale, tenendo in considerazione gli obblighi internazionali che le più recenti Convenzioni gli impongono, soprattutto in adeguamento dell'ordinamento penale interno alla riconosciuta necessità di apportare una disciplina di pronta tutela alle donne vittime di violenza di genere.

Il femminicidio, di fronte alla mancanza di una definizione univoca del fenomeno, può essere analizzato e filtrato nella sua struttura attraverso le fattispecie penalmente rilevanti già esistenti nel nostro ordinamento, con riferimento ai più recenti interventi normativi apportati da D.L. 14 agosto 2013, n. 93, come convertito dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119, in materia di sicurezza e di contrasto alla violenza di genere.

CAPITOLO I

FEMMINICIDIO: ASPETTI CRIMINOLOGICI

1. IL FENOMENO DEL FEMMINICIDIO

1.1 GENESI STORICA

Con il termine Femminicidio, nel linguaggio corrente, si indica un fenomeno patologico di violenza nei confronti della donna in quanto tale. Questo fenomeno assume quasi sempre connotati di violenza fisica, psicologica o morale, caratterizzata dalla crescita esponenziale della sua gravità fino a giungere all'estremo dell'omicidio della vittima. Si parla di violenza di genere, proprio per indicare la tipicità della condotta perpetrata nei confronti di vittime di genere femminile, in quanto tali.

Il grande allarme sociale è scatenato dall'estrema diffusione e dalle dimensioni che questo fenomeno sta assumendo: non si tratta di una violenza nata attualmente, quanto piuttosto di un fenomeno latente nella nostra come nelle altre società, un fenomeno culturale stratificato, alimentato dalla religione, dalle ideologie e talvolta dalla stessa politica dei Governi. Ciò che spaventa è l'enorme *cifra oscura* degli episodi di violenza, raramente denunciati dalle vittime che stentano a trovare la via d'uscita dal tunnel di dolore in cui sono intrappolate.

L'allarme sociale, da un lato, è creato proprio dall'aumento degli omicidi che i quotidiani e i media riportano: la scarsa attenzione che i Governi hanno sempre riservato al problema, ha condotto all'assenza di osservatori a livello nazionale che si occupino di raccogliere ed elaborare i dati relativi al femminicidio. Si tratta, purtroppo, di una lacuna comune a tutti i Paesi: in Canada e negli Stati Uniti, i dati

vengono raccolti da diverse agenzie pubbliche senza coordinamento, con il rischio che spesso determinati episodi vengano sottovalutati e non ricondotti tra le ipotesi di femminicidio. In Italia solo recentemente è iniziata una raccolta di dati ad opera dell'EURES, ente di ricerca privato, secondo il quale, in base ai dati pubblicati su Repubblica, i femminicidi in Italia sono passati da 157 nel 2012 a 179 nel 2013 con un incremento del 14%; tra questi 7 su 10 si sono verificati nel contesto familiare, con un incremento del 16,2%. Proprio l'assenza di dati ufficiali rende complessa l'opera di ricostruzione criminologica, perché non consente un'analisi completamente obiettiva del fenomeno: spesso infatti i dati di riferimento vengono tratti dai media che forniscono notizie sensazionalistiche e romanzate, in grado senz'altro di attirare l'attenzione dell'opinione pubblica ma anche di influenzarla, esprimendo opinioni non necessarie e catalogando troppo spesso questi episodi di violenza nel “raptus” che coglie all'improvviso anche il più mite degli uomini.

Nonostante queste difficoltà operative, raccolte di dati vengono, fortunatamente, portate avanti dai centri antiviolenza diffusi sul nostro territorio. Ad esempio la “Casa delle donne per non subire violenza” di Bologna sta portando avanti, a partire dal 2006, le proprie indagini sul fenomeno: in base ai dati raccolti, emerge come il femminicidio sia aumentato dal 2007 al 2010 di oltre il 20%. Quindi, nonostante da più parti si elogi la costante diminuzione degli omicidi nella nostra società, sarebbe necessario un esame più approfondito di quelle che sono le preoccupanti percentuali dei femminicidi.

Altri aspetti preoccupanti sono il contesto in cui la violenza di genere ha luogo e l'autore: spesso, infatti, si tratta dell'ambiente domestico, dove sono i padri, i mariti e i fidanzati a fare da carnefici anche in presenza di figli minori, i quali vengono resi inermi spettatori della cd. “violenza assistita”. Questi sono fattori fondamentali che influenzano

la vittima nella decisione di denunciare la violenza: le donne, in presenza di figli, tendono a sopportare il più a lungo possibile e raramente denunciano. Un altro fattore che spesso porta a non denunciare è la dipendenza economica dal marito; ovviamente aspetti da non sottovalutare sono anche la sudditanza psicologica a cui molte donne sono soggette, sia dovuta a motivi culturali che a motivi religiosi. Fortunatamente, grazie all'opera dei centri antiviolenza si è notato comunque un sensibile aumento anche delle denunce: sempre più donne infatti si rivolgono ai centri, alla ricerca di sostegno psicologico o di orientamento di tipo legale.

Il termine Femmicidio si diffonde per la prima volta grazie alla criminologa Diana Russell che lo utilizza nel suo libro *Femicide: the politics of woman killing*, del 1992; tuttavia si tratta di un termine già largamente usato, a partire dall'800, da parte delle ricercatrici femministe inglesi: queste si occupavano di studi legati agli omicidi perpetrati a danno di donne ad opera di uomini ad esse vincolati da una relazione, spesso di tipo sentimentale o familiare. In questo periodo il termine fu utilizzato proprio per indicare e distinguere l'omicidio della donna legato a pratiche misogine.

Ma è solo nel corso degli anni '90 che l'attenzione pubblica viene catalizzata su un fenomeno sommerso, di violenza di massa. Parliamo degli avvenimenti di Ciudad Juarez, città messicana al confine statunitense, dove molte persone si recano in cerca di una vita migliore. Qui il fenomeno della violenza di genere ha raggiunto apici preoccupanti: centinaia di donne scomparse venivano poi ritrovate morte ammazzate nel deserto, dopo essere state stuprate, seviziate e torturate. Questa piaga ha portato molte studiose e criminologhe latinoamericane ad occuparsi del problema del femminicidio, termine coniato da Marcela Lagarde proprio per indicare un fenomeno più ampio di violenza di genere, non più circoscritto al solo omicidio di

genere che aveva teorizzato la Russell.

Questo fenomeno crescente ha portato molte associazioni a raccogliere dati sul femminicidio, tanto che il Messico è il paese latino americano con dati più completi; non solo, dal 2003, con l'elezione a deputata di Marcela Lagarde si è formata una Commissione parlamentare speciale sul femminicidio.

Non si tratta però di un fenomeno patologico “nuovo” per il mondo intero, anzi, purtroppo non è altro che il prodotto di secoli di stratificazioni culturali e sociali.

Nel corso dei secoli, l'ideologia predominante ha sempre costretto la donna in una posizione subalterna rispetto a quella dell'uomo, se non addirittura posta alla completa mercé dell'uomo-padrone, cui niente poteva essere negato dal momento che le donne della famiglia non erano altro che oggetti dei quali poteva disporre a suo piacimento. Analizzando l'evoluzione della razza umana, notiamo subito come l'essere umano abbia da sempre diversificato i ruoli, attribuendo ad ogni individuo, all'interno della comunità di riferimento, i propri compiti. Mentre l'uomo si occupava di cacciare, pescare e difendere dai pericoli, la donna aveva il compito di accudire i figli e procurare i generi di prima necessità. L'uomo dimostra di essere l'unico in grado di proteggere il gruppo e di occuparsi di esso, pertanto impone, tramite la dimostrazione della sua forza, il proprio volere: è il primo momento in cui la donna, in quanto essere più debole, viene relegata in una posizione subalterna. Quando dalla “tribù” si passa al contesto sociale della famiglia (ad esempio quella romana), la situazione non muta: l'uomo (*pater familias*) è colui che si occupa del benessere dei propri familiari, lavorando, frequentando la società, disponendo del proprio patrimonio e dei figli, soprattutto delle figlie, tramite matrimoni combinati con sposi in grado di dare maggior rilievo alla

posizione della *familias*. Sicuramente le donne romane erano piuttosto fortunate, se confrontate alle figure femminili di altre civiltà antiche o se si pensa alla sorte delle donne nei secoli successivi.

È proprio nel nucleo familiare, struttura portante di ogni gruppo di aggregazione creato dall'uomo fin dagli albori della razza umana, che la donna ha sempre trovato il suo luogo di segregazione e subordinazione.

La donna veniva relegata alla vita domestica, con il compito di accudire i figli e prendersi cura della casa; le venivano imposti determinati comportamenti, essere rispettosa del marito e degli uomini in genere, essere obbediente e moralmente integra. Ovviamente con l'avvento della religione questi vincoli comportamentali e morali si irrigidiscono e stringono il giogo sull'autodeterminazione dell'individuo. Non è retorica, affermare che la religione ha contribuito del determinare un peggioramento della condizione della donna, condannata nelle vesti della tentatrice Eva che offre ad Adamo il frutto proibito; condannata proprio in virtù di ciò che la rende diversa ed incomprensibile all'uomo: la sua femminilità. Non solo il Cristianesimo ma anche l'Islam condivide il medesimo punto di vista, purtroppo con conseguenze che ci sono tristemente note.

Il periodo di maggior soggezione alla religione, per il mondo occidentale, è stato senza dubbio il Medioevo, epoca in cui la donna tentatrice veniva identificata con la strega. Forse si trattava solo di donne che, già allora, rifiutavano di essere inquadrate nel ruolo che la società attribuiva loro; ma proprio questa loro ribellione non poteva essere tollerata, in quanto eversiva dell'ordine costituito ed inimmaginabile nella teocentrica società medievale.

Ma sempre nel Medioevo si diffondono anche visioni, apparentemente, meno negative della donna, che sembrano andare

controtendenza; mi riferisco a Dante e i poeti del Dolce Stil Novo, che esaltano il ruolo della donna, angelo del focolare, e la sublimano tra gli angeli, essere salvifico in grado di elevare l'animo umano. Questo amore platonico in grado di salvare l'anima non è altro che una idealizzazione poetica: l'angelo del focolare, la donna salvifica di Dante, era considerata tale solo in quanto accondiscendente e perfettamente inserita nel ruolo che la società le attribuiva.

Quando però rifiutava tale ruolo, si rivelava eversiva, sovversiva dell'ordine costituito, strega. Un essere demoniaco da punire ed estirpare, un germe pericoloso che poteva diffondersi a macchia d'olio e contaminare tutto il genere femminile.

Per questo venivano creati i “mostri” della cultura popolare, le streghe, i briganti e il lupo cattivo : moniti per le giovani donne che avessero osato ribellarsi e violare gli ordini imposti dal padre.

La violenza come strumento di persuasione, di accettazione del ruolo imposto dalla società. La violenza come strumento di dissuasione.

La donna doveva rimanere in casa, incardinata nel suo ruolo di “moglie-madre”, rendersi madre amorevole e accudire i figli, educarli a quelli che un giorno sarebbero stati i loro doveri, in quanto membri della società; doveva rivelarsi anche una moglie amorevole, accondiscendente verso il marito e i suoi desideri, rendersi desiderabile oltre che nell'aspetto, anche nell'atteggiamento e reprimere i propri fastidi, istinti e necessità. La donna doveva annullarsi e indossare perfettamente la pelle che la società le attribuiva, essere inferiore votato alla famiglia, incapace di ricoprire altro ruolo sociale. La donna, infatti, veniva esclusa dalla vita sociale che rimaneva di esclusivo appannaggio dell'uomo.

Con il miglioramento economico, la Rivoluzione Industriale, la situazione sostanziale non muta: anche se alle donne viene concesso di

lavorare fuori dall'ambiente domestico, nella fabbrica, ciò avviene essenzialmente per una improrogabile necessità della famiglia che diventa sempre più numerosa, per garantire un maggior numero di braccia votate alla forza lavoro.

Si assiste anche allo sviluppo delle città industriali ottocentesche, dove gli spazi pubblici, di incontro sono rigidamente proibiti alle donne; è emblematico il caso di Jack lo Squartatore, nella Londra vittoriana: serial killer sanguinario le cui vittime erano prostitute che frequentavano i luoghi pubblici. Nuovamente torna a galla lo strumento della violenza come strumento di dissuasione nei confronti della donna che voleva cercare di emanciparsi e parificarsi all'uomo.

La proclamata inferiorità della donna si ripresenta anche nell'analisi dei comportamenti devianti della donna-criminale: i primi studi, della scuola Positiva, risolvevano la questione facendo leva sulla minore sanità mentale o deficienza psichica della donna criminale e nella sua incapacità di ricoprire un ruolo sociale¹.

Cesare Lombroso scrisse “La donna delinquente, la prostituta e la donna normale” nel 1893, dove dichiarava che caratteristiche femminili come maternità, pietà e debolezza si ponevano d'ostacolo alla devianza femminile; pertanto la donna-criminale era talmente malvagia da superare questo forte istinto naturale di cui era dotata.

Essa presentava caratteri fisici mascholini e anche caratteristiche prevalentemente maschili: intelligenza, attivismo e vivacità; a queste univa i peggiori difetti femminili: desiderio di vendetta, crudeltà, astuzia, vanità, menzogna, rancore, inganno.

Nel quadro tracciato da Lombroso, la donna normale era quella devota e sottomessa, profondamente religiosa, amorevole verso il marito e i

¹ Maria Laura Fadda, Differenza di genere e criminalità; in Diritto Penale Contemporaneo.

figli ma priva di istinti e appetiti sessuali.

L'opera di Lombroso fu notevolmente apprezzata negli studi criminologici del 900, quando si riscoprì l'attenzione verso la donna e verso una spiegazione della criminalità femminile in chiave biologica.

Gli studi di W. I. Thomas elaborano il concetto di maschio catabolico (creativo) e femmina anabolica (passiva): la differenza starebbe proprio nel sistema nervoso. Secondo la sua teoria, la donna ha un bisogno maggiore di amore e proprio questo istinto la indurrebbe al crimine, invece che dissuaderla come riteneva Lombroso. Non solo, la criminalità, per l'autore, è dovuta anche alla crisi delle regole e dei valori tradizionali che impedivano alla donna di lavorare fuori dall'ambiente domestico e di sposarsi liberamente. Quindi, sostiene anche, che la devianza sia sostanzialmente dovuta all'incapacità di adattarsi ai valori e alle regole della società.

Le teorie di Lombroso e Thomas rientrano tra quelle biopsicologiche, alle quali si affiancano anche quelle classiche, che sostengono, però, una pari capacità fra uomo e donna di delinquere, anche se la delinquenza femminile resta avvolta nella cifra oscura; esponente di questa scuola è Pollack che spiega il numero oscuro dei reati femminili come “chivarly”, cavalleria: secondo l'autore ci sarebbe una tendenza a ritenere meno gravi i reati commessi da donne. Ci sono anche le teorie evolucionistiche che spiegano la scarsa delinquenza femminile riferendosi alla scarsa emancipazione della donna.

La donna “normale”, non deviata, non prostituta, l'amorevole madre e moglie sottomessa al marito e a Dio, tuttavia non godeva di benessere e sicurezza. In un contesto sociale, dove era considerato normale che la donna fosse posta in una posizione subordinata e dipendente rispetto al marito, erano altrettanto considerate normali forme di punizione o educazione della donna che prevedessero l'uso della forza

o della violenza. I maltrattamenti, i rapporti sessuali indesiderati, la violenza sessuale non erano considerati violenze o reati se perpetrati all'interno delle mura domestiche, semplicemente atti legittimi, che l'uomo poteva e doveva compiere nei confronti della moglie che si fosse resa inadempiente dei suoi doveri. Si legittimava la discriminazione del genere femminile. Si arrivava persino a creare fattispecie penalmente rilevanti a misura d'uomo: l'aborto, la prostituzione, l'adulterio. Tutte fattispecie di cui si poteva rendere autrice solo la donna.

In questa “normalità” si è cementata una cultura della violenza nei confronti della donna, non solo di tipo fisico ma anche di tipo psicologico: sudditanza psicologica, dipendenza sociale, dipendenza economica sono solo alcuni degli elementi che hanno contribuito a consolidare la posizione della donna all'interno del contesto familiare, luogo in cui si perpetravano le peggiori violenze, legittimate dalla società stessa. Non deve stupire la cifra oscura che attualmente registriamo, nel rilevare gli episodi di violenza domestica, non deve stupire lo scarso numero di denunce, perché non è altro che il sostrato culturale che abbiamo accumulato nei secoli. Il femminicidio era un fenomeno “normale”, un dato di fatto.

Il femminicidio non è un fenomeno nuovo, è un fenomeno che è stato sempre legittimato e che non creava allarme sociale nei secoli scorsi.

Ciò che sta progressivamente cambiando è il punto di vista della società nei confronti di questo fenomeno; la prospettiva si sta allargando a ricomprendere le donne stesse, che grazie ai movimenti femministi, hanno progressivamente ottenuto l'ampliamento dei loro diritti. La presa di coscienza delle donne, circa il loro riconosciuto valore ha portato alla demolizione del ruolo tradizionale loro attribuito: la conseguenza è la pretesa delle donne di pari-opportunità

sotto i vari aspetti della vita.

I movimenti femministi nascono durante la rivoluzione francese e si spostano poi, dapprima nelle fabbriche, dove si accodano ai movimenti operai che reclamavano migliori condizioni lavorative, cui anche le donne erano sottoposte. Successivamente esplodono con il movimento delle “suffragette” di Millicent Fawcett che nel 1897 in Inghilterra, fondò la *National Union of Women's Suffrage*, organizzazione per la concessione del diritto di voto alle donne; sostanzialmente le istanze venivano rivolte all'opera di proselitismo degli uomini, in quanto essi legalmente erano gli unici in grado di poter intervenire. Il movimento si sviluppa poi con Emmeline Pankhurst e le figlie Christabel e Sylvia.

Si deve però attendere il 1918 perché il Parlamento britannico approvi il *Representation of the People Act* che consente il diritto di voto alle donne benestanti con più di 30 anni, e il 1928 per l'estensione del diritto di voto a tutte le donne inglesi. La Nuova Zelanda fu il paese a concederlo per primo nel 1893, poi Russia nel 1918, Stati Uniti 1919, Spagna e Portogallo 1931, Francia 1944, Italia 1945, Grecia 1952.

La seconda ondata di femminismo è di tipo radicale e si sviluppa nel corso degli anni sessanta e settanta; questa si scaglia nei confronti della società che, nonostante il formale riconoscimento giuridico di parità tra uomo e donna, continuava tuttavia ad essere sostanzialmente dominata dalla cultura maschile: aveva, di fatto, lasciato inalterata la visione del ruolo della donna all'interno della famiglia e di riflesso, anche all'interno della società stessa. Si pensi al movimento del Redstockings, il cui manifesto recita: **“Le donne sono una classe oppressa. La nostra oppressione è totale e riguarda ogni aspetto della nostra vita. Siamo sfruttate come oggetti sessuali e di riproduzione, come personale domestico e come manodopera a**

basso costo. Siamo considerate esseri inferiori, il cui unico scopo è quello di migliorare la vita degli uomini. La nostra umanità è negata. Il nostro comportamento ci viene prescritto e imposto con la minaccia della violenza fisica [...] Noi identifichiamo gli agenti della nostra oppressione negli uomini. La supremazia maschile è la più antica, la più basilare forma di dominio. Tutte le altre forme di sfruttamento e di oppressione (razzismo, capitalismo, imperialismo ecc.) sono estensioni della supremazia maschile: gli uomini dominano le donne, pochi uomini dominano il resto. Tutte le strutture di potere nel corso della storia sono state a prevalenza maschile e maschilista. Gli uomini hanno controllato tutte le istituzioni politiche, economiche e culturali e hanno sostenuto questo controllo con la forza fisica. Hanno usato il loro potere per mantenere le donne in una posizione di inferiorità. Tutti gli uomini ricevono benefici economici, sessuali e psicologici dalla supremazia maschile. Tutti gli uomini hanno oppresso le donne”².

Nel corso degli anni ottanta, nei paesi anglosassoni nasce il “Femminismo della differenza” che enfatizza il valore della diversità femminile; questa teoria muove una critica alla pretesa neutralità del diritto come strumento di emancipazione, perché in realtà i caratteri neutri del soggetto di diritto, altro non sarebbero che i caratteri propri dell'uomo padrone della società. Per questo motivo auspica l'inserimento di riferimenti alle differenze di genere all'interno delle stesse fattispecie, in quanto, per questa teoria, solo così sarebbe possibile ottenere una completa rimozione delle discriminazioni.

Tutti questi movimenti hanno contribuito a formare una nuova donna, la cui posizione all'interno della società non è più rigidamente inquadrata; la donna ha ottenuto il riconoscimento giuridico della propria posizione, equiparata a quella dell'uomo, ha gli stessi diritti e

² Redstockings Manifesto, in The vintage book of feminism, 1995 p.126-127.

doveri. Ha la stessa possibilità di portare avanti la propria istruzione, formazione professionale e di accedere al lavoro, ricoprendo qualsiasi incarico, anche di tipo dirigenziale.

Tutto ciò ha comportato un mutamento nella prospettiva con cui si guarda al femminicidio: non è più un fatto “normale”, la prassi, è una pratica non più socialmente accettata, anzi è condannata perché espressione di una cultura che la società non percepisce più come propria.

Da ciò nasce l'attuale allarme sociale: la società oggi si stupisce di come possano ancora accadere nel ventunesimo secolo questo tipo di violenze.

Spesso accade che ci si ritrovi sgomenti di fronte alle situazioni di Paesi come quelli orientali, dove, purtroppo, questi tipi di violenza e pratiche sono ancora legittimati dalle stesse politiche governative, in quanto fanno propri orientamenti religiosi che si basano su questa fondamentale discriminazione.

Eppure questi episodi di violenza sono ancora presenti, anche nel nostro mondo occidentale, fenomeni latenti che escono allo scoperto solo nel momento in cui esplodono nella loro forma apicale e più grave: l'omicidio. Talvolta, proprio la grande emancipazione è il motivo della violenza, perché alcuni uomini non riescono ad accettare l'indipendenza che le donne raggiungono, soffrono al pensiero di non avere il completo controllo delle loro vite; questa necessità di controllo può raggiungere livelli maniacali e paranoici che portano a comportamenti persecutori, di stalking e possono sfociare in violenze, fino all'apice dell'omicidio.

Ci illudiamo e sbagliamo se pensiamo che la violenza di genere sia venuta meno solo per effetto di anni di lotte femministe. La donna si è emancipata grazie a quei movimenti, si sta liberando di un ruolo che la

società le ha attribuito nel corso dei secoli, ma perché la società si liberi da questo punto di vista è necessario un profondo mutamento che scuota le fondamenta della nostra cultura.

La violenza di genere è rimasta latente, è latente nella nostra società: ciò che è cambiato, è la consapevolezza della donna che la società sta mutando e sta iniziando a condannare questo tipo di condotte.

La cifra oscura è presente ma è in costante aumento il numero delle donne che denunciano i maltrattamenti subiti, uscendo da questo numero oscuro. Questo accade perché sono sempre maggiori le istanze di condanna nei confronti del fenomeno della violenza di genere, soprattutto a livello internazionale. Alle istanze internazionalistiche rispondono anche le istanze nazionali, che spingono verso un adeguamento delle legislazioni penali interne, alla ferma e unanime condanna della violenza di genere.

1.2 DATI E PANORAMA INTERNAZIONALE

Il femminicidio è un fenomeno trasversale che si ripresenta presso tutte le culture del Mondo, anche se alimentato e influenzato da fattori diversi. Elemento comune è la sovrastruttura culturale di stampo patriarcale che talvolta viene influenzata da fattori di tipo religioso.

Il fattore religioso proietta la soggezione dell'uomo a Dio, tramite la reiterazione della medesima posizione di dominanza dell'uomo sulla donna, che deve essere preservata in virtù della sua capacità procreativa.

Talvolta, invece, è lo stesso Stato a legittimare la discriminazione e la commissione di questi comportamenti violenti, tramite l'adozione di leggi o politiche tolleranti verso la violenza di genere³.

³ Barbara Spinelli, *Violenza sulle donne: parliamo di femminicidio*, contributo per Giuristi Democratici, giuristidemocratici.it

È il caso della Cina, dove nel 1979 è stata adottata una legge che limita la crescita demografica ad un figlio per ciascuna famiglia: questo ha portato alla pratica degli aborti selettivi dei feti di sesso femminile. Una pratica analoga viene portata avanti anche in India ma per motivi religiosi, in quanto è costume che i figli maschi siano gli unici a poter concedere gli onori funebri ai genitori. Qui il ruolo della donna è limitato a quello di una merce di scambio nell'organizzazione di matrimoni combinati. La vedova viene addirittura bruciata viva insieme al feretro del marito.

Tornando alle politiche legittimanti dei Governi, possiamo far riferimento anche agli Stati Uniti dove nella maggior parte degli Stati, lo stupro coniugale non è considerato reato. Ma anche in Italia, prima delle riforme, veniva legittimato il delitto d'onore, la violenza sessuale era configurata come delitto contro la morale pubblica, l'adulterio era considerato reato ed era previsto il matrimonio riparatore in caso di subito stupro, rimedio che consentiva l'estinzione del reato.

La matrice religiosa è sicuramente quella che ispira i comportamenti più efferati e violenti; in particolar modo nei Paesi di religione musulmana. L'Islam prevede l'adozione della Sharia, la legge islamica, che adotta come fonti il Corano, la Sunna, il consenso dei dotti e le consuetudini; tuttavia la Sharia accetta solo le prime due fonti, in quanto divinamente prodotte o ispirate. Essa prevede la pena di morte in caso di adulterio, spesso eseguita tramite la lapidazione.

In Africa sono tristemente note le pratiche di mutilazione dei genitali femminili e gli stupri, che alimentano la piaga dilagante del contagio da AIDS.

Lo Stato non è solo responsabile tramite l'emanazione di norme legittimanti, ma anche a causa dell'adozione di politiche permissive: esse consistono nel dimostrare scarsa attenzione a queste

problematiche, nel rifiutarsi di riconoscere il problema e prestare strumenti adatti alla repressione e alla prevenzione di questi fenomeni.

In questi casi il Governo si rende quasi complice della violenza sulle donne, che vengono vittimizzate una seconda volta, dall'indifferenza istituzionale.

Talvolta, anche se lo Stato emana norme antiviolenza queste possono rimanere di fatto inattuate, a causa della collusione degli organi esecutivi, comportando una situazione di sostanziale impunità. È il caso del Messico, dove la violenza di genere ha raggiunto livelli tali da far sviluppare molti studi sul femminicidio, fenomeno che viene tollerato, secondo la criminologa Marcela Lagarde, a causa del *Machismo* diffuso in tutti i paesi dell'America latina: si tratta di una cultura incentrata sul “maschio” che deve dimostrare la propria predominanza. Questo modo di vedere la realtà, secondo la studiosa, comporterebbe una generale indifferenza della società nei confronti della violenza di genere, che si ripercuote anche nelle istituzioni, sorde alle istanze egualitarie che vengono sollevate dai movimenti femministi. Questo silenzio e questa omertà, di fatto comportano l'immobilità degli organi deputati a garantire la sicurezza delle cittadine, le quali, se già rese vittime, subiscono un secondo processo di vittimizzazione.

La Lagarde definisce il femminicidio come: **“La forma estrema di violenza di genere contro le donne, prodotto della violazione dei suoi diritti in ambito pubblico e/o privato, caratterizzata da un insieme di condotte misogine (maltrattamenti, violenza fisica, psicologica, sessuale, educativa, sul lavoro, economica, patrimoniale, familiare, comunitaria, istituzionale) che implicano impunità sociale o dello Stato e, ponendo le donne in una situazione di rischio e in difesa, possono culminare nell'omicidio o**

nel tentativo di omicidio o in altre forme di morte violenta delle donne o delle bambine: morti accidentali, suicidi o morti comunque evitabili conseguenza della insicurezza, della disattenzione e della esclusione da prospettive di sviluppo o di democrazia⁴.

Marcela Lagarde si è attivata anche dal punto di vista istituzionale, per cercare di supplire a questa mancanza di attenzione, candidandosi a parlamentare. Dopo la sua elezione, nel 2003 ottenne di far aprire una speciale commissione parlamentare sulla violenza di genere, con lo specifico compito di indagare sui fatti delle *mujeres de Ciudad Juarez*. Ciò che avviene in questa città non è altro che un'estremizzazione di ciò che avviene in maniera diffusa in molte altre città del Messico e di altri paesi sudamericani. L'input fornito dalla Lagarde ha però comportato una modifica dell'approccio nei confronti di questi fenomeni, con maggiore attenzione delle istituzioni e degli organi di polizia che portano avanti indagini più complesse (ricorrendo a strumenti come la rilevazione del DNA e la biogenetica), e che sempre più spesso vengono concluse con la loro risoluzione.

Agli Stati sudamericani di Costa Rica, Cile, Guatemala e Messico si deve il merito di aver tentato di tipizzare per la prima volta il femminicidio come fattispecie penalmente rilevante, senza però ottenere grandi risultati a causa del forte antagonismo di alcune forze politiche, che considerano questi interventi discriminatori. Anche se alcuni di essi sono riusciti ad ottenerne l'inserimento, tuttavia le fattispecie hanno subito profonde modifiche che hanno alterato completamente la ratio auspicata dalla riforma.

Per quanto riguarda la situazione europea, l'omicidio è la causa principale di morte delle donne. Si tratta di un dato che accomuna

4 Barbara Spinelli, Femminicidio. Dalla denuncia sociale al riconoscimento giuridico internazionale, p.45 Franco Angeli 2008

donne con più o meno disponibilità economica e con diversi livelli di istruzione; è un dato ricorrente in tutti i paesi europei. Se si analizzano i dati del 2013 riportati dal Consiglio d'Europa alla vigilia dell'entrata in vigore della Convenzione di Istanbul vediamo che i femminicidi in Francia sono stati 121, in Spagna 54, in Portogallo 37, nel Regno Unito 143, in Italia 134, in Turchia 214, in Albania l'89% delle donne uccise è vittima del partner, in Svezia l'80%, in Finlandia il 74%.

Secondo i dati dell'EURES in Italia siamo passati da 157 a 179 donne uccise dal 2012 al 2013; gli omicidi in ambito familiare passano da 105 a 122, mentre quelli in ambito di vicinato o conoscenza da 14 a 22. Nel computo dell'agenzia rientrano anche gli omicidi a seguito di rapina che tuttavia non sono rilevanti ai fini della nostra indagine, in quanto non rilevano come episodi di omicidi di genere. Purtroppo non sono ancora stati resi noti i dati relativi al 2014.

Si può comunque sicuramente rilevare come ci sia stato un innalzamento delle vittime femminili tra le uccisioni, che nel 2013 ha rappresentato il 37% mentre nel 1990 rappresentavano appena l'11% delle vittime totali. Mentre tendenzialmente gli omicidi si sono sempre concentrati nelle regioni del nord Italia, le ultime indagini statistiche mostrano un'inversione di tendenza, perché negli ultimi anni sono le regioni del Sud quelle maggiormente a rischio: nel 2013 Lazio e Campania hanno avuto 20 donne uccise, la Lombardia 19, la Puglia 15, mentre l'Umbria riporta l'indice più alto 12,9% di femminicidi per milione di donne residenti⁵.

Tra gli interventi normativi dei governi europei a sostegno della lotta alla violenza di genere possiamo ricordare la Ley de Protección Integral 1/2004 del 28 dicembre 2004 emanata in Spagna dal governo Zapatero, a seguito dell'aumento delle violenze sessuali. Si tratta di un

⁵ Dati Ansa

intervento multisettoriale che assicura il diritto a ricevere piena informazione e consulenza adeguata alla loro condizione personale e diritto all'assistenza sociale integrata. Notevoli sono state le opposizioni nei confronti di questa legge, accusata di non offrire una pari tutela nell'ipotesi in cui vittima di tali violenze sia un uomo.

Un progetto ambizioso di questo provvedimento legislativo è l'istituzione di Tribunali per la violenza sulle donne; questi hanno competenza in materia civile quando una delle parti del processo civile sia vittima di violenza di genere o sia imputato come autore, un istigatore o collaboratore alla realizzazione di atti di violenza sulle donne.

Anche l'Austria aveva già predisposto dal 1997 delle forme di tutela nei confronti della vittima come l'allontanamento del coniuge violento dalla casa familiare per 10 giorni, che può essere sottoposto anche a trattamenti rieducativi e di recupero e la prestazione di servizi a favore della vittima come la possibilità di soggiornare in case-rifugio. Inoltre sono previsti anche processi di formazione del personale medico, di polizia al fine di sensibilizzare verso questo tema.

Dal punto di vista internazionale sono state adottate diverse Convenzioni soprattutto nell'ambito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, a tutela delle donne e dei loro diritti, al fine di superare e rimuovere progressivamente ogni forma di discriminazione in ragione del genere.

A tal proposito deve essere menzionata la Convenzione sui Diritti Politici delle Donne, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1953 dietro raccomandazione della Commissione sulla Condizione delle donne; entrò in vigore il 7 luglio 1954. La Convenzione è stata concepita come uno strumento per promuovere la parità di condizione tra uomini e donne nell'esercizio dei propri diritti

politici; essa stabilisce che le donne a pari condizione con gli uomini e senza discriminazioni, hanno diritto di elettorato attivo e passivo in ogni ente elettivo previsto dalle legislazioni nazionali, nonché la possibilità di ricoprire cariche pubbliche ed esercitare le relative funzioni pubbliche.

La Convenzione è stato il primo strumento giuridicamente vincolante che ha imposto degli obblighi di adattamento in capo agli Stati contraenti; ha di certo aperto la strada al riconoscimento giuridico della discriminazione del genere femminile e ha fornito il primo strumento di lotta contro tale discriminazione.

L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato anche la Convenzione sulla nazionalità delle donne coniugate nel 1957 che è entrata in vigore l'11 agosto 1958. La Convenzione afferma la parità tra uomini e donne del diritto di acquisire, cambiare o conservare la loro nazionalità; in sostanza si afferma l'impossibilità di modificare la nazionalità della moglie senza il suo espresso consenso.

Ovviamente sempre su questa linea si pone anche la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani redatta in seno all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1948 che sancisce i concetti di libertà ed uguaglianza e definisce i diritti dell'individuo, come tale e nei confronti della comunità, e le libertà fondamentali.

Certamente il maggior strumento di lotta alla discriminazione femminile ci viene fornito nel 1979 con la CEDAW, Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne, approvata sempre dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Questa Convenzione è entrata in vigore il 3 settembre 1981 ed è stata ratificata dall'Italia con la legge 132/1985. Nel Preambolo della Convenzione si afferma e riconosce la valenza degli accordi internazionali sopracitati quali strumenti vincolanti per gli Stati

contraenti e quali mezzi fondamentali per la lotta alla discriminazione del genere femminile e il riconoscimento giuridico dell'uguaglianza fra uomini e donne. Nonostante la presenza di queste convenzioni, prosegue il Preambolo, si constata come la donna continui ad essere oggetto di continue e gravi discriminazioni, in aperta violazione dei principi di uguaglianza dei diritti e di dignità umana⁶.

Nella Parte Prima all'art.1 viene definito il concetto di discriminazione contro le donne: **“Ai fini della presente Convenzione, l’espressione *“discriminazione contro le donne”* sta ad indicare ogni distinzione o limitazione basata sul sesso, che abbia l’effetto o lo scopo di compromettere o annullare il riconoscimento, il godimento o l’esercizio da parte delle donne, indipendentemente dal loro stato matrimoniale e in condizioni di uguaglianza fra uomini e donne, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, culturale, civile, o in qualsiasi altro campo”**.

L'art.2 recita: **“Gli Stati parte condannano la discriminazione contro le donne in ogni sua forma, convengono di perseguire, con ogni mezzo appropriato e senza indugio, una politica tendente ad eliminare la discriminazione contro le donne, e, a questo scopo, si impegnano a:**

- iscrivere nella loro costituzione nazionale o in ogni altra disposizione legislativa appropriata, il principio dell’uguaglianza tra uomo e donna, se questo non è ancora stato fatto, e garantire per mezzo della legge, o con ogni altro mezzo appropriato, la realizzazione pratica di tale principio;**
- adottare appropriate misure legislative e di altra natura, comprese, se del caso, quelle di natura sanzionatoria, per proibire**

⁶ Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW), 1979

ogni discriminazione nei confronti delle donne;

– **instaurare una protezione giuridica dei diritti delle donne su un piano di parità con gli uomini al fine di garantire, attraverso i tribunali nazionali competenti ed altre istituzioni pubbliche, un'efficace protezione delle donne contro ogni atto discriminatorio;**

– **astenersi da qualsiasi atto o pratica discriminatoria contro le donne e garantire che le autorità e le istituzioni pubbliche agiscano in conformità con tale obbligo;**

– **prendere ogni misura adeguata per eliminare la discriminazione contro le donne da parte di qualsivoglia persona, organizzazione o impresa;**

– **prendere ogni misura adeguata, comprese le disposizioni di legge, per modificare o abrogare ogni legge, regolamento, consuetudine e pratica che costituisca discriminazione contro le donne;**

– **abrogare dalla normativa nazionale tutte le disposizioni penali che costituiscono discriminazione contro le donne.”**

Gli articoli successivi sanciscono l'obbligo, per gli Stati contraenti, di adottare provvedimenti di tipo politico, sociale ed economico al fine di rimuovere le discriminazioni nei confronti delle donne, anche adottando norme specifiche ad hoc, che non dovranno essere considerate a causa della loro specificità, discriminatorie. Questi provvedimenti dovranno essere finalizzati anche all'eliminazione di schemi, modelli e stereotipi discriminatori.

Nella Parte Seconda si ribadisce il diritto delle donne ad accedere all'elettorato attivo e passivo, la pari opportunità di ricoprire ruoli all'interno di organizzazioni internazionali e il diritto di mantenere la

propria cittadinanza indipendentemente dal mutamento di quella del proprio coniuge.

La Parte Terza sancisce gli ambiti di intervento della politica nazionale, che deve cercare di rimuovere la discriminazione nell'ambito dell'istruzione, del lavoro, dell'assistenza sanitaria, della vita economica e sociale.

Anche in seno all'Unione europea sono state prese delle Risoluzioni da parte del Parlamento Europeo, come quella che ha portato all'istituzione presso il Consiglio d'Europa del CDEG Committee for Equality between women and men.

Il CDEG ha il compito di analizzare la situazione relativa alla pari opportunità nella società europea, individuando progressi ed aspetti critici; deve promuovere la cooperazione tra gli stati dell'Unione al fine di raggiungere l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne, considerato un pilastro fondamentale della democrazia. Il CDEG elabora piani e studi al fine di implementare le politiche egualitarie ed organizza periodicamente la “ Conferenza ministeriale europea sull'uguaglianza tra uomini e donne” al fine di verificare lo stato di attuazione delle politiche di genere dei vari stati membri.

L'ultima novità, in ordine cronologico, nel panorama internazionale è costituita dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, nota anche come Convenzione di Istanbul⁷.

Essa è stata approvata dal Consiglio dei Ministri del Consiglio d'Europa il 7 aprile 2011 e aperta alla firma l'11 maggio 2011 a Istanbul; condizione per la sua entrata in vigore è il raggiungimento di 10 ratifiche, di cui almeno 8 di Stati membri del Consiglio d'Europa. La condizione è stata raggiunta ed è entrata in vigore l'1 agosto 2014. Gli Stati che attualmente hanno ratificato la Convenzione sono

⁷ Convenzione di Istanbul, conventions.coe.int

Albania, Andorra, Austria, Bosnia e Erzegovina, Danimarca, Francia, Italia, Malta, Monaco, Montenegro, Portogallo, Serbia, Spagna, Svezia, Turchia.

L'Italia con la legge n. 77 del 27 giugno 2013 ha autorizzato la ratifica della Convenzione, che è stata effettuata il 10 settembre 2013.

La Convenzione costituisce il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante che offre un quadro completo di tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza, anche domestica, e che si occupa di perseguire e prevenire tali tipi di condotte.

Questo provvedimento si inserisce in un percorso intrapreso dal Consiglio d'Europa fin dagli anni novanta, volto a sensibilizzare il panorama internazionale verso questo tema e ad implementare la risposta sanzionatoria degli Stati di fronte a tali tipi di condotte.

Nel 2002 il Consiglio aveva adottato la Raccomandazione Rec(2002)5 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla protezione delle donne dalla violenza; in seguito dal 2006 al 2008 era stata realizzata una campagna di sensibilizzazione a livello europeo per combattere la violenza sulle donne, anche domestica.

La necessità di questa Convenzione si esplica nell'obiettivo di fornire linee guida vincolanti per gli Stati, che dovranno predisporre normative adeguate ad assicurare i livelli di tutela e sicurezza richiesti dalla Convenzione stessa.

Nel Preambolo si richiamano tutte le fonti internazionali intervenute per condannare la violenza e la discriminazione e che si pongono a tutela degli individui più deboli; si richiama anche lo Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale. Vengono condannate tutte le forme di violenza sulle donne e la violenza domestica e si riconosce come strumento di prevenzione, il raggiungimento della piena uguaglianza tra generi di fatto e di diritto.

Si afferma che la violenza di genere è lo strumento mediante il quale

viene esercitata la situazione di dominio dell'uomo nei confronti della donna, la quale viene relegata in una posizione subalterna rispondente ad uno schema culturale reiterato nel corso dei secoli.

Viene espressa preoccupazione per le forme cruente di violenza che vengono perpetrate a danno delle donne come violenza domestica, molestie sessuali, stupro, matrimonio forzato, delitti d'onore, mutilazioni genitali femminili, che purtroppo si aggravano ulteriormente in occasione di conflitti armati.

Si riconosce anche l'estrema esposizione della donna alla possibilità di essere vittima di violenza domestica ma anche dell'uomo, e soprattutto si invoca tutela nei confronti dei bambini, che sempre più spesso, purtroppo diventano testimoni delle violenze perpetrate all'interno della famiglia.

Il corpo della Convenzione si struttura in 12 capitoli e 81 articoli che seguono lo schema delle quattro P: prevenzione, protezione e sostegno delle vittime, perseguimento dei colpevoli e politiche integrate.

Il *Primo Capitolo - obiettivi, definizioni, uguaglianza e non discriminazione, obblighi generali*, individua all'art.1 gli obiettivi della Convenzione, consistenti nell'eliminazione delle forme di discriminazione, nella lotta alla violenza e la sua prevenzione mediante strumenti di cooperazione internazionale e nella predisposizione di strumenti di tutela e sostegno alle vittime.

L'art.2 definisce l'ambito di applicazione della Convenzione, estendendolo a tutte le forme di violenza contro le donne, compresa la violenza domestica. L'art.3 si occupa di fornire una serie di definizioni, tra cui quella di “violenza contro le donne”, considerata una **“violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica,**

comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella sfera pubblica che nella sfera privata”. Le categorie di riferimento che il testo enuclea, sono esemplificative e descrittive delle condotte tipiche e maggiormente ricorrenti del fenomeno della violenza di genere.

L'art.4 richiama nuovamente i diritti fondamentali e i principi di uguaglianza e non discriminazione; gli artt.5 e 6 si rivolgono direttamente agli Stati, individuando gli obblighi degli stessi, la dovuta diligenza e la predisposizione di politiche sensibili al genere. Gli Stati devono astenersi dal porre in essere qualsiasi tipo di atto o comportamento che possa comportare una violenza nei confronti delle donne e devono anche impegnarsi con la dovuta diligenza nel disporre strumenti normativi in grado di prevenire, indagare, punire i responsabili e risarcire le vittime.

Il Secondo Capitolo - politiche integrate e raccolta dati, auspica un coordinamento tra stati, nella lotta a questo fenomeno e nella predisposizione di servizi coordinati, mediante strutture e organizzazioni dedicate, anche di tipo non governativo, alle quali dovranno essere destinati finanziamenti appositi. Inoltre, un importante input viene dato al meccanismo di raccolta dei dati statistici con intervalli regolari, al fine di consentire un pieno e completo sviluppo della ricerca nel campo del fenomeno della violenza di genere.

Il Terzo Capitolo - Prevenzione, individua degli obblighi in capo agli Stati, consistenti nell'adozione di misure volte a prevenire il compimento di violenze attraverso la promozione di un mutamento socio-culturale, e di norme volte ad impedire il reiterarsi di questi fenomeni. La prevenzione deve derivare da un processo che comprende la sensibilizzazione e l'educazione della società e dell'autore stesso della violenza, mediante un programma di recupero;

la preparazione e la formazione delle figure professionali che operano a stretto contatto con le vittime delle violenze.

Il *Quarto Capitolo - protezione e sostegno*, si concentra sulla vittima e sulla predisposizione da parte degli Stati contraenti, di strumenti di sostegno, protezione e segnalazione, di servizi come case rifugio, linee telefoniche dedicate, dove operatori preparati prestino la loro opera a tutela delle vittime. Per quanto concerne gli strumenti di intervento già esistenti nel nostro sistema giudiziario, in riferimento ai capitoli 3 e 4, possiamo ad esempio far rientrare il meccanismo rieducativo di prevenzione nel campo di applicazione dell'art.165 c.p.: subordinando la sospensione condizionale della pena a una eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato⁸. Mentre per quanto riguarda l'aspetto della sicurezza e del supporto alle vittime, non esistono nel nostro ordinamento dei servizi organizzati e gestiti a livello statale che si occupino di questi aspetti, però non si può dimenticare l'apporto fornito dai centri antiviolenza che autonomamente, e mediante finanziamenti principalmente comunali, si fanno carico di predisporre una serie di servizi di natura assistenziale alle vittime di violenza.

Il *Quinto Capitolo - diritto sostanziale*, è quello che comporta vincoli maggiori nei confronti degli stati, perché impone l'adozione di specifici strumenti normativi a riguardo di una serie di fattispecie che devono essere espressamente previste dai codici penali nazionali (violenza psicologica, atti persecutori, violenza fisica, violenza sessuale e stupro, matrimonio forzato, mutilazioni genitali femminili, aborto forzato e sterilizzazione forzata, molestie sessuali); tra queste l'Italia è ancora inadempiente nei confronti della violenza psicologica che dal testo (*Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo*

⁸ Giuseppe Battarino, Note sull'attuazione in ambito penale e processuale penale della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, in *Diritto Penale Contemporaneo*.

necessarie per penalizzare un comportamento intenzionale mirante a compromettere seriamente l'integrità psicologica di una persona con la coercizione o le minacce) sembrerebbe far riferimento ad un dolo specifico, ma le fattispecie a dolo generico previste dal nostro ordinamento, potrebbero comunque fornire la copertura auspicata. In Italia manca anche una fattispecie che tipizzi i matrimoni forzati.

Questo capitolo interviene anche nella punizione di condotte di favoreggiamento e nella commisurazione della pena, in particolare si auspica l'introduzione di alcune circostanze aggravanti se il fatto è stato commesso:

- **il reato è stato commesso contro l'attuale o l'ex coniuge o partner, come riconosciuto dal diritto nazionale, da un membro della famiglia, dal convivente della vittima, o da una persona che ha abusato della propria autorità;**
- **il reato, o i reati connessi, sono stati commessi ripetutamente;**
- **il reato è stato commesso contro una persona in circostanze di particolare vulnerabilità;**
- **il reato è stato commesso su un bambino o in presenza di un bambino;**
- **il reato è stato commesso da due o più persone che hanno agito insieme;**
- **il reato è stato preceduto o accompagnato da una violenza di estrema gravità;**
- **il reato è stato commesso con l'uso o con la minaccia di un'arma;**
- **il reato ha provocato gravi danni fisici o psicologici alla vittima;**

- **l'autore era stato precedentemente condannato per reati di natura analoga.**

Molte di queste circostanze sono presenti nel nostro ordinamento ed alcune sono state inserite con il D.L. 14 agosto 2013, n. 93 come convertito dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119, in materia di *sicurezza e di contrasto alla violenza di genere* (per un'analisi approfondita dei provvedimenti normativi italiani si rimanda al capitolo successivo).

Il *Sesto Capitolo - indagini, procedimenti penali, diritto procedurale e misure protettive*, prevede l'inserimento del principio di rispetto della vittima e dell'immediato avvio del procedimento, nonché la valutazione e gestione dei rischi (estranea però all'aspetto processuale), la predisposizione di misure urgenti di allontanamento o ordinanze di ingiunzione disposte dal giudice (che nel nostro ordinamento vengono attuate mediante le misure cautelari di allontanamento dalla casa familiare o del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa artt. 282-bis e 282-ter c.p.p.) e l'adozione di misure di protezione delle vittime, anche nell'ambito del processo (previsione rispettata dal nostro Paese mediante la predisposizione dell'esame a distanza o dell'esame protetto delle cd. vittime vulnerabili).

Il *Settimo Capitolo - migrazione e asilo* prevede assistenza anche alle donne emigranti o che abbiano fatto richiesta di asilo politico, l'*Ottavo Capitolo - cooperazione internazionale* si occupa di sostenere e promuovere la cooperazione tra stati, il *Nono Capitolo - meccanismo di controllo*, prevede l'istituzione del GREVIO gruppo di esperti con il compito di vigilare sul livello di attuazione della Convenzione da parte degli Stati contraenti. I *Capitoli dieci, undici e dodici* contengono, infine, norme di chiusura.

1.3 CARATTERI CRIMINOLOGICI DEL FEMMINICIDIO

Secondo un'analisi svolta da Ferrando Mantovani circa il potenziamento delle cause criminogene e le carenze politico-criminali nel nostro Paese, ma in linea generale, nelle società moderne, si assiste ad un fenomeno diffuso di incapacità di arginare la criminalità.

In particolare l'autore si sofferma ad analizzare un fenomeno che si muove lungo cinque profili:

- aumento quantitativo della criminalità
- peggioramento qualitativo della criminalità
- omogeneizzazione della criminalità
- transnazionalizzazione della criminalità organizzata
- incremento della criminalità violenta e della criminalità fraudolenta

A ciò si accompagnano due profondi sentimenti di inquietudine, da un lato l'indifferenza, disaffettiva, emotiva ed etica. Mantovani parla di insignificanza del tutto soprattutto presso le generazioni più giovani, che non si sentono più rappresentate da nessun progetto o ideale e nonostante questo, non cercano di creare un futuro o progetto di vita autonomo.

L'altro aspetto è quello della conversione dell'anormalità in normalità, secondo Mantovani, l'aspetto più perverso e devastante: *più che ciò che sta accadendo ci spaventa il non accorgercene più*. L'autore si riferisce anche ai fatti di cronaca dove i delitti più efferati e i comportamenti più disumani vengono, sempre più spesso, perpetrati da "brave persone", e presso "famiglie normali"⁹.

C'è anche da considerare il ruolo, che nella società moderna, i mass media hanno sulla nostra informazione circa i fenomeni criminali. È opinione unanime, secondo la ricerca svolta da Bianchetti, che i media

⁹ Ferrando Mantovani, Criminalità sommergente e cecità politico-criminale, in Rivista italiana di diritto processuale penale, 1999 p.1251.

abbiano una notevole influenza sulla nostra informazione mediatica, che risulta condizionata dall'amplificazione, che essi fanno di determinati fenomeni criminali, ampliando conseguentemente l'allarme sociale che alcuni crimini suscitano, magari senza però essere fondati su riscontri oggettivi¹⁰.

L'allarme creato dai media, ovviamente, ha riscontri sul tema della sicurezza sociale, che sempre più spesso risulta fondata su rappresentazioni collettive allarmiste, più che su concrete conoscenze del problema.

Il compito della criminologia è di individuare quali sono i comportamenti che incardinano disvalore per la società, affinché l'intervento penale possa dirigersi a censurare quei comportamenti, ed assolvere alla sua funzione general preventiva; ovviamente la criminologia dovrà adeguare la sua indagine in base alla società moderna, considerando l'evoluzione che essa ha subito, dovendo quindi riscontrare un disvalore in comportamenti che magari, in passato non erano considerati tali o viceversa. La funzione di questa indagine è di consentire al diritto penale di essere sempre aggiornato e funzionale.

Il meccanismo si inceppa, però, quando gli interventi penalistici vengono emanati sulla spinta dell'insicurezza sociale, suscitata dai sentimenti sensazionalistici dei mass media, che influenzano l'opinione pubblica facendo crescere l'allarme sociale, senza che però ci sia un effettivo incremento del tasso di commissione di determinati delitti. La conseguenza è che si ha un aumento delle fattispecie, un inasprimento delle cornici edittali senza però andare a favore del più alto intento del diritto penale: sperare di non essere mai applicato. Ogni volta che il diritto penale viene applicato, significa che la

¹⁰ R. Bianchetti, Mass media, insicurezza sociale e recenti orientamenti di politica penale. Un'analisi criminologica sull'interazione tra sistemi comunicativi e processi di reazione sociale, 2012.

funzione general preventiva ha fallito; e tanto più fallirà se nell'ordinamento verranno inserite fattispecie, sulla spinta di istanze allarmiste, che siano tuttavia distanti dalle reali “sacche” di disvalore avvertite dalla società.

Per quanto attiene ad un'analisi criminologica sul femminicidio, ci troviamo di fronte ad un fenomeno che sta da tempo assumendo un notevole e sempre crescente interesse, alimentato dall'incremento dell'allarme sociale che questo tipo di violenza evoca. Probabilmente questo allarmismo è dovuto anche all'influenza dei mass media, che tendono a presentare gli omicidi delle donne con sempre maggior enfasi, contribuendo ad aumentare il senso di pericolo e l'insicurezza sociale. Ovviamente questo eccesso si rivela inutile ai fini di una reale indagine criminologica, perché non individua dati reali che possano concretamente essere analizzati e non aiuta neanche nell'individuazione del disvalore che viene realmente avvertito dalla società.

Come analizzato in precedenza, tuttavia, il femminicidio è un fenomeno più ampio del mero omicidio, che si qualifica come momento apicale di un meccanismo di violenza fisica, morale e psicologica, cui la donna è sottoposta per una mera ragione di appartenenza di genere. Inoltre, come abbiamo visto, non si tratta neanche di un fenomeno nuovo, ma anzi, di un meccanismo latente nella nostra società che però sta subendo il processo inverso, rispetto alla *normalizzazione*, individuata da Mantovani con riferimento al crimine moderno. Quando si tratta del femminicidio, ci troviamo di fronte ad un fenomeno che per secoli è stato considerato “normale” e che ora viene visto come “anormale” e conseguentemente pericoloso; la società sta iniziando ad individuare il disvalore insito nella condotta di muovere violenza nei confronti della donna per motivi di genere. Ovviamente ciò avviene sulla base delle considerazioni evolutive e

delle istanze di tutela internazionali, fatte nei paragrafi precedenti.

Dato caratteristico del femminicidio è il cosiddetto “Numero oscuro”, dato ricorrente in quei fenomeni criminologici di cui inizialmente non viene avvertito il disvalore. La violenza di genere, proprio a causa della crescente emancipazione della donna, del suo progressivo affermarsi all'interno della società, sta assistendo alla lenta disgregazione di questa cifra oscura, perché aumenta sempre più il numero di donne che denunciano gli episodi di violenza. Si tratta di un fenomeno lento e progressivo, ma che sicuramente non va sottaciuto, anzi incentivato, tramite la predisposizione di servizi alle donne che intendono denunciare gli abusi, come ad esempio, l'assistenza psicologica, legale ed economica; questi sono solo alcuni ostacoli che si contrappongono alla completa disgregazione del numero oscuro. Le donne che subiscono violenza spesso sono in una situazione di dipendenza economica dal marito, per cui anche la denuncia non potrebbe comportare una reale via d'uscita; spesso anche la presenza di figli si pone d'ostacolo alla denuncia, e la donna tende a sopportare quanto più possibile lo status quo. Ci sono comunque anche fattori ideologici e culturali che continuano ad influire sui meccanismi mentali delle famiglie e molte donne, soprattutto straniere, ritengono che determinate situazioni siano, appunto, “normali”.

La diminuzione della cifra oscura aumenta l'allarme sociale, proprio a causa della reale presa di coscienza a cui la società va incontro: si tratta di un fenomeno che raggiunge dimensioni drammatiche e purtroppo quotidiane.

Gli aspetti criminologico-fenomenologici della violenza di genere che Mantovani evidenzia sono¹¹:

- la *globalità*; è un fenomeno che colpisce tutto il mondo, dove circa un terzo delle donne ha subito episodi di violenza. In

¹¹ Ferrando Mantovani, La violenza di genere sotto il profilo criminologico e penale, in *Criminalia* 2013.

Italia i casi noti di reati di violenza di genere nel 2012 sono stati 105000.

- il femminicidio è un delitto a dolo di proposito e ancora più spesso a *dolo di premeditazione*, perché costituisce il tragico epilogo di una escalation di violenza.
- Il *contesto*, spesso corrisponde a quello familiare o di una relazione sentimentale cessata.
- L'*autore* di tali violenze è nel 48% dei casi il marito, nel 12% il convivente, nel 23% l'ex partner. Si tratta spesso di persone mature, istruite e che non necessariamente hanno dipendenze da alcol o stupefacenti.
- La *vittima* è una donna di età compresa fra i 35 e 54 anni, istruita.

Il quadro delineato fa emergere che il contesto in cui questi delitti vengono perpetrati, è “normale”, nel senso che coinvolge individui insospettabili, provenienti da contesti sociali agiati, con istruzione e possibilità economiche. Per questo, molto spesso, le violenze di genere vengono “dimenticate” e si concentra l'attenzione solo sull'omicidio della donna (impropriamente etichettato come femminicidio), che viene definito come raptus passionale, da cui il compagno, il marito vengono colti improvvisamente.

Di fronte a crimini simili è necessario soffermarsi a pensare ed analizzare bene la situazione. Secondo la visione dell'autore non ci troviamo quasi mai di fronte ad eventi episodici che culminano immediatamente in atti estremi, non siamo quasi mai in presenza di un dolo d'impeto. Per Mantovani gli omicidi di genere quando vengono perpetrati, sono spesso pianificati, c'è un dolo di proposito o addirittura un dolo di premeditazione: ad esempio, i tristemente noti omicidi-suicidi. Inoltre, sono spesso delitti che si manifestano in forma apicale ma che nel tempo sono stati annunciati, da quelli che la

dottrina definisce reati spia: maltrattamenti (anche nel contesto familiare, violenza domestica), molestie, atti persecutori, abuso e violenza sessuale. Di fronte alla denuncia di tali crimini sarebbe necessario innescare dei meccanismi di controllo, quantomeno assistenza e recupero, in modo tale da scongiurare gli esiti irreparabili a cui l'omicidio porta.

Sempre secondo Mantovani, il fenomeno della violenza di genere non andrebbe studiato nella sua peculiarità, ma all'interno di un più generale contesto di incapacità sociale a rispondere all'incremento della criminalità; per l'autore, come già detto, siamo di fronte ad un aumento quantitativo della criminalità e al suo contemporaneo peggioramento qualitativo. In questo contesto ci troviamo di fronte ad un fenomeno contraddittorio: da un lato la *lamentazione collettiva degli effetti criminali* e dall'altro il *potenziamento delle cause criminogene*. Secondo Mantovani si potenziano le cause criminogene perché si sta smembrando la contropinta primaria della criminalità, quella socioculturale, attraverso la sostituzione di un sistema di disvalori criminogeni al sistema di valori anticrimine, perché si disattendono le tre fondamentali e primarie leggi criminologiche:

- la prima, che ritiene sussistente un rapporto di proporzione inversa tra condotta antisociale e validi controlli sociali: nella moderna società lassista, sono scomparsi i controlli sociali, per cui gli istinti aggressivi ricominciano a prevalere.
- La seconda, che configura un rapporto di proporzione inversa tra controlli socioculturali e controlli penali: lo smembramento dei controlli socioculturali comporta un aumento quantitativo e un peggioramento qualitativo del diritto penale.
- La terza, che vede come unico e superstite sistema di controllo della criminalità, il diritto penale: da ultima ratio diventa l'unica ratio e quindi perde la propria funzione fondante.

In definitiva, per Mantovani, l'unica soluzione di fronte a questo generale decadimento consisterebbe nell'alternativa tra il ripristino delle contropinte primarie socioculturali, in modo che il diritto penale rientri nei suoi schemi tipo, oppure rassegnarsi allo stato di fatto dell'incremento e del peggioramento della criminalità.

2. LA VITTIMA

La vittima nel nostro sistema penale ha per lungo tempo ricoperto un ruolo marginale, per non dire che è stata del tutto ignorata. L'azione penale veniva esercitata in nome dello Stato, per tutelare l'intera comunità di fronte al pericolo costituito dalla commissione di delitti efferati.

La vittima comincia a essere considerata parte interessata all'esercizio dell'azione penale solo con la Scuola Positiva, che la qualifica come terzo protagonista della giustizia penale insieme al reo e allo Stato; nel processo penale questa riconosciuta importanza viene applicata nel nostro codice di procedura penale, mediante l'azione penale esercitabile a querela di parte e mediante i poteri che vengono attribuiti alla persona offesa.

La Scuola Positiva ha anche, per prima, elaborato una teoria circa il ruolo attivo della vittima nella genesi del reato, che sarà presa in considerazione durante il fascismo nella configurazione di determinate fattispecie dove la vittima ha un ruolo attivo (es. la provocazione), pertanto deve, a sua volta, essere rieducata.

La vittimologia è una scienza che attraverso ricerche empiriche studia le caratteristiche, i rapporti e le interazioni tra vittima e autore di reato: in particolare analizza come talvolta il comportamento dell'autore e quello della vittima si influenzano reciprocamente nello sviluppo dei reati. Ovviamente queste considerazioni non hanno conseguenze in termini di “responsabilità” della persona offesa, sono necessarie ai fini

di una completa conoscenza delle motivazioni, caratteristiche del reo e strategie di intervento a sostegno della vittima sopravvissuta.

La vittimologia studia la fenomenologia della commissione di un delitto e, se ci sono, le conseguenze fisiche, psicologiche e sociali riscontrabili sulla vittima¹².

Secondo Sparks (1982) esiste una classificazione delle vittime in base ai comportamenti tenuti dal soggetto passivo:

- vittima che precipita la propria condizione
- vittima che facilita l'azione
- vittima vulnerabile
- vittima che offre l'opportunità all'agente
- vittima che attrae l'aggressore

Secondo Fattah, invece, ci sono delle vittime privilegiate, le quali presentano dei fattori di predisposizione; in particolare questi possono essere di tipo sociale, psicologici e biopsicologici.

Per quanto concerne i danni che la vittima subisce, si possono distinguere i danni primari, consistenti nelle conseguenze dirette che la fattispecie delittuosa produce, e i danni secondari, derivanti dal rapporto che la vittima si trova costretta ad instaurare con le istituzioni e le aggregazioni sociali. Spesso l'incapacità di queste strutture di fornire risposte adeguate, nella tutela della vittima, comporta un meccanismo di vittimizzazione secondaria.

Per quanto concerne la vittimizzazione primaria, non è costituita solo dalla lesione o dal pregiudizio subito dal bene giuridico tutelato dalla norma penale, ma anche da un danno di carattere psicologico. Ovviamente non esiste una “vittima-tipo” in grado di incarnare tutti i tipi di danni ipotizzabili, perché questi variano a seconda, non solo del tipo di delitto subito (si pensi ai delitti di matrice discriminante, che

¹² Vittime di crimini violenti. Aspetti giuridici, psicologici, psichiatrici, medico-legali, sociologici e criminologici, Maggioli Editore 2014. Casali- De Pasquali-Lembo.

sono ispirati ad un sentimento odioso per la vittima e per la società intera), ma sono anche variabili a seconda della vittima, che può risultare più o meno influenzata dalle conseguenze negative del reato.

Il meccanismo di vittimizzazione secondaria, invece, comprende le conseguenze negative derivanti dalla relazione che la vittima si trova costretta ad intrattenere con le istituzioni e le strutture della giustizia e l'impatto con i giudizi dell'opinione pubblica, che si interessa delle vicende giudiziarie tramite le notizie fornite dai mass media, i quali alimentano i sentimenti di insicurezza ma anche giudizi affrettati. Le vittime cosiddette vulnerabili, sono quelle esposte ad un rischio maggiore di vittimizzazione secondaria, a causa della freddezza con cui la loro situazione delicata può essere trattata non solo dalle forze di polizia e dagli organi di giustizia, ma anche dagli operatori socio-sanitari. Ovviamente può essere cagionata anche da una massiccia esposizione mediatica.

La vittimalistica, è quella particolare fase dell'indagine di tipo psico-criminologico che integra il sopralluogo tecnico-giudiziario: questa fase analizza la relazione vittima-autore precedente alla commissione del reato, valorizzando le informazioni che la vittima può fornire ai fini investigativi.

Per quanto concerne nel dettaglio la vittima del femminicidio, abbiamo già rilevato come la violenza di genere sia un fenomeno caratterizzato per la sua globalità: le vittime sono donne di diversa estrazione sociale, con diversi livelli di istruzione e di disponibilità economica. Non esiste una vittima tipo del femminicidio, proprio perché è un fenomeno che spesso può rimanere nascosto e svilupparsi nei contesti sociali e familiari meno sospettabili.

Le indagini dell'EURES e dell'ANSA hanno messo in evidenza cinque fattori di vulnerabilità, che rendono la donna più esposta alla violenza:

- comportamento contraddittorio o ambivalente (della donna)

- terrore (paura di intraprendere un percorso per uscire dalla violenza)
- assenza di servizi e strutture di assistenza alle vittime
- elementi oggettivi che costringono le donne a rivedere chi esercita la violenza
- una disabilità fisica o psichica, la dipendenza dall'alcol, l'uso di sostanze stupefacenti

Le donne che subiscono violenza tendono ad attivare inconsciamente dei meccanismi difensivi di negazione, scissione e rimozione: la donna tende a negare i comportamenti violenti, giustificandoli conseguenziali ai propri comportamenti inappropriati; successivamente tende a tenere separata la sfera emozionale che subisce la violenza, fino ad arrivare a negarla.

La vittima di violenza di genere è ad alto rischio di vittimizzazione secondaria, a causa dell'inadeguatezza delle strutture predisposte dal nostro ordinamento a rispondere alle istanze di tutela di questi soggetti passivi. Per questo è importante individuare i fattori di rischio, al fine di predisporre adeguati strumenti di intervento e sostegno delle vittime.

La violenza è un evento altamente traumatico che ha conseguenze nell'area cognitiva, emotiva, comportamentale e corporea.

Conseguentemente, spesso, si rende necessario un approccio multilivello che viene attuato anche mediante gruppi di sostegno che possono essere gestiti da ex vittime, da un esperto nel campo delle violenze di genere, gruppi con programmi strutturati con la presenza di un esperto.

Programmi di sostegno e aiuto vengono gestiti a cura dei centri antiviolenza, diffusi sul territorio italiano a livello locale, organizzati e finanziati, in parte, dai Comuni e per lo più autogestiti dalle associazioni no-profit e di volontariato. Il primo centro antiviolenza è

nato in Inghilterra nel 1972 e poi in Minnesota. In Italia si sono diffusi nel corso degli anni novanta allo scopo di dare assistenza alle donne vittime di violenza e ai loro figli.

Purtroppo nel nostro Paese non esiste un sistema di controllo e gestione di questi centri, a livello nazionale; non sono coordinati e sostenuti nella loro attività da alcun Ministero e manca qualsiasi forma di finanziamento a livello statale. Non c'è neanche un sistema di coordinamento che preveda l'emanazione di direttive e linee di intervento, tramite la pianificazione e la predisposizione di programmi omogenei e diffusi su tutto il territorio nazionale.

L'opera dei centri antiviolenza si svolge in maniera del tutto autonoma, con predisposizione di servizi peculiari a seconda dell'associazione che si occupa della loro gestione.

Nel corso della mia ricerca mi sono rivolta al centro antiviolenza della città di Livorno, al fine di comprendere meglio il funzionamento di queste organizzazioni e quali servizi vengono offerti alla cittadinanza.

Il Centro Donna nasce negli anni ottanta, come punto di incontro delle giovani attiviste femministe della città; da subito si presenta come un centro di aggregazione ideato per le donne, al fine di creare un luogo in cui poter discutere e confrontarsi sulle tematiche più sensibili attinenti alle donne e offrire gruppi di ascolto e sostegno.

Nel 2003 il bando comunale per la gestione del Centro Donna viene vinto dall'associazione Ippogrifo, associazione no profit nata nel 1987 a Livorno e operante già da tempo in vari settori della cultura e della promozione sociale, che attualmente si occupa della sua gestione.

Si occupa attivamente di aiutare e sostenere le donne e le madri che subiscono violenze, potendo disporre anche di un servizio educativo rivolto alla prima infanzia.

Tra i professionisti che operano a favore del Centro ci sono dei gruppi di avvocati, che si occupano di offrire un servizio di assistenza legale

gratuita a coloro che si rivolgono al centro, sia nell'ambito penale che nell'ambito privatistico.

C'è anche un gruppo di psicologi che offre assistenza mediante strumenti terapeutici individuali o di gruppi di sostegno.

Il Centro inoltre organizza seminari e laboratori di orientamento, rivolti a genitori e docenti, ma anche laboratori formativi di tipo teorico-esperenziale rivolti ad insegnanti, educatori e volontari impegnati in attività e servizi per minori e per le famiglie, allo scopo di fornire loro una formazione base, le conoscenze e le competenze per prevenire il disagio nei minori e promuovere la cultura della non violenza. Vengono gestiti anche gruppi di condivisione di esperienze come ad esempio quella separativa, dove si instaura un confronto su tematiche inerenti la separazione o in merito alla genitorialità. Ovviamente si tratta di gruppi aperti alla partecipazione di chiunque sia interessato.

Nel 2011 è nata anche LUI, Livorno Uomini Insieme, associazione che propone un'idea di cambiamento per tutti coloro che desiderino confrontarsi sul significato di essere maschi consapevoli e responsabili. Questa associazione offre dei gruppi di condivisione, dove si mettono in comune le proprie esperienze ed emozioni, e predispone dei progetti educativi: questi si propongono come strumenti di educazione al rispetto e alla non violenza, circa le tematiche di genere e altre forme di violenza, compreso il bullismo.

Inoltre è stato predisposto il PUM, Programma Uomini Maltrattanti, specificamente rivolto a persone che hanno o hanno avuto comportamenti violenti, anche nell'ambito relazionale. Questo programma offre un percorso che aiuta la fuoriuscita dai comportamenti violenti ed è completamente gratuito.

Il Centro Donna, inoltre, partecipa ad una serie di reti di promozione sociale come Albarosa, di cui fanno parte altri enti impegnati nel

sociale e reti di tipo istituzionale. Tra queste la Rete Istituzionale Provinciale che agisce contro ogni forma di reato. La rete Primo Protocollo anti violenza città di Livorno, coinvolge invece l'associazione Ippogrifo, l'Arma dei Carabinieri, la Questura di Livorno e l'Usl 6 in una rete che comprende strumenti di segnalazione reciproca di fenomeni di violenza; qualora una donna maltrattata si presenti al Centro Donna, questa viene informata circa la possibilità di denunciare i maltrattamenti e viene indirizzata presso gli uffici delle forze dell'ordine, così come queste informano dell'esistenza del Centro Donna e dei servizi che esso offre. Inoltre presso l'ospedale di Livorno è istituito uno speciale codice "Rosa", dedicato alle donne che portano segni di evidente violenza, che a sua volta fa scattare questi meccanismi informativi. Le istituzioni partecipanti a questa rete periodicamente si riuniscono ad un tavolo di coordinamento per studiare strumenti di intervento ed effettuare il bilancio dell'attività svolta; talvolta, se si rende necessario, può essere anche convocato d'urgenza al fine di intervenire a sostegno di situazioni segnalate particolarmente gravi, che potrebbero necessitare di un intervento immediato, al fine di garantire un completo coordinamento.

Infine il Centro Donna partecipa alla rete costituita al fine di offrire il coordinamento dei Centri anti violenza della regione Toscana, la Rete Ginestra, a cui partecipano anche LILITH, CIF e SABINE, centri di Empoli, Carrara e Montignoso.

3. L'AUTORE

Dalle ricerche svolte principalmente dai centri anti violenza emerge che più del 75% degli autori di violenze di genere non presentano alcuna caratteristica psicofisica alterata¹³.

13 Vittime di crimini violenti. Aspetti giuridici, psicologici, psichiatrici, medico-legali, sociologici e criminologici, Maggioli Editore 2014. Casale- De Pasquali-Lembo.

La violenza è lo strumento di difesa che molti di essi attivano di fronte alla fragilità e l'impotenza che l'emancipazione femminile genera in loro. Questi soggetti quasi sempre presentano una mentalità e un sostrato educativo di stampo maschilista e patriarcale, per cui considerano inaccettabile che la compagna o la moglie possa aspirare ad avere indipendenza sul piano lavorativo, economico e sociale: questa situazione di perdita del controllo li destabilizza al punto che l'unica risposta che riescono ad avere è quella del tentativo di ristabilire il controllo. Questo meccanismo avviene cercando di gestire in maniera paranoide e maniacale ogni aspetto della vita della compagna, con continui controlli sulle frequentazioni, sui movimenti e su ogni tipo di attività svolta in sua assenza; se questo controllo penetrante non produce i suoi frutti, abbiamo come conseguenza la violenza, che viene vista come l'unico strumento a disposizione per evitare la perdita definitiva del controllo. È la logica dell'intimidazione.

Spesso però, i soggetti violenti sono affetti da disturbi della personalità, come ad esempio il disturbo borderline di personalità, caratterizzato da una penetrante influenza in tutti gli aspetti della vita: il soggetto ha un'altalenante opinione di sé e degli altri, con tendenze repentine all'iperidealizzazione e alla svalutazione. Soffrono di sindrome dell'abbandono e sono instabili emotivamente e a livello affettivo. Tendono all'idealizzazione e al disturbo paranoide.

Quest'ultimo disturbo della personalità è anch'esso molto diffuso nei soggetti violenti, che manifestano, in questo caso, una particolare diffidenza nei confronti degli altri. Hanno pensieri negativi e di persecuzione e covano rancore nei confronti di chi ha loro rivolto un'offesa. L'autore di femminicidio affetto da personalità paranoide pensa continuamente di aver subito tradimenti, che la compagna sia ingrata nei suoi confronti e vede nell'omicidio lo strumento per far

cessare queste macchinazioni a suo scapito. La violenza è vista come uno strumento liberatorio e di punizione per le umiliazioni che la compagna gli ha inflitto.

Alla base dello sviluppo di questi disturbi spesso ci sono traumi infantili, come l'essere cresciuto in ambienti violenti o l'aver assistito a violenze e umiliazioni tra le figure genitoriali.

L'approccio che deve essere perseguito al fine di evitare il protrarsi di questa cultura della violenza, passa sicuramente attraverso lo smantellamento degli stereotipi sociali di uomo e donna e attraverso una ferma condanna delle violenze, qualsiasi forma esse assumano.

Forme di intervento potrebbero essere adottate già nelle scuole, proprio per bloccare il formarsi di queste categorie mentali che da troppi anni influenzano la nostra cultura.

CAPITOLO II

FEMMINICIDIO: ASPETTI PENALISTICI E PROCESSUALI

1. EXCURSUS NORMATIVO

La legislazione penale in materia di tutela delle donne ha subito, nel nostro Paese, una notevole evoluzione.

Siamo passati da una legislazione che prevedeva determinate fattispecie delittuose imputabili solo alle donne, ad avere provvedimenti normativi abrogativi di tali disposizioni, e introduttivi di norme garantiste del principio di uguaglianza formale e sostanziale, nonché rispettose dei diritti fondamentali dell'individuo; abbiamo assistito alla progressiva creazione di una legislazione improntata alla tutela della donna nei confronti delle violenze, che talvolta protegge la donna in quanto vittima principale di tali condotte, talvolta in quanto vittima vulnerabile accanto ad altri soggetti considerati più deboli, come i minori.

Per analizzare l'evoluzione in positivo, che il nostro sistema penalistico ha avuto, dobbiamo guardare al passato, al codice penale Rocco del 1930 nella sua versione originaria¹⁴.

Il codice penale del 1930 presentava tratti marcatamente autoritari di stampo fascista, che nel corso degli anni sono stati oggetto di pronunce di illegittimità costituzionale, in seguito all'entrata in funzione della Corte Costituzionale, o di vere e proprie istanze di riforma. Nella versione del 1930 erano previste delle fattispecie delittuose marcatamente discriminatorie, che ponevano la donna, addirittura, in una posizione di inferiorità rispetto all'uomo; facciamo riferimento al delitto di adulterio, imputabile alla moglie adultera, e confrontiamolo con il corrispondente reato di concubinato, imputabile invece al marito.

¹⁴ Fabio Basile, *Violenza sulle donne: modi, e limiti, dell'intervento penale*. In *Diritto Penale Contemporaneo*.

Art.559 c.p. Adulterio:

La moglie adultera [c.c. 151] è punita con la reclusione fino a un anno.

Con la stessa pena è punito il correo dell'adultera.

La pena è della reclusione fino a due anni nel caso di relazione adulterina.

Il delitto è punito a querela del marito [c.p. 120, c.p.p. 336].

Art.560 c.p. Concubinato:

Il marito, che tiene una concubina nella casa coniugale, o notoriamente altrove, è punito con la reclusione fino a due anni.

La concubina è punita con la stessa pena.

Il delitto è punibile a querela della moglie.

Innanzitutto, una considerazione va fatta in merito alla qualificazione come reato di un avvenimento strettamente legato alla vita privata, che dovrebbe esulare completamente dall'interesse del legislatore penale. Il bene giuridico protetto da queste norme appartiene ad una sfera oltre che personale, soprattutto privata e non si vede, nel nostro attuale ordinamento, come potrebbe essere considerata penalmente rilevante, una lesione al bene giuridico di riferimento, che è la fedeltà coniugale; l'unica rilevanza riconosciuta nel nostro sistema giuridico è di tipo privatistico, ai fini dell'addebito di una eventuale separazione, in quanto si tratta di una violazione dei propri obblighi coniugali. Se però guardiamo alle esperienze di altri Paesi, come ad esempio quelli di religione islamica, vediamo come la Sharia, tutt'oggi, preveda l'adulterio come reato punito con la pena di morte tramite lapidazione. Non deve stupire più di tanto questa disciplina previgente, se consideriamo il contesto storico-culturale in cui è nata.

Inoltre possiamo anche notare, come l'intervento penalistico si muovesse in forme discriminatorie: in primo luogo la donna veniva punita con la reclusione fino ad un anno anche in caso di un singolo

episodio di adulterio, mentre con la reclusione fino a due anni in caso di relazione adulterina. L'uomo invece veniva punito solo nell'ipotesi di relazione adulterina, con la reclusione fino a due anni, mentre gli eventi episodici di adulterio nei confronti della moglie, non venivano neanche presi in considerazione. Pertanto c'era una sorta di legittimazione al tradimento della moglie purché si prestasse la dovuta attenzione a non intrattenere una relazione extra coniugale.

La Corte Costituzionale con sentenza n. 126 del 1968, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo e secondo comma dell'art. 559 c.p.. Con la sentenza n. 147 del 1969, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del terzo e quarto comma dell'art. 559 c.p. e dell'art. 560 c.p.. Questo perché, ovviamente, si trattava di una disciplina che si rendeva espressione di un'epoca in cui la posizione della donna era subalterna rispetto a quella dell'uomo: un impianto incompatibile con il celebrato principio di uguaglianza formale e sostanziale (art. 3), affermato nella Carta Costituzionale del 1948.

Un altro ambito riformato nel senso della tutela della donna, è quello della prostituzione: gli artt. 531-536 erano inseriti nel Libro Secondo, Titolo IX, Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume; si tratta di una disciplina riformata dalla legge 20 febbraio 1958, n. 75 recante *abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui*. La legge, emanata per iniziativa della senatrice Merlin, abrogò i delitti di cui agli articoli sopracitati, individuando una nuova disciplina organica che tutela chi si prostituisce, punendo invece lo sfruttamento e il favoreggiamento della prostituzione. La legge Merlin ha anche predisposto la chiusura delle case di meretricio, che in precedenza erano diffuse sul nostro territorio, al fine di contrastare l'induzione alla prostituzione e il suo sfruttamento. Purtroppo non si è trattato di un intervento efficace, dal momento che ha portato alla diffusione della prostituzione sulle

strade, soprattutto di giovani immigrate, attratte in Italia con la promessa di una vita agiata o più spesso sotto minaccia di ritorsioni nei confronti della famiglia. Queste giovani donne subiscono ogni tipo di violenza da parte del loro “protettore” e spesso sono vittime di violenza anche da parte dei clienti, ma, ancora una volta, la tendenza a denunciare è pressoché nulla, a causa del timore di ritorsioni o a causa dell'irregolarità dei documenti che consentono il soggiorno nel nostro Paese.

Un'altra riforma molto importante per il nostro Paese è quella che ha interessato il diritto di famiglia, innescata dal referendum sul divorzio del 1974, ha portato all'emanazione della legge n. 151 del 1975. Prima della riforma un certo orientamento giurisprudenziale riteneva non configurabile la violenza sessuale tra coniugi (e continua ad esserlo in alcuni Stati federati degli USA); la giurisprudenza negava anche la configurazione della violenza sessuale nei confronti di una prostituta.

Inoltre, fattispecie come l'abuso di mezzi di correzione o di disciplina (art. 571 c.p.) e i maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) non trovavano, in passato, l'applicazione che hanno oggi, a causa di un certo orientamento giurisprudenziale che giustificava tali condotte violente in virtù del cosiddetto *ius corrigendi* nei confronti della moglie o dei figli. Questa teoria era diffusa a tal punto che alcuni studi criminologici hanno ipotizzano l'esistenza di un'esimente culturale, portando come esempio proprio questa pratica diffusa in passato nella cultura italiana e quella diffusa nei Paesi di religione islamica, dove è consuetudine impartire alle donne della famiglia un'educazione rigida che si basa sull'utilizzo di strumenti coercitivi e l'uso della violenza.

Un'altra fattispecie penalmente rilevante all'interno del codice Rocco, era costituita dall'**art. 587, omicidio e lesione personale a causa d'onore**:

Chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella

[c.p.540], nell'atto in cui ne scopre l'illegittima relazione carnale e nello stato d'ira determinato dall'offesa recata all'onore suo o della famiglia, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

Alla stessa pena soggiace chi, nelle dette circostanze, cagiona la morte della persona, che sia in illegittima relazione carnale col coniuge, con la figlia o con la sorella.

Se il colpevole cagiona, nelle stesse circostanze, alle dette persone, una lesione personale, le pene stabilite negli articoli 582 e 583 sono ridotte a un terzo [c.p. 63]; se dalla lesione personale deriva la morte, la pena è della reclusione da due a cinque anni.

Non è punibile chi, nelle stesse circostanze, commette contro le dette persone il fatto preveduto dall'articolo 581.

Questo articolo è stato abrogato dall'art.1 della L. 5 agosto 1981, n. 442, recante *abrogazione della rilevanza penale della causa d'onore*; praticamente questo dispositivo prevedeva una sorta di attenuazione alla cornice edittale prevista per i delitti di omicidio e lesioni personali nel caso in cui fossero stati perpetrati in uno stato d'ira cagionato dall'aver scoperto l'illegittima relazione carnale del congiunto. Addirittura la percossa non era neanche considerata punibile in questo caso. Questa configurazione era giustificata dal fatto che nel sistema previgente la violenza carnale e gli atti di libidine erano qualificati come delitti contro la moralità pubblica e il buon costume, pertanto si erano diffuse queste teorie che “giustificavano” tali condotte vendicative.

Sicuramente l'ambito maggiormente discriminatorio della nostra legislazione è stato quello della violenza carnale che dopo il 1996 è stato configurato come un delitto contro la libertà personale e l'autodeterminazione sessuale della donna.

Il codice Rocco, nella versione originaria, prevedeva l'istituto del matrimonio riparatore, **art.544 Causa speciale di estinzione del**

reato:

Per i delitti previsti dal capo primo e dall'articolo 530, il matrimonio, che l'autore del reato contraiga con la persona offesa, estingue il reato, anche riguardo a coloro che sono concorsi nel reato medesimo; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.

Questo istituto era previsto per salvaguardare l'onore della persona offesa, vittima di violenza sessuale, tramite la riparazione offerta dal matrimonio, che doveva avvenire, però, con l'autore del reato; quest'ultimo, inoltre, usufruiva dell'effetto della causa speciale di estinzione, per mezzo della quale venivano meno gli effetti penali del reato. Ovviamente si tratta di un istituto obsoleto e inconcepibile nel nostro attuale ordinamento, perché certamente la vittima di violenza sessuale non può trarre nessuna riparazione del bene giuridico tutelato, attraverso un matrimonio, per giungere con il proprio aguzzino. Inoltre la previsione dell'istituto come causa speciale di estinzione del reato era offensiva nei confronti della vittima stessa. Fortunatamente l'articolo è stato anch'esso abrogato per effetto dell'art.1 della L. 5 agosto 1981, n. 442 che abrogava la rilevanza penale della causa d'onore.

Ricordiamo che Franca Viola fu la prima donna italiana a rifiutare il matrimonio riparatore, accettando il rischio di essere additata come una “donna svergognata”, in quanto non più vergine e non sposata.

La disciplina della violenza sessuale fu profondamente modificata, come già detto, con la L. 15 febbraio 1996, n. 66, recante *norme contro la violenza sessuale*, che ha inserito gli articoli da 609-bis a 609-decies e 734-bis, tra i delitti contro la persona del Titolo XII.

Questa riforma ha innanzitutto posto l'attenzione sul “nuovo” bene giuridico che si prefigge di tutelare, cioè la persona in tutta la sua individualità e non come strumento di tutela di altri interessi, che nella

previgente disciplina erano la moralità pubblica e il buon costume. Inoltre è stata eliminata la distinzione tra violenza carnale e gli atti di libidine violenti (mentre la prima prevedeva una forma di compenetrazione carnale, i secondi comprendevano atti che fossero espressione di concupiscenza), evitando in capo alla persona offesa accertamenti umilianti¹⁵.

Successivamente sempre più interventi normativi si sono spinti a tutelare la donna, non in quanto tale ma in quanto soggetto vulnerabile: ricordiamo la L.3 agosto 1998, n. 269 recante *norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù*, che ha introdotto gli articoli da 600-bis a 600-septies; questa legge pone come bene giuridico tutelato, l'integrità e la libertà fisica e psicologica del minore. La successiva modifica si è avuta con la L. 38/2006, *disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet*, con cui, anche sulla spinta di alcuni atti di diritto internazionale, si è inteso dare una disciplina più rigorosa al contrasto allo sfruttamento sessuale dei minori.

In seguito l'attenzione è tornata a concentrarsi nei confronti della violenza tipica di cui la donna può essere vittima, in quanto soggetto più vulnerabile; tramite una serie di interventi normativi sono state tutelate una serie di situazioni in cui la donna si trova in posizione di debolezza rispetto al proprio aguzzino, come la violenza domestica o la nuova fattispecie introdotta dello stalking. In particolare, in riferimento a questa fattispecie, il legislatore ha dato una risposta al fenomeno, sempre più diffuso nel nostro Paese, degli atti persecutori, introducendo una fattispecie ad hoc al fine di contrastare queste condotte. Già molti altri Paesi si erano trovati a dover introdurre

15 Canestrari. Diritto Penale, lineamenti di parte speciale.

questa nuova fattispecie, a causa del limitato spazio di intervento di cui potevano disporre per la particolare configurazione di questo delitto, il quale non consentiva un intervento da parte delle forze di polizia, fino a che non fosse sfociato nella violenza o nell'aggressione; spesso però si trattava di un intervento tardivo e che non riusciva a tutelare adeguatamente la vittima. Così si è resa necessaria l'introduzione di una autonoma fattispecie che in Italia fa capo all'art. 612-bis.

Tra i principali interventi normativi ricordiamo: la L. 154/2001, recante *misure contro la violenza nella relazioni familiari*, che si prefigge di tutelare le vittime di violenza domestica, con interventi penalistici e procedurali.

La L. 228/2003, in materia di *misure contro la tratta di persone*, sostituisce gli artt. 600, 600-septies, 601 e 602 c.p..

La L. 7/2006, *disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile*, introduce gli articoli 582-bis e 583-ter e modifica il 604.

La L. 38/2009 come convertita dal decreto contenente misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori, introduce nel, nostro ordinamento l'art.612-bis che prevede il reato di stalking.

La L. 2 luglio 2010, n. 108 reca la *Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno* che abroga alcuni commi degli artt. 600, 601 e 602 e inserisce l'art. 602-ter.

La L. 172/2012, recante *Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento interno*.

Il D.L. 78/2013 recante *Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena* che ha aumentato la pena prevista per il delitto di atti persecutori portandola da quattro a cinque anni nell'ipotesi di cui al co.1¹⁶.

Abbiamo poi avuto la ratifica della Convenzione di Istanbul, con la L. 77/2013 e poi ovviamente il D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119, *in materia di sicurezza e di contrasto alla violenza di genere*.

2. ESCALATION DI VIOLENZA

Il femminicidio non è configurato come fattispecie tipica penalmente rilevante nel nostro ordinamento; in realtà non è contemplata dal sistema legislativo di quasi nessun paese del mondo, tranne alcune isolate eccezioni nell'America latina, dove le istanze riformatrici hanno introdotto simili fattispecie, che sono state però successivamente snaturate rispetto alla ratio originaria.

Nel nostro ordinamento quindi non esiste un delitto qualificabile come femminicidio, nel più ampio significato del termine, cioè reiterati episodi di violenza esponenziale nei confronti della donna in quanto tale, fino a giungere all'esito della morte della vittima. Il femminicidio per adesso resta interessante solo ai fini delle indagini criminologiche e come fenomeno di violenza che alimenta un sempre maggiore allarme sociale.

Nonostante il nostro codice penale non preveda il delitto di femminicidio, possiamo comunque affermare come la violenza, in generale e non solo nei confronti delle donne, non resti senza copertura di tutela: non viviamo in un Paese dove la violenza è tollerata o addirittura legittimata. Infatti sono comunque identificate come fattispecie tipiche, tutta una serie di condotte che rientrano tra

¹⁶ Bartolomeo Romano. Il contrasto penalistico alla violenza sulle donne. Archivio Penale 2014, n.1.

quelle che l'autore di femminicidio pone generalmente in essere.

È possibile individuare uno schema tipico del fenomeno *Femminicidio*, che si configura come una escalation di violenza che comprende quella psicologica, fisica ma anche morale. È un fenomeno che prevede episodi di violenza iniziali e in un certo senso anticipatori delle condotte successive; non si tratta di una condotta isolata ed episodica che esplose in maniera improvvisa e inevitabile, il *raptus*, piuttosto si tratta di un meccanismo di violenza consolidata e reiterata nel tempo che talvolta giunge all'apice della violenza e sfocia nell'omicidio. Potrebbe trattarsi addirittura di un fenomeno prevedibile ed evitabile, se fossero predisposti meccanismi che agevolino al massimo la denuncia della vittima, la quale, spesso, ha paura di ritorsioni o conseguenze sul suo nucleo familiare, e meccanismi di tutela che impediscano all'autore di condotte violente di costituire una reale minaccia alla vittima.

Trattandosi di un fenomeno ancora incerto nei suoi confini, il legislatore è cauto nei suoi interventi legislativi di tutela, perché il rischio è quello di ottenere un intervento penalistico troppo repressivo, attraverso l'aumento delle misure cautelari e precautelari o aumentando la cornice edittale, senza che però ci sia una reale conseguenza sull'incremento dell'efficacia general preventiva e special preventiva che la norma penale deve avere.

Lo schema delineato dal femminicidio è quello di una escalation di violenza che si compone di una serie di reati cosiddetti *spia*, indicatori dell'esistenza di una situazione di violenza che potrebbe esplodere fino alla conseguenza estrema dell'omicidio. Non è obbligatorio, ovviamente, che venga perpetrato un omicidio, spesso ci troviamo di fronte solo ad una situazione di violenza mediante maltrattamenti, senza che sia necessariamente commesso un evento ulteriore. Altre volte l'omicidio viene commesso e può presentarsi come omicidio

doloso o preterintenzionale; può essere anche un omicidio come conseguenza di altro delitto. Tuttavia dato costante è questa mancanza di episodicità, in quanto non sono eventi delittuosi isolati che si manifestano improvvisamente e con la massima intensità per poi cessare del tutto. Quando si parla di femminicidio, ci troviamo di fronte ad un fenomeno latente e persistente di violenza, soprattutto di tipo domestico, che spesso non viene denunciata e resta rinchiusa nel contesto familiare, di esclusivo appannaggio della vittima e ovviamente dell'autore di condotta violenta; talvolta vengono coinvolti anche i figli minori, se presenti, che innescano un'ulteriore problematica di tutela da parte del nostro legislatore, in quanto sono vittime della cosiddetta *violenza assistita*, che ha conseguenze psicologiche sulla vittima, la quale spesso sviluppa traumi e ha una possibilità maggiore di essere a sua volta vittima o autrice di condotte violente, come rivelano alcune indagini epidemiologiche e criminologiche.

Questo fenomeno di violenza latente comincia a manifestarsi proprio tramite i cosiddetti reati spia, come i maltrattamenti contro familiari e conviventi, i quali vengono posti in essere tramite una serie di altre condotte delittuose come le percosse, l'abuso di mezzi di correzione o disciplina, la violazione degli obblighi di assistenza familiare, la lesione personale e la violenza privata, abbiamo poi le molestie, la minaccia, lo stalking, l'abuso e la violenza sessuale e la mutilazione degli organi genitali femminili. Già la denuncia di tali reati dovrebbe innescare un meccanismo di controllo idoneo a tutelare la vittima nei confronti dell'autore di condotta violenta, proprio per evitare il reiterarsi di tali episodi ed uno sviluppo con conseguenze più gravi.

3. REATI SPIA

Di seguito procederemo ad un'analisi dei *reati spia* maggiormente

riconducibili ad una situazione di femminicidio.

I reati spia per lo più configurano una situazione che, presso la nostra società, viene comunemente definita di violenza domestica, cioè un rapporto di convivenza domestica in cui uno dei due partner si pone in una posizione di abuso; la relazione può essere di diverso tipo dal momento che nella società attuale non è più diffusa solamente la famiglia tradizionale, ma esistono anche rapporti di convivenza che si qualificano quali coppie di fatto, che stanno ottenendo un progressivo riconoscimento giuridico e la tutela che viene attribuita alla famiglia tradizionale. Per cui gli episodi di violenza domestica sono potenzialmente riscontrabili presso una pluralità di situazioni che comunque presuppongono una convivenza.

La violenza domestica può esplicarsi attraverso una pluralità di modalità che non sono tutte fattispecie penalmente rilevanti: violenza sessuale, aggressione fisica, minacce, stalking, intimidazione, controllo, deprivazione economica, trascuratezza e violenza psicologica. Come già detto, non tutte queste forme di violenza vengono penalmente sanzionate dal nostro ordinamento, anzi le forme di violenza psicologica e intimidazione sono totalmente trascurate se non nella configurazione degli atti persecutori, che devono essere tali da ingenerare un perdurante e grave stato d'ansia o di paura e ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o altrui. Tuttavia non corrisponde ad una situazione di violenza psicologica, che rimanda ad uno stato di sudditanza della vittima, la quale viene costantemente denigrata e manipolata, fino ad autoconvincersi della propria inferiorità. Le teorie più recenti parlano di *effetto gaslight* che configura una manipolazione mentale o emotiva tale da rendere la vittima, oggetto del partner abusante e insicura delle proprie percezioni. Difficilmente la vittima di gaslighting si rende conto della manipolazione mentale cui viene sottoposta, perché il meccanismo

manipolativo inizia ad agire in maniera subdola e incontra una maggiore o minore resistenza da parte della vittima, a seconda del soggetto con cui ci si confronta. Generalmente le leve utilizzate per far capitolare la vittima sono il *senso di colpa* e la *paura*: la paura conduce all'insicurezza e all'incertezza, mentre il senso di colpa induce all'accondiscendenza e alla sottomissione e rende inquieto chi lo vive. La condotta del gaslighter è finalizzata all'umiliazione della propria vittima e può atteggiarsi, a seconda dei casi, come il bravo ragazzo, l'adulatore o l'intimidatore: generalmente dissimula la violenza dietro condotte apparenti di altruismo e bontà; attraverso questo comportamento pone in essere la forma di violenza più subdola che è in grado di generare una totale dipendenza fisica e psicologica della vittima. È una forma di abuso psicologico che ingenera un danno psichico-esistenziale, tanto che la vittima giunge al punto di non percepire neanche più la violenza. Anche se non viene di fatto perpetrata alcuna condotta di violenza fisica, in realtà questa sudditanza psicologica ha conseguenze gravi sulla psiche della vittima che sviluppa, comunque, traumi.

Il gaslighting viene riconosciuto come fenomeno interessante ai fini delle indagini criminologiche però in ambito giurisprudenziale non è riconosciuto come fattispecie di reato. Nonostante la mancanza di un riconoscimento giuridico formale, le azioni del gaslighter possono essere fatte rientrare in una serie di fattispecie penalmente rilevanti come *violazione degli obblighi di assistenza familiare*, **art.570 c.p.**, *maltrattamenti contro familiari e conviventi*, **art. 572 c.p.** e *atti persecutori*, **art.612-bis c.p.**¹⁷.

Come analizzato, il fenomeno del femminicidio, tende maggiormente a configurarsi all'interno di contesti dove si sviluppano situazioni di

17 Vittime di crimini violenti. Aspetti giuridici, psicologici, psichiatrici, medico-legali, sociologici e criminologici. Legale Penale 2014. Casale- De Pasquali-Lembo.

violenza domestica; abbiamo anche riscontrato l'esistenza di una struttura tipica del femminicidio, articolata nella reiterazione di reati spia che possono condurre all'estrema conseguenza dell'omicidio.

Dal momento che, però, le forme di violenza domestica sono molteplici e, come abbiamo già visto, non sono tutte condotte che integrano fattispecie penalmente rilevanti, dobbiamo concentrarci, nell'analisi della struttura del femminicidio, su quei reati spia che integrano fattispecie tipiche e anti-giuridiche per il nostro diritto penale. Procederemo di seguito all'analisi delle più ricorrenti fattispecie integranti i reati spia.

3.1 MALTRATTAMENTI E QUESTIONE DELLA RILEVANZA DELL'ESIMENTE CULTURALE

Il nostro codice penale prevede all'articolo 572 la fattispecie di maltrattamenti nei confronti di un familiare o di una persona convivente; il testo di questo articolo è stato riformato per opera della L. 1 ottobre 2012, n. 172 di ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa *per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale*, la Convenzione di Lanzarote. Il testo previgente dell'**art. 572** rubricato **Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli**, recitava:

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia (540), o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se dal fatto deriva una lesione personale grave (583), si applica la reclusione da quattro a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima (583, 2co.), la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni.

Il nuovo testo dell'**art.572**, **maltrattamenti contro familiari e conviventi**, recita:

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da due a sei anni.

[La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di un minore degli anni quattordici.]

Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni.

Questo novellato testo abbraccia in primis una concezione di persona della famiglia non più tradizionalmente limitata a coniugi, consanguinei, affini, adottati e adottanti, ma un'interpretazione estensiva anche nei confronti di soggetti legati da un qualsiasi vincolo di parentela, nonché ai domestici purché ci sia un rapporto di *convivenza*, che diventa un requisito molto importante ai fini dell'applicabilità della fattispecie. Il secondo comma dell'articolo è stato abrogato ad opera del D.L. 14 agosto 2013, n. 93 come modificato dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119.

Questo articolo si inserisce all'interno del Libro Secondo, Titolo XI, Capo IV *Dei delitti contro l'assistenza familiare*, anche se alcuni teorici riterrebbero più funzionale una sua collocazione tra i delitti contro la persona (Pisapia). Secondo Mantovani, invece, la collocazione sarebbe impropria in quanto il bene giuridico tutelato si estende all'integrità fisica e morale delle vittime.

In realtà il problema della collocazione nasce già con il codice

Zanardelli, quando si sviluppa il dibattito, in sede di lavori preparatori, circa un maggior disvalore espresso dalle condotte di maltrattamenti nei confronti dei familiari, rispetto alle stesse condotte perpetrate nei confronti di estranei. Nel codice Rocco, viene poi inserito nei delitti contro la famiglia¹⁸.

Passando all'esame della fattispecie disciplinata da questo articolo, notiamo che per quanto riguarda i soggetti del reato, il soggetto agente viene individuato con *chiunque* anche se si ritiene, in via giurisprudenziale, che si debba trattare comunque di un soggetto legato alla vittima da un rapporto di parentela o quanto meno di convivenza o di autorità. Allo stesso modo il soggetto passivo può essere una persona della famiglia nel senso più ampio, cioè legato da un vincolo che parte dalla mera convivenza e non implica obbligatoriamente una relazione di parentela. Il vincolo applicativo è dato dalla convivenza o stabile coabitazione.

Per quanto concerne l'elemento oggettivo, la condotta tipica consiste nel maltrattare, cioè umiliare con aperta ostilità, e presuppone la presenza di una serie di atti lesivi dell'integrità fisica, delle libertà e del decoro del soggetto passivo, nei cui confronti viene posta in essere una condotta di sopraffazione sistematica e programmata, tale da rendergli la vita e l'esistenza particolarmente dolorose. Rilevante a tal fine è l'abitudine della condotta che caratterizza e unifica i diversi atti vessatori.

È un *reato proprio*, perché può essere commesso solo da chi esercita un certo potere nei confronti del soggetto passivo; *di mera condotta*, perché si perfeziona con la semplice esecuzione dell'azione illecita; *a forma libera*, perché può essere compiuto con qualunque azione idonea al raggiungimento dello scopo. Si *consuma* nel momento in cui cessano gli atti di maltrattamento e il *tentativo* non è ammissibile.

¹⁸ Elena Salemi, maltrattamenti contro familiari e conviventi. Altalex.

L'*elemento soggettivo* è il *dolo generico*, inteso come coscienza e volontà di sottoporre la vittima a una serie di sofferenze fisiche e morali in modo continuativo e abituale, sì da lederne la personalità. Il delitto di maltrattamenti e quello di lesioni possono concorrere materialmente tra loro, poiché le lesioni personali volontarie non costituiscono sempre elemento essenziale del delitto di maltrattamenti¹⁹.

Sotto il profilo processuale le novità sono costituite dall'innalzamento della cornice edittale per l'ipotesi semplice, l'introduzione di una speciale aggravante del delitto di omicidio volontario, in base alla quale l'omicidio consumato in occasione di maltrattamenti è punito con l'ergastolo, l'ampliamento delle ipotesi dell'arresto in flagranza ad opera della L. 119/2013 al delitto di maltrattamenti e di atti persecutori, e l'ampliamento del termine di prescrizione che è stato raddoppiato per effetto della legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote. Il reato resta procedibile d'ufficio.

Con riferimento al delitto di maltrattamenti un interessante spunto di riflessione viene fornito dal dibattito circa la possibile esclusione del dolo a causa della cosiddetta *esimente culturale*.

Partiamo dal riferimento alla sentenza n. 26153 del 2011 della VI Sezione della Corte di Cassazione: il Tribunale di Foggia con una sentenza del 2005 aveva condannato N.C. alla pena di un anno e otto mesi di reclusione per i delitti di maltrattamenti in famiglia e lesione aggravata in danno alla moglie A.D.G. ritenuti unificati nel vincolo della continuazione. La Corte d'appello di Bari aveva successivamente confermato la decisione del giudice di primo grado, motivo per cui il difensore aveva presentato ricorso in Cassazione rilevando una serie di motivi di ricorso; tra questi a noi interessa la lamentata inosservanza dell'art. 572 c.p., per mancanza dell'elemento oggettivo e soggettivo

¹⁹ Codice penale spiegato. Casa Editrice La Tribuna.

del reato. La Corte rigetta gli altri motivi di ricorso e per quanto riguarda nello specifico l'esistenza dell'esimente culturale si afferma: **il ricorrente per un verso, assume l'episodicità degli atti maltrattanti realizzati dall'imputato e, per altro verso, attribuisce i suoi comportamenti a espressione della condizione socio-culturale del C., invocando, al fine di escludere l'elemento soggettivo del reato la considerazione della moglie da parte dell'imputato, *come un oggetto di sua esclusiva proprietà (...) frutto di una condizione di subcultura (...),* tanto che allorquando la figlia ha iniziato a tenere, secondo il padre, uno stile di vita libertino si è avuta la reazione del padre che temeva di perdere, come in effetti ha poi perduto, il controllo della situazione. Si assume in ricorso che le emergenze processuali depongono per l'essere commessi gli episodi di cui trattasi in condizioni psicologiche particolari, quali sono le situazioni suscitate da quella subcultura dell'imputato, che lo portava a ritenere che le liti familiari o le decisioni in famiglia potessero e dovessero essere assunte in quella maniera.**

Per quanto riguarda l'elemento oggettivo, i giudici di merito hanno accertato che l'imputato, aveva cominciato a vessare la propria moglie già due giorni dopo il matrimonio, proseguendo per tutti i trent'anni della convivenza in una sistematica e abituale condotta offensiva, aggressiva e violenta, tanto da procurarle ripetutamente sofferenze psichiche e lesioni fisiche.

Quanto all'aspetto soggettivo, osserva il Collegio che atteggiamenti derivanti da subculture in cui sopravvivono autorappresentazioni di superiorità di genere e pretese da padre/marito-padrone non possono rilevare né ai fini dell'indagine sull'elemento soggettivo del reato (nella fattispecie dolo generico, pacificamente sussistente secondo la ricostruzione dei giudici di merito) né a quella concernente l'imputabilità dell'imputato,

peraltro mai messa in dubbio dalla stessa difesa.

Il fatto che tali atteggiamenti siano proseguiti per ben trent'anni – costituendo perciò il costume abituale di un anacronistico pater familias maschilista e intollerante, refrattario alla modificazione del costume e alla vigenza delle leggi della Repubblica che hanno progressivamente dato attuazione al principio costituzionale di uguaglianza tra coniugi – lungi dal potersi considerare una scriminante o un'attenuante, è stata correttamente valutata dai giudici di merito ai fini dell'intensità del dolo e dell'entità della sofferenza e del danno patiti dai familiari conviventi.

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di 1000 euro, in relazione alla natura delle questioni dedotte.

Altrettanto interessante è un articolo di commento a questa sentenza che analizza la rilevanza della cultura ai fini della valutazione dell'elemento soggettivo, analizzando anche le esperienze di stati esteri²⁰. L'analisi dell'autrice parte dalla possibile configurazione di reati culturalmente orientati e dal riscontro che nel nostro codice penale non si rinvencono istituti volti ad attribuire valore alla motivazione culturale. Inoltre il generale atteggiamento giurisprudenziale è di escludere ogni possibilità di tale rilevanza, giustificandolo sulla base dell'art. 5 c.p., che esclude l'invocazione dell'ignoranza della legge penale a propria discolta oltre che l'inesistenza di una attenuante o una esimente culturale codificata all'interno del codice penale. Nonostante questo orientamento giurisprudenziale granitico si erano registrate una serie di sentenze che prendevano in considerazione il fattore religioso, sociale e culturale

²⁰ Flavia Piqué. La subcultura del marito non elide l'elemento soggettivo del reato di maltrattamenti né esclude l'imputabilità del reo. Cassazione Penale n. 09 – 2012.

come attenuante. Di fatto non si è riconosciuta l'esistenza di una esimente culturale, anche perché non c'è stato nessun intervento normativo di codificazione in tal senso, solo che nel corso della cognizione processuale, questa viene tendenzialmente estesa anche ad aspetti concernenti la dimensione socioculturale e religiosa del reo per garantire una ricostruzione più ampia e accurata dei fatti e dell'elemento soggettivo del reato nonché una determinazione della pena ex art. 133 c.p., più aderente al caso concreto.

L'autrice rileva come l'unica definizione di cultura giuridicamente rilevante sia quella dell'UNESCO, *insieme dei tratti distintivi spirituali, materiali, intellettuali e affettivi che caratterizzano una società o un gruppo sociale e che include, oltre alle arti e alle lettere, modi di vita di convivenza, sistemi di valori, tradizioni e credenze*. Pertanto la cultura, come elemento penalmente rilevante è necessariamente la cultura di un gruppo, conseguentemente la commissione di un reato sarà culturalmente orientata solo se risulti che ogni altro componente del gruppo, in virtù delle sue convinzioni, avrebbe tenuto la stessa condotta dell'imputato in presenza della medesima situazione. Quindi il reato culturalmente motivato deve essere commesso da un soggetto immigrato di un determinato gruppo etnico, ma da questa nozione devono rimanere esclusi gli illeciti e i reati commessi da terroristi e dai delinquenti ideologici, perché si tratta di mezzi per destabilizzare le strutture politiche e di governo del Paese considerato avverso.

La giurisprudenza ha escluso di poter far riferimento alla scusante della ignoranza inevitabile della legge penale perché in queste situazioni è più imputabile ad una carenza di socializzazione in un certo senso colpevole del soggetto che pur avendo modo e tempo, non si è informato sulle leggi del Paese. Pertanto la giurisprudenza ha rivolto l'attenzione alle cause di giustificazione del *consenso*

dell'avente diritto e l'esercizio di un diritto, che sono però inidonee in quanto non vengono praticamente mai integrate dai casi concreti che sono stati sottoposti a giudici italiani. Unanime è invece l'opinione che esclude di poter ricondurre la motivazione culturale all'infermità mentale, in quanto la diversità culturale non può essere accostata alla diversità che integra una anormalità patologica.

L'esperienza statunitense da anni riconosce e applica la *cultural defense* che opera come strumento di esclusione e diminuzione della responsabilità penale quando un soggetto non può motivarsi in modo conforme al precetto penale a causa del proprio orientamento socioculturale o religioso. È emblematico il caso Kimura del 1985, di una donna che aveva tentato di commettere lo *oyaku-shinju*, omicidio-suicidio a tutela dell'onore familiare dei figli e proprio a causa del tradimento del coniuge. La donna aveva ucciso i figli ma non era riuscita a suicidarsi e per questo fu condannata per omicidio volontario ma attenuato perché la sua capacità di intendere e volere venne ritenuta compromessa dalla volontà di attenersi ai propri dettami culturali. Questo è anche il problema del sistema statunitense che, ha sì il pregio di riconoscere la rilevanza della diversità culturale, agendo però a volte con una forzatura delle categorie tradizionali, come nel caso concreto la configurazione di una incapacità di intendere e volere.

L'autrice prosegue la sua analisi e precisa che il dolo di cui all'art. 572 c.p., è un dolo generico integrato dalla volontà di porre in essere condotte lesive o offensive della dignità e della libertà della persona: si chiarisce che il dolo non può essere eliso da una *mens rea* riconducibile a queste subculture in cui sopravvivono concezioni di superiorità di genere. La Corte, prosegue l'autrice, esclude che questa subcultura possa avere anche un valore attenuante, neanche prendendo in considerazione le diverse tradizioni che regolano i rapporti

familiari. Sulla base dell'art.133 c.p., si stabilisce che il giudice nel commisurare la pena deve tener conto non solo della gravità del reato ma anche della capacità a delinquere del colpevole che va desunta: dai motivi a delinquere e dal carattere del reo; dai precedenti penali e giudiziari e dalla condotta antecedente e susseguente al reato; dalle condizioni individuali e familiari di vita del reo. Questo riferimento alle condizioni di vita e alla condotta consente di tener conto della rilevanza di motivazioni culturali e religiose; solo che questa rilevanza potrebbe non solo far attenuare la pena ma anche farla scivolare verso il massimo previsto dalla cornice edittale: questo essenzialmente perché l'articolo in questione detta una disciplina ambigua soggetta a diversi tipi di interpretazione. Il criterio interpretativo che va adottato deve, come sempre, rivelarsi costituzionalmente orientato, pertanto il riferimento va all'articolo 27 Cost. il quale sancisce il principio che la responsabilità penale è personale, con la conseguente irresponsabilità per fatto altrui e il corollario del divieto di infliggere pene esemplari. Ne consegue che il giudice non potrà infliggere al reo una pena più grave rispetto a quella derivante dal fatto in concreto commesso; la stessa finalità rieducativa, sottolinea l'autrice, non potrà mai portare ad una pena che ecceda la gravità del fatto concreto.

Questa digressione offre la possibilità di aprire una riflessione in merito alla tematica dei reati culturalmente orientati: si tratta di reati quasi sempre commessi da soggetti immigrati all'interno di una società diversa, che commettono reati spinti da un processo motivazionale di adeguamento al proprio credo religioso o culturale. Ci troviamo di fronte a comportamenti che sono perfettamente leciti per chi li pone in essere, in quanto la cultura di riferimento a cui sente di appartenere li consente, mentre la società all'interno della quale si inserisce li considera illeciti.

Esiste un movimento sociale nato dalle rivendicazioni di alcune classi

sociali, denominato *multiculturalismo*, che cerca di dare una soluzione ai conflitti tra gruppi diversi e in particolare all'istanza rivolta al diritto penale che si trova a fronteggiare un comportamento penalmente rilevante commesso da un soggetto che invece non ne percepisce il disvalore, a causa della sua cultura di appartenenza. Ci sono due correnti contrapposte che cercano di dare risposta a questa domanda e sono il comunitarismo e l'universalismo.

Il *comunitarismo* è un movimento di pensiero che ritiene si debba dare valore giuridico ad ogni minoranza, in quanto è l'unico modo per tutelare l'individuo in maniera completa. Deve essere adottato il principio di uguaglianza in senso sostanziale per quanto riguarda le differenze culturali: se gli individui devono essere trattati in modo uniforme, per farlo è necessario tenere in considerazione le origini culturali del singolo. Il comunitarismo parte dal presupposto che ciò che uno fa è giusto perché frutto dell'educazione ricevuta; questa sua appartenenza non deve essere annullata ma al contrario valorizzata; corollari di questi presupposti sono la valorizzazione dell'identità di appartenenza e il principio di uguaglianza sostanziale. L'applicazione assoluta di questa teoria porta però all'intolleranza, in quanto il singolo deve comportarsi esclusivamente come la sua comunità si aspetta da lui, anche a discapito della sua volontà di discostarsi dai dettami del gruppo. L'identità della cultura deve sopravvivere anche di fronte alla scelta del singolo di non appartenere più ad essa: viene negata la possibilità di scelta al singolo.

L'altra corrente è quella dell'*universalismo*, che parla di valori naturali propri di ogni individuo, pertanto potenzialmente estensibili a tutte le culture. Questi valori naturali fanno parte del singolo in quanto essere umano e non in quanto appartenente ad una determinata cultura, pertanto sono valori propri dell'essere umano. L'idea positiva di questa cultura consiste nella possibilità di costruire un orizzonte comune di

diritti che incardinano valori riconosciuti da tutti; l'idea negativa, invece, consiste nella costruzione di uno Stato che individui questi diritti universali e che crei delle procedure per attuare in concreto questi diritti: si tratta però di uno Stato ascetico, privo della capacità di interloquire con le reali identità dei soggetti che ne fanno parte.

Pertanto la risposta che queste correnti danno alla domanda di partenza, cioè come deve comportarsi lo Stato di fronte a reati culturalmente orientati, è opposta: per il comunitarismo ogni condotta è legittimata perché i valori di riferimento sono quelli della comunità di appartenenza, mentre per l'universalismo la condotta è legittima solo se rispetta i diritti universali.

In realtà queste correnti devono essere considerate come teorie relative, in grado di interagire tra loro. Per farlo devono trovare un punto in comune, costituito dalla finalità di tutela del singolo individuo, e spogliarsi dei loro aspetti negativi cioè per il comunitarismo l'idea che l'identità culturale deve sopravvivere a prescindere dalla scelta del singolo e per l'universalismo, l'idea che ci siano diritti che non possono essere riplasmati sull'idea dell'identità culturale. L'universalismo è posto come fondamento e limite di un'area in cui intervengono le istanze del comunitarismo: l'universalismo continua a svolgere il suo ruolo centrale di salvaguardia dei diritti fondamentali, mentre il comunitarismo ha il ruolo di portare la novità che viene dall'identità culturale di appartenenza. L'universalismo richiede che affinché si possa parlare di identità culturale di appartenenza, l'individuo vi abbia liberamente aderito, non può essergli imposta l'appartenenza ad un gruppo; solo con questo presupposto può intervenire l'istanza comunitarista che non deve comunque contrapporsi o ledere i diritti inviolabili della persona che l'universalismo ha tracciato.

L'ultima riflessione investe, infine, la necessità che le istanze culturali

siano filtrate attraverso le categorie penalmente rilevanti, in quanto non possono essere affidate alla discrezionalità del giudice.

Secondo alcuni autori il motivo culturale può essere inserito all'interno delle *cause di giustificazione*: queste sono quelle ipotesi che rendono lecito per l'intero ordinamento un fatto che ha offeso un bene giuridico. Creando una causa di giustificazione ad hoc, si potrebbe arrivare ad affermare che la commissione di un fatto sulla base di un condizionamento culturale scrimini il soggetto e renda lecito un fatto offensivo. In realtà questa categoria non si presta a filtrare l'istanza culturale perché abbiamo rilevato in precedenza, come le identità nuove possano entrare nella società ma debbano muoversi nel perimetro dei diritti fondamentali delineati dall'universalismo; pertanto se configuriamo una lesione di un bene giuridico tutelato da un diritto inviolabile, non è possibile delineare una causa di giustificazione perché altrimenti il comunitarismo sovvertirebbe le regole poste dall'universalismo.

Un'altra categoria in cui l'istanza culturale potrebbe essere fatta rientrare è quella delle *ipotesi scusanti*, che escludono la colpevolezza. Il reato è costituito da fatto tipico, antigiuridico e colpevole: la colpevolezza esiste quando il soggetto è imputabile, ha commesso il fatto per dolo o colpa ed è rimproverabile, cioè ha commesso il fatto in assenza di cause scusanti (ipotesi che eliminano il giudizio di rimprovero). La causa scusante afferma che chiunque al suo posto si sarebbe comportato alla stessa maniera: analizza quindi il processo motivazionale, per stabilire che quel soggetto non è rimproverabile; in tal senso il motivo culturale diventa la causa scusante per non considerare quel soggetto rimproverabile. Quindi il soggetto ha sì, commesso un reato, spinto però da un processo motivazionale alterato che fa sì che il giudice riconosca che chiunque al posto del soggetto agente avrebbe agito così. In realtà questa conclusione non è del tutto

convincente perché il processo motivazionale che viene preso in considerazione nelle cause scusanti, ha indotto il soggetto a ledere un bene giuridico tutelato dall'ordinamento per preservare un altro. Qui viene meno proprio il presupposto: l'identità culturale in sé non è un bene giuridico riconosciuto ma è il metodo mediante il quale il multiculturalismo fa filtrare le istanze individuali nella cornice dell'universalismo. Se noi riconoscessimo l'esimente culturale tra le ipotesi scusanti, si legittimerebbe la possibilità di considerare non rimproverabile un soggetto che ha commesso una lesione di un bene giuridico, riconosciuto da un diritto fondamentale, alla luce della tutela della preservazione della propria identità culturale e non di un bene giuridico riconosciuto dall'ordinamento. Si metterebbe la tutela della persona in secondo piano rispetto al bene culturale; per cui anche le ipotesi scusanti non sono il luogo idoneo per inserire l'esimente culturale.

L'ultima categoria cui si può fare riferimento per inserire l'esimente culturale, è quella della *non punibilità*, la categoria del bisogno della pena che richiede che questa oltre ad essere meritata dal soggetto, sia anche utile all'ordinamento. È il luogo in cui ci si chiede se la pena nei confronti di un soggetto che viene da una cultura diversa, che si merita perché ha infranto il nostro diritto penale, possa essere anche utile per l'ordinamento. Qui interviene un'altra istanza che è quella della mediazione: il soggetto spesso non avverte il disvalore insito nella sua condotta, perché non comprende ciò che è considerato sbagliato per il nostro ordinamento. La mediazione offre quindi la possibilità al soggetto che viola determinate disposizioni, di poter essere messo a contatto con la cultura dello Stato in cui vive e poter essere rieducato al rispetto dei valori propri della società in cui si inserisce. Ovviamente questa mediazione deve essere bilaterale e paritaria e lo stato italiano deve riconoscere una serie di diritti che non fanno parte

di quelli inviolabili di una persona per poter mettere in discussione altri diritti che sono imprescindibili. Questo perché se un soggetto che viene da una cultura diversa si sente emarginato, quella emarginazione farà sì che quella norma non sarà mai proiettata nei suoi valori di riferimento.

Per quanto concerne la situazione europea vediamo che l'Inghilterra presenta un impianto multiculturalista associato al sistema del precedente giurisprudenziale vincolante che non utilizza la codificazione, pertanto il risultato è una giurisprudenza piuttosto disomogenea perché per alcuni reati viene fatta rilevare la motivazione religiosa, mentre per altri no. In Francia l'impostazione è di tipo universalista, per cui l'identità culturale non ha alcun significato; si applica il principio di uguaglianza formale ed ogni individuo si deve spogliare della propria identità culturale per appartenere pienamente ad uno stato che è in grado di offrire a tutti i suoi cittadini uguali diritti che sono fondamentali per ogni individuo. In Germania c'è disinteresse per la cultura di appartenenza e si applica il principio di uguaglianza formale; l'unico ambito in cui rileva l'identità culturale è quello del diritto del lavoro. In Italia invece osserviamo degli inasprimenti delle pene per i delitti attinenti alla tutela della persona mentre per altri lo Stato assume un atteggiamento aperto e liberale.

3.2 ABUSO DEI MEZZI DI CORREZIONE O DI DISCIPLINA

Art. 571 c.p., abuso dei mezzi di correzione o di disciplina:

Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi.

Se dal fatto deriva una lesione personale, si applicano le pene stabilite negli articoli 582 e 583, ridotte a un terzo; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da tre a otto anni.

L'interesse legittimo tutelato da questa norma è l'integrità fisica di determinati soggetti che si trovano in una particolare posizione nell'ambito di un rapporto familiare o di diversa natura. Mentre tradizionalmente, questi soggetti erano sottoposti allo ius corrigendi riconosciuto in capo a coloro che potevano vantare nei loro confronti una posizione di autorità, attualmente l'ambito di applicazione di questo articolo risulta limitato, in quanto si esclude totalmente l'utilizzo di mezzi correttivi nell'ambito di alcune relazioni. È più frequente che qualora ci si trovi di fronte all'utilizzo di questi mezzi di per sé già illeciti, e considerati abnormi, vengano applicati i corrispondenti reati di percosse, ingiurie, minacce ecc.

L'elemento oggettivo consiste in una condotta di abuso dei mezzi di correzione tale da poter provocare un pericolo di una malattia del corpo o della mente; la malattia fisica consiste in uno stato patologico dell'organismo, tale da provocarne una menomazione, mentre la malattia psichica è un'alterazione più o meno cronica della psiche che comporta uno squilibrio psicologico e mentale. È una nozione più ampia di quella adottata per la configurazione della fattispecie di lesione personale.

Sono considerate circostanze aggravanti, l'arrecare una lesione personale o il fatto che ne derivi la morte.

Secondo la sent. 16491 del 2005 della Cassazione, si configura l'abuso dei mezzi di correzione e di disciplina anche qualora venga mantenuto per un tempo apprezzabile un comportamento doloso, attivo od omissivo, che consiste nell'umiliare, svalutare, denigrare e sottoporre a sevizie psicologiche un bambino, causandogli pericoli per la salute, anche se commesso con l'intenzione correttiva o disciplinare.

È un *reato proprio*, che può essere commesso solo da soggetti titolari dello *ius corrigendi*; è un *reato di pericolo* perché richiede l'offesa in senso giuridico del bene protetto; è di *mera condotta*, perché si perfeziona con la semplice esecuzione dell'azione illecita. Si *consuma* nel momento in cui viene realizzato l'atto di abuso che provoca il pericolo di una malattia e il *tentativo* è ammissibile. L'*elemento soggettivo* è il *dolo generico*, consistente nella coscienza e volontà di sottoporre la vittima ad una serie di sofferenze fisiche e morali in modo abituale, instaurando un sistema di sopraffazioni e vessazioni che avviliscono la sua personalità; inoltre deve escludersi che l'intenzione dell'agente di agire al fine educativo sia da considerare elemento dirimente della fattispecie in esame rispetto ad altre fattispecie violente: devono essere considerati tali solo quelli che per loro natura tradiscono l'importante e delicata funzione educativa²¹.

3.3 VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE

L'art. **570 c.p.**, violazione degli obblighi di assistenza familiare, stabilisce:

Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori, o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da 103 euro a 1032 euro.

Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:

- 1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge;**
- 2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al**

²¹ Codice penale spiegato. Casa Editrice La Tribuna.

coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato di un'altra disposizione di legge.

Secondo la dottrina, la fattispecie di cui al presente articolo può essere integrata mediante diverse condotte:

- *abbandono del domicilio domestico o condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie tale da integrare una sottrazione agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori o alla qualità di coniuge.* Consiste nell'allontanamento ingiustificato e prolungato del soggetto dal tetto familiare; il domicilio, generalmente, viene definito come il luogo principale degli interessi di una persona, ma in questo caso, è più assimilabile al concetto di dimora, luogo ove si trova una persona, purché in via non passeggera. La condotta contraria all'ordine e alla morale delle famiglie non è di facile individuazione ma si ritiene comprenda i casi di concubinato e adulterio.
- *Malversazione o dilapidazione dei beni del figlio minore, del pupillo o del coniuge.* La malversazione consiste nel compiere atti che rappresentano una cattiva gestione dei beni mobili o immobili dei soggetti indicati, estrinsecantesi nell'appropriazione o nella distrazione degli stessi utilizzati a proprio profitto. La dilapidazione consiste nello sperperare senza alcun controllo il patrimonio delle persone richiamate, fino a dissiparlo parzialmente o totalmente.
- *Mancata somministrazione dei mezzi di sussistenza ai figli minori, inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge.* La

nozione di mezzi di sussistenza comprende solo ciò che è necessario per garantire la soddisfazione delle esigenze elementari dei familiari dell'obbligato nel momento storico in cui il fatto avviene; va tenuta distinta dalla nozione civilistica di mantenimento, che si fonda sulla valutazione comparativa delle condizioni socio-economiche dei coniugi. La fattispecie delittuosa si integra solo laddove siano sussistenti lo *stato di bisogno* dell'avente diritto alla somministrazione e la *concreta capacità economica* dell'obbligato a fornirglieli.

Si tratta di condotte autonome legate però dall'esigenza di tutelare l'interesse del singolo ad essere assistito dai propri familiari dal punto di vista fisico, economico e morale.

L'interesse tutelato è la salvaguardia della famiglia contro le gravi violazioni degli obblighi giuridici previsti dal codice civile e derivanti dal vincolo matrimoniale.

Secondo la giurisprudenza, invece, la varietà dei fatti incriminabili si riferisce ad un unico titolo di reato, avente come contenuto fondamentale tipico l'inosservanza cosciente e volontaria dei vari obblighi familiari scaturenti dal matrimonio o dal rapporto di parentela.

È un *reato comune* perché può essere commesso da chiunque; è un *reato di danno*, perché richiede l'offesa in senso naturalistico del bene protetto; di *mera condotta*, perché si perfeziona con la semplice esecuzione dell'azione illecita; *permanente*, perché la consumazione si protrae nel tempo; di *natura sussidiaria*, perché trova applicazione solo quando non si configura una forma di reato più grave.

Si *consuma* nel momento in cui la condotta illecita viene a cessare e il *tentativo* è configurabile.

L'*elemento soggettivo* è il *dolo generico*, inteso come coscienza e

volontà del fatto tipico previsto dalla norma incriminante²².

3.4 PERCOSSE

Art. 581 c.p., percosse:

Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 309 euro.

Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato.

Il bene giuridico tutelato è l'integrità fisica dell'individuo contro aggressioni che si traducono in una violenza nei confronti del suo corpo. È un bene costituzionalmente rilevante dal momento che l'art.32 Cost., *tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività*. Con questa fattispecie si mira a tutelare l'intangibilità del corpo umano.

L'elemento oggettivo consiste in una condotta che si sostanzia nel percuotere taluno, senza però provocare una malattia nel corpo o nella mente: le percosse sono azioni violente idonee a provocare sensazioni fisiche di dolore, senza conseguenze morbose.

Il secondo comma, invece, stabilisce che la norma non trova applicazione quando la violenza si configura come elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro reato.

La distinzione tra il reato di lesioni e quello di percosse sta nell'evento: nelle lesioni si identifica in una malattia del corpo o della mente, mentre nelle percosse è una mera sensazione dolorosa con esclusione della malattia, che è condizione essenziale per la configurazione della fattispecie.

Un profilo peculiare è quello delle percosse inferte nell'ambito

²² Codice penale spiegato. Casa Editrice La Tribuna.

dell'attività sportiva violenta: la ratio della non punibilità viene ravvisata nel consenso o nell'esercizio di una facoltà, purché l'attività sia esercitata nel rispetto delle regole del gioco.

Un altro aspetto rilevante sta nel fatto che l'atto del percuotere può concretare anche una lesione dell'onore e della dignità: in tal senso lo schiaffo può essere qualificato come percossa o come ingiuria (art. 594 c.p.)²³.

È un *reato comune*, perché può essere commesso da chiunque; *di danno*, perché richiede l'offesa in senso naturalistico del bene protetto; *di mera condotta*, perché si perfeziona con la semplice esecuzione dell'azione illecita; *a forma libera*, perché può essere compiuto con qualunque condotta idonea al raggiungimento dello scopo.

Si *consuma* nel momento in cui si realizza l'atto del percuotere e il *tentativo* è configurabile. L'*elemento soggettivo* è il *dolo generico*, inteso come coscienza e volontà di percuotere taluno²⁴.

3.5 LESIONE PERSONALE E PROBLEMATICHE DEL CONTAGIO DA VIRUS HIV

Art. 582, lesione personale:

Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.

Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel n. 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Art. 583, circostanze aggravanti:

La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a

²³ Canestrari. Diritto penale lineamenti di parte speciale.

²⁴ Codice penale spiegato. Casa Editrice La Tribuna.

sette anni:

- 1. se dal fatto deriva una malattia che mette in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a quaranta giorni;**
- 2. se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;**
- 3. [se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto.]**

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

- 1. una malattia certamente o probabilmente insanabile;**
- 2. la perdita di un senso;**
- 3. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;**
- 4. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso;**
- 5. [l'aborto della persona offesa].**

Anche qui l'interesse tutelato è l'integrità fisica dell'individuo.

L'elemento oggettivo consiste in una condotta che si sostanzia nel cagionare a taluno una lesione personale dalla quale deriva, appunto, una malattia del corpo o della mente. L'evento- malattia è l'elemento che contraddistingue il reato di lesioni da quello di percosse; punto fondamentale è la determinazione del concetto di malattia: secondo un certo orientamento, per malattia si intende una qualsiasi alterazione, non solo funzionale ma anche meramente anatomica, dell'organismo²⁵. Tra le malattie del corpo rientrano le fratture ossee, le contusioni, le ecchimosi, gli ematomi, mentre tra quelle mentali sono comprese le

²⁵ Relazione ministeriale al codice del 1930.

nevrosi traumatiche, le alterazioni psichiche temporanee, gli shock. Secondo un altro orientamento medico- legale, la nozione di malattia viene circoscritta alla sola menomazione funzionale, ed è una nozione più restrittiva accolta anche dalla Cassazione²⁶.

È un *reato comune*, perché può essere commesso da chiunque; *di danno*, perché richiede l'offesa in senso naturalistico del bene protetto; *di evento*, perché si perfeziona con la verifica dell'evento dannoso; *a forma libera*, perché può essere realizzato con qualunque condotta idonea al raggiungimento dello scopo. Si *consuma* nel momento in cui è cagionata una malattia e il *tentativo* è ammissibile. L'*elemento soggettivo* è il *dolo generico*, inteso come coscienza e volontà di provocare a taluno lesioni personali²⁷.

Una questione particolare si pone in riferimento alla responsabilità penale per lesioni nell'ambito di attività tipiche ai sensi della fattispecie ma giuridicamente autorizzate, come l'attività medico-chirurgica: la dottrina ha fatto rientrare questa ipotesi nelle cause di giustificazione codificate di cui agli articoli 51 (esercizio del diritto), purché ci sia consenso del paziente 50 (consenso dell'avente diritto) e 54 (stato di necessità). Alla stessa maniera vengono fatte rientrare nelle cause di giustificazione di cui agli articoli 50 e 51, le lesioni cagionate nello svolgimento di attività sportiva violenta.

Per quanto concerne le circostanze aggravanti delineate dall'**art. 583 c.p.**, secondo la giurisprudenza non è delineata un'autonoma fattispecie penalmente rilevante, come invece ritiene la dottrina, perché prevede semplici circostanze che non implicano una modificazione dell'essenza del reato di lesioni personali ma sono solo particolarità.

Una tematica molto attuale riguarda i profili problematici di responsabilità da trasmissione del virus HIV, nell'ipotesi in cui un

²⁶ Canestrari. Diritto penale lineamenti di parte speciale.

²⁷ Codice penale spiegato. Casa Editrice La Tribuna.

soggetto sieropositivo, consapevole del suo stato, trasmetta il virus volontariamente senza informare gli altri. Il Canestrari offre una ricostruzione accurata della problematica, analizzando i diversi profili di rilevanza:

- ***Soggetto attivo***: il portatore del virus deve essere consapevole del proprio stato. In presenza di questa condizione, gli viene riconosciuto un obbligo di informazione nei confronti dei partner; se assolve questo dovere non è più considerato incriminabile. Altra problematica è se sia configurabile un obbligo di tenersi informato in capo a tutti i cittadini o a chi tema di aver contratto l'infezione, prima di avere altri rapporti sessuali. Secondo i diffusi punti di vista non si può parlare di un onere in capo ai cittadini, così come non è possibile una configurazione di soggetti a rischio;
- ***Soggetto passivo***: il consenso del partner, informato, esclude la punibilità solo se si ammette un'applicazione analogica dell'art.50 c.p., oltre il limite dell'art. 5 c.c.. Rileva anche il consenso del partner, non direttamente informato, che si sia autoesposto al pericolo; anche se in realtà questo aspetto è estremamente dubbio nei casi in cui l'alea di rischio non sia così chiaramente rilevabile.
- ***Condotta incriminabile***: va limitata al caso di contatto sessuale non protetto e non informato. Dubbio è il profilo dell'onere di preventiva informazione anche qualora vengano assolte opportune cautele (**safer- sex**).
- ***Fatto di lesione***: problema della qualificazione della condotta che comporta il contagio; ci si chiede se sia lo stesso della fattispecie di lesioni personali. Una questione pone il fatto che lo stato di sieropositività, di per sé, non integra una malattia, che invece viene qualificata come tale, nel caso di

manifestazione dell'AIDS conclamato.

- **Nesso eziologico:** occorre dimostrare che la malattia, contratta per contagio, sia riconducibile proprio alla specifica condotta di quel partner. Allo stato attuale delle conoscenze è discutibile l'utilizzo del paradigma esplicativo della sussunzione sotto leggi scientifiche; il lungo periodo di incubazione (che è variabile da caso a caso) è asintomatico e comporta ulteriori difficoltà di accertamento del contagio. Il problema primario è di stabilire la stessa direzionalità del rapporto causa-effetto, e la progressione degli accadimenti.

Per superare questo impasse, nella prassi (soprattutto la giurisprudenza tedesca), si configura il tentativo di lesione, accontentandosi della mera idoneità ex ante della condotta.

- **Evento ulteriore:** al contagio spesso segue la manifestazione della malattia e se ciò avviene ne consegue la morte. Si tratta di evento non voluto, per cui si ravvisa la struttura del reato aggravato dall'evento: morte come conseguenza del reato di lesione, art. 584 c.p. Piuttosto raramente è configurabile un *dolo intenzionale*, è più frequente un *dolo eventuale*, ogni volta che il soggetto agente abbia accettato il rischio di verificazione della lesione. Secondo una prospettiva più moderna, invece, il dolo eventuale è configurabile quando il soggetto ha assunto un rischio non consentito (es. pratiche sessuali non episodiche e particolarmente rischiose, senza l'adozione di misure precauzionali)²⁸.

Una ulteriore questione rilevante e attinente alla problematica del contagio da virus HIV, riguarda la spinosa questione del prelievo ematico obbligatorio in caso di violenza sessuale, nei confronti dell'autore di tale fattispecie di reato, al fine di scongiurare il contagio

²⁸ Canestrari. Diritto penale, lineamenti di parte speciale p. 461-471.

nei confronti della vittima. Il dibattito parlamentare precedente all'entrata in vigore della legge 15 febbraio del 1996, n. 66 recante *norme contro la violenza sessuale*, si era incentrato sulla possibilità di introdurre un'attenuazione di pena per chi si fosse sottoposto spontaneamente a questo accertamento e l'introduzione di un'aggravante nell'ipotesi dell'evento di contagio. La ratio della previsione contenuta nell'**articolo 16**, della presente legge, **“L'imputato per i delitti di cui agli articoli 609 bis secondo comma, 609 ter, 609 quater e 609 octies del codice penale è sottoposto, con le forme della perizia, ad accertamenti per l'individuazione di patologie sessualmente trasmissibili, qualora le modalità del fatto possano prospettare un rischio di trasmissione delle patologie medesime”**, è la tutela della vittima rispetto al pericolo di contrarre il virus HIV o altre malattie sessualmente trasmissibili in seguito alla violenza sessuale subita. Ovviamente questa previsione è concepita per favorire un tempestivo intervento di tipo terapeutico per cercare di scongiurare al massimo, le conseguenze negative derivanti dalla contrazione di questi tipi di malattie. Questa previsione dell'articolo 16, è stata sottoposta all'opera di demolizione della Corte Costituzionale che con la sentenza n. 238 del 1996, è intervenuta in merito alla questione dei prelievi coattivi di campioni biologici che comportassero un momento di coazione sulla persona. Questa sentenza, in particolare, dichiarò l'incostituzionalità dell'articolo 224, co.2, c.p.p., nella parte in cui consentiva che il giudice, nell'ambito di operazioni peritali, potesse disporre al fine di consentire il prelievo coattivo, l'adozione di misure incidenti sulla libertà della persona che veniva ad esse sottoposta; secondo la Corte tali tipi di accertamento dovevano essere svolti nel rispetto della riserva assoluta di legge, in quanto potenzialmente contrastanti con gli articoli 13 e 23 della Costituzione, pertanto si censurava la previsione

processuale nella parte in cui non si stabilivano tassativamente per legge i casi e i modi mediante i quali, tali tipi di accertamento dovevano essere in concreto svolti²⁹. Di fatto la mancanza di una previsione espressa circa le modalità attraverso le quali gli accertamenti e i prelievi potevano essere svolti, ha comportato l'impossibilità di attuare ogni tipo di accertamento coattivo perché il nostro legislatore per molto tempo è rimasto inerte di fronte al vuoto normativo che si era così creato. La mancanza del consenso al prelievo, bloccava ogni possibilità di effettuare tali tipi di accertamento in assenza del consenso dell'avente diritto, in quanto si tratta di un accertamento che interviene sulla sua libertà personale, limitandola anche se comunque in maniera lieve. Questa totale limitazione aveva indotto la polizia giudiziaria ad adottare modalità diverse per rinvenire tale materiale al fine della prosecuzione delle indagini.

Si è dovuto attendere l'intervento del legislatore con la l. 85/2009 che ha previsto i poteri di disporre un prelievo coattivo sulla persona, in capo al PM, nell'osservanza della riserva di legge e di giurisdizione, all'articolo 359 bis c.p.p.

Per quanto concerne nello specifico il prelievo ematico di cui si discuteva precedentemente, si deve rilevare come esso non rientri nella specifica disciplina processuale, perché tali accertamenti vengono svolti nell'assoluta necessità di assicurare la prova dei fatti o la prosecuzione delle indagini, mentre il prelievo ematico si pone nella ratio di consentire alla vittima di tutelarsi dal punto di vista terapeutico. Proprio per questo motivo non rientra nella disciplina processuale, quindi si deve ritenere che il prelievo ematico possa essere richiesto nei confronti di un soggetto condannato pur tuttavia non essendo neanche in tale ipotesi obbligatorio.

²⁹ Ferrua- Marzaduri- Spangher. La prova penale. Giappichelli.

3.6 VIOLENZA PRIVATA

Art. 610 c.p., violenza privata:

Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata se concorrono le condizioni previste dall'articolo 339.

L'interesse tutelato da questo articolo è la libertà morale, aspetto peculiare della libertà individuale, intesa come possibilità di autodeterminarsi liberamente secondo la propria volontà. Si mira a punire qualsiasi condizionamento illecito della libertà psichica della persona.

L'elemento oggettivo consiste in una condotta volta a:

- *costringere altri a fare qualcosa*: si viola la libertà morale del singolo imponendogli di tenere un certo comportamento. Il *fare* comprende qualsiasi comportamento attivo;
- *costringere altri a tollerare qualcosa*: si viola la libertà morale del singolo imponendogli di permettere il compimento di una determinata azione od omissione. Il *tollerare* rimanda alla concezione di una situazione non voluta dal soggetto passivo, estranea alla vittima;
- *costringere altri ad omettere qualcosa*: si viola la libertà morale del singolo imponendogli di omettere qualcosa.

Il presupposto per l'integrazione della fattispecie criminosa è che la condotta sia compiuta con violenza o minaccia.

La violenza è una coazione di tipo fisico o psichico con cui un soggetto impone ad altri di compiere una determinata azione contro la propria volontà. Come specificato dalla Suprema Corte, la violenza necessaria per integrare la fattispecie non è solo quella fisica che si

rivolge direttamente alla vittima, ma anche quella diretta a persone o cose diverse dalla vittima e ricomprende, inoltre, l'uso di mezzi anche anomali purché diretti ad esercitare pressione sulla volontà della vittima.

La minaccia, invece, è un atto intimidatorio che provoca turbamento e spavento, in grado di preannunciare alla vittima la verifica di un evento indesiderato.

È un *reato comune*, perché può essere commesso da chiunque; *di danno*, perché richiede l'offesa in senso naturalistico del bene protetto; *di evento*, perché si perfeziona con la verifica dell'evento dannoso; *a forma vincolata*, perché la condotta tipica è prestabilita dal legislatore.

Si *consuma* nel momento in cui si realizza la costrizione e il *tentativo* è configurabile.

L'*elemento soggettivo* è il *dolo generico*, inteso come coscienza e volontà di coartare la volontà altrui³⁰.

3.7 MINACCIA

Art. 612 c.p., minaccia:

Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a 1032 euro.

Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno e si procede d'ufficio.

Anche qui l'interesse tutelato è la libertà morale, intesa come libera autodeterminazione del singolo individuo. La norma è intenzionalmente generica e sussidiaria, in quanto volta a punire ogni forma di coazione che si concretizza nella minaccia di un male ingiusto, un danno inteso come lesione di un bene di natura personale

30 Codice penale spiegato: Casa Editrice La Tribuna.

o patrimoniale. La condotta deve indicare che il male è dipendente dalla volontà dell'agente e la minaccia è idonea a determinare il danno ingiusto (è un reato di pericolo). Occorrerà tener conto delle circostanze del caso concreto e delle condizioni psicologiche della vittima³¹.

La condotta può essere posta in essere mediante diverse modalità: scritti, parole, disegni, gesti ecc., e la sua idoneità a suscitare turbamento deve essere valutata non in concreto ma secondo un giudizio ex ante, tenuto conto di tutte le circostanze.

Sono circostanze aggravanti la minaccia grave, dove la gravità viene valutata in considerazione del turbamento psichico provocato nel caso concreto; e i casi previsti dall'articolo 339.

È un *reato comune*, perché può essere commesso da chiunque; *di pericolo*, perché richiede l'offesa in senso giuridico del bene protetto; *di mera condotta*, perché si perfeziona con la semplice esecuzione dell'azione illecita; *a forma vincolata*, perché la condotta tipica è prestabilita dal legislatore.

Si *consuma* nel momento in cui la volontà altrui viene coartata e il *tentativo* è di dubbia configurabilità.

L'*elemento soggettivo* è il *dolo generico*, inteso come coscienza e volontà di minacciare la volontà di taluno³².

3.8 STALKING

Art. 612 bis, atti persecutori:

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato d'ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo

³¹ Canestrari. Diritto penale lineamenti di parte speciale.

³² Codice penale spiegato. Casa Editrice La Tribuna.

congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, *anche* separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa *ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.*

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. *La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma.* Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

Il nostro legislatore con questa norma ha inteso dare una risposta omogenea a quella già data da altri ordinamenti penalistici stranieri, al problema crescente dello stalking, comportamento assillante e invasivo della vita altrui realizzato mediante la reiterazione insistente di condotte intrusive³³. Questo articolo è stato introdotto dall'articolo 7 del D.L. 23 febbraio 2009, convertito nella L. 23 aprile 2009, n. 38; le ultime modifiche (riportate in corsivo nel testo) sono state apportate dal D.L. 14 agosto 2013, n. 93 come convertito dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119 (*vedi infra per l'analisi delle recenti modifiche*).

33 Garofoli 2009.

Lo scopo della norma è sanzionare i comportamenti di minacce o molestie reiterate prima che sfocino in condotte più gravi; il comportamento di stalking presenta molte sfaccettature nelle modalità attuative e comportamentali del soggetto attivo. Si configura comunque come un reato abituale, e le condotte devono essere tali da ingenerare *un perdurante e grave stato di ansia e di paura*: è un elemento della fattispecie del tutto incentrato su condizioni psichiche del soggetto passivo. L'elemento oggettivo si sostanzia in condotte che ingenerano un fondato timore di un male grave senza però integrare i reati di lesioni o maltrattamenti³⁴. Elementi necessari sono quindi la reiterazione e l'idoneità della condotta a ingenerare lo stato d'ansia e il timore di un male più grave.

L'elemento soggettivo è costituito dal dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di porre in essere i singoli atti e la condotta risultante dal loro insieme, che significa coscienza e volontà di sottoporre abitualmente la vittima ad una condotta offensiva³⁵.

La L. 38/2009 contiene anche una tutela anticipata a favore della persona offesa che, finché non venga proposta querela, può rivolgersi al questore perché venga emanato un provvedimento di ammonimento nei confronti dell'autore, e la misura cautelare di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa; altre misure, prevalentemente procedurali, sono state assunte per effetto della nuova L. 119/ 2013 che analizzeremo nel successivo paragrafo.

Lo stalking è un fenomeno prevalentemente proprio del mondo occidentale, nonché figlio del tempo moderno, perché strettamente legato ad un'evoluzione che sta avvenendo all'interno della società; la cultura occidentale sta assistendo ad una progressiva disgregazione di quelli che sono sempre stati i ruoli tradizionali, derivanti dalla posizione centrale che la famiglia ha sempre rivestito presso la nostra

34 Canestrari. Diritto penale lineamenti di parte speciale.

35 Codice penale spiegato. Casa Editrice La Tribuna.

società. Dal momento che il ruolo della donna è stato ribaltato, ha iniziato ad esuberare dai rigidi margini che erano stati imposti dalle stratificazioni culturali del passato, si è ingenerato disordine e irrequietezza, avvertiti soprattutto dall'uomo *fragile*, incapace di adattarsi e tollerare questa modificazione sociale.

Quando si analizza un fenomeno come lo stalking, non si deve però prescindere dall'analisi del comportamento dell'autore del reato e in particolare, si deve prestare attenzione al processo di formazione che ha condotto lo stalker ad agire così. Generalmente l'educazione che un individuo riceve dalla propria famiglia, comprende anche le tradizioni, le credenze e talvolta può tramandare anche schemi distruttivi, rendere il minore vittima di violenza assistita può ingenerare in lui traumi, che potrebbero avere risvolti nella sua attitudine relazionale futura. Spesso gli stalker sono soggetti che hanno ricevuto questi messaggi distorti e cercano di compensare le mancanze relazionali di cui sono stati in passato vittime, proiettando queste loro necessità nei confronti della vittima dei loro atti persecutori. Attraverso un'approfondita analisi del sostrato culturale dello stalker e un'analisi dei comportamenti concreti da esso adottati, potrebbe rendersi più agevole la comprensione delle dinamiche che spingono un determinato soggetto a compiere determinati atti, anche in un'ottica preventiva di ulteriori eventi.

È anche vero che spesso questi comportamenti persecutori vengono adottati all'interno delle dinamiche familiari, cioè in contesti in cui la persona dovrebbe, in linea tendenziale, sviluppare un maggior senso di rassicurazione e non dover temere alcun tipo di violenza da parte del proprio partner; eppure spesso è proprio un soggetto che è stato legato da un precedente vincolo di tipo sentimentale, a rendersi autore della condotta di atti persecutori, e proprio in tale direzione si è mossa la riforma del D.L. 93/2013, che ha dato rilievo, ai fini dell'integrazione dell'aggravante speciale, agli atti persecutori

perpetrati da persona legata da relazione affettiva alla persona offesa. Il reato di stalking può essere preso come simbolo della necessaria tutela anticipata, in quanto si tratta di una fattispecie che punisce un *mero* comportamento persecutorio dell'autore del reato; di fatto non viene commesso alcun atto violento che possa far presagire la pericolosità del suo autore e quindi possa far, conseguentemente, scattare la necessità di una tutela per la vittima. Tuttavia il carattere assunto dalla persecuzione, che si rende tale da ingenerare un *fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva*, ci fa capire qual è il livello di tutela che l'ordinamento intende predisporre. Attraverso l'allarme sociale che era stato lanciato da numerose vittime di questi comportamenti persecutori, si è giunti a riconoscere una forma di tutela anticipata, prima che tali condotte possano sfociare in eventi ulteriori magari di vera e propria violenza fisica (perché in passato la polizia giudiziaria poteva intervenire a tutela della vittima solo quando l'autore avesse adottato un concreto comportamento violento, in quanto la mancata predisposizione di una fattispecie ad hoc disciplinante lo stalking, rendeva impossibile ogni forma anticipata di tutela).

Questa forma di tutela anticipata è anche giustificata sulla base del secondo elemento che caratterizza la fattispecie, ossia l'idoneità della condotta a comportare l'alterazione delle proprie abitudini di vita. In tal senso la nuova riforma ha introdotto un'ulteriore aggravante che fa riferimento al fenomeno del cyberstalking, cioè perpetrato tramite mezzi di comunicazione di massa o social network. In realtà la critica non ha ben compreso la necessità dell'introduzione di questa specifica aggravante speciale, forse perché non riesce a comprendere a fondo la capacità, di questo tipo di *persecuzione tecnologica*, di poter influire negativamente sulle abitudini di vita di un individuo nell'era moderna

(certamente anche per colpa dell'importanza che la società attuale conferisce a tali strumenti di comunicazione sociale). Esemplificativo in tal senso è un caso affrontato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 32404 del 16 luglio 2010, dove si tratta di un caso di stalking perpetrato per mezzo di strumenti prevalentemente tecnologici: e-mail, sms, telefonate, facebook. Queste condotte avevano addirittura costretto la vittima a licenziarsi dal posto di lavoro a causa della diffusione presso l'ufficio di un cd contenente immagini intime della stessa. Nel caso di specie, per la prima volta, la Cassazione prende atto della potenzialità di questi strumenti al fine dell'integrazione del reato in questione.

Questo reato è esemplificativo di come la tutela anticipata possa di fatto prevenire le conseguenze dannose nei confronti della vittima; le conseguenze non devono essere obbligatoriamente di tipo lesivo dell'integrità psicofisica della persona offesa ma possono essere anche di diverso tipo, come vediamo nello stalking, ad esempio di carattere patrimoniale: nel caso di specie hanno comportato la perdita del lavoro. Non per questo è una situazione meno meritevole di tutela; anzi, è probabilmente auspicabile che si riesca sempre più ad anticipare la tutela ad un momento precedente alla commissione di un fatto ulteriore e inevitabile.

3.9 MOLESTIE

Art. 660 c.p., molestia o disturbo alle persone:

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a 516 euro.

L'interesse tutelato è l'ordine pubblico. L'elemento oggettivo è costituito da ogni comportamento idoneo ad arrecare molestia o

disturbo in luogo aperto al pubblico o per mezzo del telefono.

La molestia è ogni attività che alteri dolorosamente o fastidiosamente l'equilibrio psico-fisico di una persona. La petulanza è un modo di comportarsi, impertinente, pressante e indiscreto, idoneo ad importunare il soggetto che ne è vittima. La nozione di altro biasimevole motivo, è atto a ricomprendere ogni riprovevole motivo giustificativo di tale condotta. Secondo l'orientamento della Cassazione, non rientra nella fattispecie l'invio di messaggi di posta elettronica, perché non può essere assimilata al fatto integrante la molestia per via telefonica.

È un *reato comune*, perché può essere commesso da chiunque; *di danno*, perché richiede l'offesa in senso naturalistico del bene protetto; *di evento*, perché si perfeziona con la verifica dell'evento dannoso; *a forma libera*, perché la condotta tipica non è prestabilita dal legislatore.

Si *consuma* nel momento in cui la molestia o il disturbo vengono arrecati. L'*elemento soggettivo* è esclusivamente il *dolo specifico*, perché il soggetto attivo deve agire per petulanza o per un altro motivo biasimevole³⁶.

3.10 ABUSO E VIOLENZA SESSUALE

La disciplina dei reati in materia di violenza sessuale è stata profondamente innovata dalla L. 15 febbraio 1996, n. 66. La nuova normativa pone al centro dell'interesse tutelato la persona nella sua individualità e non come strumento per tutelare altri beni, come era in precedenza, quando la tutela era rivolta alla moralità pubblica e al buon costume. Adesso sono considerati reati contro la dignità della persona, che trovano il discrimine fondamentale nel consenso espresso consapevolmente dalla vittima; inoltre vengono tutelati quei soggetti

36 Codice penale spiegato. Casa Editrice La Tribuna.

che non sono in grado di esprimere consapevolmente il loro consenso, cioè i minori. Altro snodo centrale della riforma si è incentrato sulla perseguibilità, con l'alternativa della querela di parte o dell'iniziativa d'ufficio: le due strade praticabili avevano entrambe aspetti positivi e negativi sul piano della tutela e dei risvolti nei confronti della vittima. Secondo alcuni la procedibilità d'ufficio tutelava la vittima, togliendola dall'obbligo di scegliere se denunciare o meno; secondo altri invece poteva ledere il soggetto che si ritrovava obbligato a dover vivere il processo e subire un meccanismo di vittimizzazione secondaria: in tal senso si riteneva che rimettere l'iniziativa processuale ad una querela di parte fosse più rispettosa della volontà del singolo di autodeterminarsi. Il nostro codice penale offre soluzioni diverse: prevede la procedibilità a querela di parte che è anche irrevocabile e tutela le vittime più deboli con la predisposizione del meccanismo di procedibilità d'ufficio in determinate ipotesi.

La struttura portante del delitto di violenza sessuale è data dall'**art. 609bis c.p., violenza sessuale**:

Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali.

- 1. Abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;**
- 2. traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.**

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

La norma contempla due distinte figure di violenza sessuale:

- *violenza sessuale per costrizione*, individuata dal primo

comma, consistente nella realizzazione di una condotta di violenza, minaccia o abuso di autorità tale da comportare la costrizione al rapporto sessuale indesiderato. Per integrare la fattispecie non è sufficiente il semplice dissenso della vittima, perché la costrizione deve avvenire secondo le specifiche modalità che vengono individuate: violenza, minaccia o abuso di autorità. La violenza presuppone l'uso della forza fisica idonea a vincere la resistenza del soggetto passivo; la minaccia prevede la prospettazione di un male futuro tale da coartare la volontà della vittima. Per quanto riguarda l'abuso di autorità si discute se questa nozione ricomprenda solo quella pubblica o anche quella privata, anche se sembra più condivisibile l'interpretazione estensiva che configura l'abuso di autorità anche in capo al semplice cittadino e non solo in capo agli esercenti un pubblico servizio;

- *violenza sessuale per induzione*, individuata dal secondo comma, che prevede una condotta realizzata con abuso delle condizioni di inferiorità psichica e fisica della persona offesa o inganno con sostituzione di persona: nel primo caso ci troviamo davanti ad una vera e propria sopraffazione, mentre nel secondo c'è un inganno in grado di far cadere in errore il soggetto passivo. Nella prima condotta è necessario accertare se effettivamente l'handicap fisico o psichico abbia determinato questo stato di inferiorità della vittima. Nell'ipotesi dell'inganno, invece, sembra che l'ambito applicativo sia notevolmente ridotto, in quanto non rientrerebbero in tale nozione le ipotesi di attribuzione di falso stato o false qualità.

In entrambi i casi è necessario il compimento di atti sessuali e un problema interpretativo sorge in merito a ciò che debba essere fatto

rientrare in questa nozione: parte della dottrina ritiene che sia corrispondente alla precedente nozione di *atti di libidine*, che evocava suggestioni soggettivistico-moralizzatrici. Oggi invece sembra più opportuno punire quegli atti che concretamente si rendano lesivi della libertà sessuale dell'individuo, in base ad una concezione oggettivistico-scientifica.

Guardando l'orientamento giurisprudenziale assunto dalla Suprema Corte, ha affermato che *devono includersi nella nozione di atti sessuali tutti quegli atti indirizzati verso zone erogene, e che siano idonei a compromettere la libera determinazione della sessualità del soggetto passivo e ad entrare nella sua sfera sessuale con modalità connotate dalla costrizione, dalla sostituzione di persona, abuso di condizioni di inferiorità fisica o psichica; tra questi vanno ricompresi i toccamenti, palpeggiamenti e sfregamenti sulle parti intime delle vittime, suscettibili di eccitare la concupiscenza sessuale anche in modo non completo e/o di breve durata, essendo del tutto irrilevante, ai fini della consumazione, che il soggetto abbia o meno conseguito la soddisfazione erotica; la prevalenza dell'aspetto oggettivo e non di quello soggettivo, come avveniva in precedenza per gli atti di libidine discende dalla differente collocazione e dal diverso bene giuridico protetto dai reati introdotti dalla L.15 febbraio 1996, n. 66 rispetto a quelli in precedenza contemplati dal codice del 1930³⁷.*

Altre volte l'orientamento della Cassazione si è mosso in direzione diversa e più ampia *la nozione di atti sessuali agli effetti di cui all'art.609bis e ss. c.p., comprende tutti quegli atti che siano idonei a compromettere la libera determinazione della sessualità del soggetto passivo, con invasione della sfera sessuale dello stesso, mediante un, sia pur superficiale, rapporto corpore-corpori, non necessariamente limitato agli organi genitali stricto sensu, ma che, normalmente e*

37 Cass. Pen., sez. III, 2 maggio 2000.

*notoriamente, sono oggetto di concupiscenza sessuale*³⁸.

L'orientamento della Cassazione è fortemente oscillante in relazione al caso concreto, ad esempio il bacio talvolta è stato considerato atto sessuale, mentre altre volte è stato escluso dagli atti rilevanti ai fini dell'integrazione della fattispecie³⁹.

È un *reato comune*, perché può essere commesso da chiunque; *di danno*, perché richiede l'offesa in senso naturalistico del bene protetto; *di mera condotta*, perché si perfeziona con la semplice esecuzione dell'azione illecita; *a forma vincolata*, perché la condotta tipica è tipizzata dal legislatore.

Si *consuma* nel momento in cui viene compiuto l'atto di violenza sessuale e il *tentativo* è ammissibile.

L'*elemento soggettivo* è il *dolo generico*, inteso come coscienza e volontà di commettere un atto di violenza sessuale.

L'articolo **609 ter, circostanze aggravanti**, prevede una serie di ipotesi che aggravano i fatti previsti dall'articolo precedente:

La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609 bis sono commessi:

- 1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;**
- 2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;**
- 3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;**
- 4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;**
- 5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo,**

³⁸ Cass. Pen., sez. III, 30 marzo 2000.

³⁹ Canestrari. Diritto penale lineamenti di parte speciale.

il tutore;

5 bis) all'interno o nelle immediate vicinanze di istituto d'istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa;

5 ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza;

5 quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza;

5 quinquies) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività;

5 sexies) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.

La pena è della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.

Le circostanze di cui ai numeri 5 ter e quater sono state introdotte dal decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, come convertito dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; inoltre la legge ha anche elevato da sedici a diciotto anni l'età della vittima minore prevista nella circostanza di cui al n. 5.

L'**articolo 609quater**, prevede una forma di tutela aggiuntiva nell'ipotesi di atto sessuale consensuale con minore; la regola è che il consenso esclude l'integrazione della fattispecie, però la ratio di questa previsione risiede nel fatto che il consenso del minore può risultare alterato. Pertanto l'atto sessuale con un minore di quattordici anni è un *reato comune*, mentre con un minore di sedici anni è reato se il colpevole è l'ascendente, il genitore anche adottivo o il convivente, il tutore o altra persona che, per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia, ha l'affidamento del minore; in questo caso è un

reato proprio. L'**articolo 609quinquies** prevede la fattispecie di **corruzione di minorenni**, che punisce la condotta di chi compia atti sessuali in presenza di minore al solo fine di farlo assistere: ratio della norma è la tutela della libertà del minore. Si tratta di un reato a *dolo specifico*.

L'**articolo 609octies, violenza sessuale di gruppo**, tutela la libertà sessuale della vittima da una forma di violenza esercitata secondo modalità particolarmente gravi. Si tratta di una fattispecie a *concorso necessario*, che presenta però un *elemento soggettivo* riconducibile al *dolo generico*.

3.11 MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI

L'Italia, in attuazione della Dichiarazione e del Programma di azioni adottati a Pechino il 15 settembre 1995 nella quarta Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne, e in attuazione dei principi sanciti dagli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, ha emanato la L. 9 gennaio 2006, n. 7 che introduce nel nostro ordinamento misure volte al contrasto delle pratiche di mutilazione genitale femminile, considerate violazioni dei diritti fondamentali all'integrità della persona e alla salute delle donne. Si tratta di una risposta che gli ordinamenti di tutto il mondo hanno dato alle richieste sempre maggiori del movimento internazionale di lotta a queste pratiche, che ha preso il via grazie ad un sempre più alto numero di organizzazioni di donne africane, impegnate in prima linea al contrasto di queste forme di discriminazione, di cui purtroppo sono vittime nei loro paesi a causa delle credenze culturali delle etnie di cui fanno parte.

L'intervento normativo italiano ha introdotto una fattispecie ad hoc che riguarda proprio questo tipo di pratiche di mutilazione, affidando all'intervento penale e alla minaccia di severe pene, l'unica risposta sanzionatoria, senza fare concretamente affidamento ad altri tipi di

strumenti deterrenti.

Art. 583 bis, pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili:

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

- 1. la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;**
- 2. l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.**

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito su richiesta del Ministro della Giustizia.

L'applicazione a queste pratiche del delitto di lesioni, risultava

improprio, in quanto la scarsa conoscenza dell'effettiva gravità delle conseguenze fisiche e psichiche di tali condotte, rendevano complessa la determinazione della gravità della lesione effettivamente procurata (e se potesse rientrare nella nozione di malattia). Pertanto l'introduzione di una apposita fattispecie è sembrata più opportuna, anche per sancire definitivamente un giudizio di disvalore nei confronti di tali condotte e fornire l'espedito per molte donne a ribellarsi a tali tipi di mutilazioni: ciò soprattutto perché vengono giuridicamente riconosciute come mutilazioni sorrette dalla finalità di menomare le funzioni sessuali, in un'ottica meramente discriminatrice della libera autodeterminazione, anche sessuale, della donna.

Dai lavori preparatori della legge 7/2006 emerge che l'iniziale intenzione era quella di inserire tali atti in una nuova ipotesi di lesione gravissima; alla fine fu emanato un d.d.l., contenente una formulazione dell'articolo 583bis con la previsione della reclusione da sei a dodici anni. Questa versione rimase intatta fino alla riforma operata in sede di emanazione della versione finale della legge che ha abbassato il minimo edittale da sei a quattro anni.

Gli aspetti problematici della fattispecie, sono stati introdotti successivamente, ad opera della legge di riforma 15 luglio 2009, n. 94 recante *disposizioni in materia di sicurezza pubblica*. La novella ha esteso alla fattispecie di cui al presente articolo, le circostanze aggravanti previste dagli articoli 576 e 577 c.p., oltre alla decadenza dall'esercizio della potestà genitoriale, già prevista per fattispecie quali la riduzione o il mantenimento in schiavitù, la tratta di persone ecc, che appare un po' eccessiva, in quanto il delitto di mutilazione degli organi genitali femminili non si presta alla possibilità di reiterazioni tali da determinare la decadenza della potestà genitoriale⁴⁰.

L'interesse tutelato da questa fattispecie è l'integrità fisica

40 Claudia Pecorella. Mutilazioni genitali femminili: la prima sentenza di condanna. *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2011 p.838-866.

dell'individuo.

L'*elemento oggettivo* consiste nel cagionare una mutilazione degli organi genitali femminili dalla quale derivi una menomazione sessuale o una malattia del corpo o della mente; per malattia la giurisprudenza intende un'alterazione anatomica o funzionale dell'organismo.

È un *reato comune*, perché può essere commesso da chiunque; *di danno*, perché richiede l'offesa in senso naturalistico del bene protetto; *di evento*, perché si perfeziona con la verifica dell'evento dannoso; *a forma libera*, perché può essere realizzato con qualunque condotta idonea al raggiungimento dello scopo.

Si *consuma* nel momento in cui è cagionata la menomazione o la malattia e il *tentativo* è configurabile.

L'*elemento soggettivo* è il *dolo generico*, inteso come coscienza e volontà di provocare a taluno lesioni personali⁴¹.

In realtà nell'unica, finora, applicazione giurisprudenziale del presente articolo, l'elemento soggettivo preso in considerazione è stato il *dolo specifico*, inteso come *fine di menomare le funzioni sessuali*, individuato in riferimento al secondo comma dell'articolo 583bis.

Nel caso di specie, nel corso di un'indagine sono emersi durante delle intercettazioni telefoniche, fatti che facevano presumere lo svolgimento di un'attività illecita di mutilazioni genitali in capo a G. O., donna nigeriana ostetrica nel suo Paese, ma priva di qualsiasi corrispondente titolo abilitativo in Italia. La suddetta, da quanto emerso nelle intercettazioni, aveva effettuato un'operazione di mutilazione del clitoride su una minore di due mesi dietro corrispettivo di una somma di 300 euro; inoltre stava prendendo accordi per effettuarne un'altra su una minore neonata di due settimane. Gli agenti di polizia giudiziaria sono intervenuti proprio mentre la suddetta si recava presso l'abitazione del padre della minore,

41 Codice penale spiegato. Casa Editrice La Tribuna.

sventando, pertanto, l'ulteriore sviluppo del reato. I fatti svoltisi nel 2006 avevano portato alla sentenza di condanna del Tribunale di Verona del 14 aprile 2010: la G.O. venne ritenuta responsabile del delitto di cui all'articolo 583bis co.2, con l'attenuante della lesione di lieve entità riconosciuta prevalente rispetto alle aggravanti di aver commesso il fatto in danno di minore e per fini di lucro; in concorso venne ritenuta responsabile anche la madre della minore con l'attenuante di lesione di lieve entità e attenuanti generiche prevalenti rispetto all'aggravante di aver commesso il fatto in danno di un minore. Rispetto all'episodio del tentativo della lesione degli organi genitali femminili, la G.O. fu considerata nuovamente colpevole con le medesime circostanze del primo episodio e in concorso con lei fu condannato anche il padre della minore con le stesse circostanze riconosciute alla madre della minore del precedente episodio. La G.O. venne anche ritenuta responsabile del delitto di esercizio abusivo della professione sanitaria, art. 348.

Pertanto fu condannata alla pena di 1 anno e 8 mesi di reclusione; la madre della minore venne condannata a 8 mesi di reclusione; il padre dell'altra minore venne condannato a 4 mesi di reclusione. A tutti vennero concessi i benefici della sospensione condizionale della pena. Contro la sentenza di condanna in primo grado hanno presentato appello sia la madre che il padre delle minori, che erano stati condannati, mentre l'esecutrice materiale delle condotte non ha appellato. I motivi presentati dalla madre della minore X sono stati:

- insussistenza dell'elemento materiale del reato per mancanza di una *malattia*;
- insussistenza dell'elemento soggettivo del reato per mancanza del dolo specifico, cioè del *fine di menomare le funzioni sessuali*;
- ricorrenza di *ignoranza inevitabile* della legge penale violata.

I motivi presentati dal padre della minore Y sono stati:

- insussistenza dell'elemento soggettivo del reato per mancanza del dolo specifico;
- ricorrenza di ignoranza inevitabile;
- inconfigurabilità del tentativo per mancanza di atti idonei quanto di atti univoci.

La Corte d'Appello di Venezia respinge il primo motivo configurato dalla difesa della madre perché basato su una lettura scorretta delle conclusioni illustrate dai consulenti e perché comunque è stata, anche se temporaneamente, *indebolita la funzione che la mucosa del clitoride garantisce (...), afferente alla protezione e alla tutela da agenti esterni, potenzialmente nocivi, di una zona anatomica particolarmente delicata, quale quella degli organi genitali esterni*. Anche il terzo motivo di appello presentato dal padre dell'altra minore viene respinto, perché la Corte adotta una nozione di configurabilità del tentativo diversa da quella prospettata dalla difesa, riferendosi ai più recenti orientamenti giurisprudenziali della Cassazione.

Per quanto concerne ai motivi di appello comune ai due imputati, sono proprio quelli che hanno comportato il ribaltamento della sentenza di primo grado e che evidenziano, in particolar modo, la rilevanza riconosciuta alla motivazione culturale.

In particolare la Corte d'Appello arriva ad affermare l'insussistenza dell'elemento soggettivo per mancanza di dolo specifico facendo leva proprio sulle motivazioni culturali del gruppo Edo-bini nigeriano, cui i due soggetti sopraccitati appartengono: *una lettura integrata e integrale delle dichiarazioni rilasciate dagli imputati, non consente di ritenere che questi abbiano agito allo scopo di menomare le funzioni sessuali delle figlie*. Ciò in quanto le motivazioni culturali che hanno sostenuto il compimento di tali condotte, vanno ricercate in una pratica simbolica, denominata *aruè*, che ha una funzione di

umanizzazione, identitaria e di purificazione.

Per quanto attiene al secondo motivo comune presentato dalle parti, l'ignoranza inevitabile della legge penale, in realtà il punto non viene esaminato dalla Corte d'Appello, che ritiene l'argomento assorbito dalla pronuncia assolutoria in merito all'assenza dell'elemento soggettivo, che il fatto non costituisce reato.

La scarsa applicazione giurisprudenziale della fattispecie introdotta dall'articolo 583bis, non deve lasciar intendere che la sua efficacia general preventiva stia effettivamente dando i suoi frutti; sicuramente l'introduzione di questa fattispecie ad hoc ha favorito l'emancipazione di molte donne che si sono ribellate a questa pratica ma, al tempo stesso, probabilmente stiamo assistendo allo sviluppo di queste pratiche in maniera totalmente clandestina.

Probabilmente, fondamentali in quest'ottica, potrebbero rivelarsi una serie di attività totalmente estranee all'ambito giudiziario, da svolgersi presso le comunità di immigrati, centri sociali, centri antiviolenza, di sensibilizzazione alla problematica, nonché una revisione della disciplina dell'asilo politico e della concedibilità dello status di rifugiato, anche per sfuggire alle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili⁴².

3.12 OMICIDIO

Dopo aver analizzato le fattispecie più ricorrenti nelle condotte degli autori di violenza di genere, passiamo ora ad esaminare l'elemento culminante della violenza, costituito dall'omicidio. Partiamo dal presupposto che l'evento-morte della vittima non è un aspetto fondamentale del fenomeno costituito dal femminicidio, perché è una fattispecie che non sempre viene integrata, in quanto l'autore di

⁴² Fabio Basile. Il reato di “pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili” alla prova della giurisprudenza: un commento alla prima (e finora unica) applicazione giurisprudenziale dell'art. 583Bis c.p. Diritto penale contemporaneo 2013 n. 4 p.311.

condotta violenta non sempre si spinge ad un livello tale da uccidere la propria vittima. Pertanto l'omicidio, nel contesto del femminicidio, può assumere la forma di morte o lesioni come conseguenza di altri delitti, o configurarsi come un omicidio vero e proprio doloso o al più preterintenzionale.

L'omicidio doloso è disciplinato dall'**articolo 575, omicidio**:

Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno.

È un *reato comune* pertanto non è richiesta una particolare qualifica in capo al soggetto attivo che deve integrare la condotta di *cagionare la morte di un uomo*. È un reato *di danno*, perché richiede l'offesa in senso naturalistico del bene protetto; *di evento*, perché si perfeziona con la verifica dell'evento dannoso; *a forma libera*, perché le modalità di esecuzione non sono tipizzate dal legislatore. Si *consuma* nel momento in cui si verifica la morte e il *tentativo* è configurabile⁴³.

L'elemento peculiare del delitto di omicidio consiste nella determinazione dell'elemento psicologico del reato: in ragione dell'intensità si possono distinguere dolo d'impeto e dolo di proposito, che nella condotta del femminicida possono essere entrambi configurabili: mentre il dolo d'impeto si ha quando la decisione di uccidere è improvvisa e repentinamente portata ad esecuzione, il dolo di proposito si ha quando tra l'ideazione e la realizzazione materiale dell'omicidio intercorre uno stacco temporale che faccia pensare ad una consapevole e meditata riflessione. Proprio quest'ultima forma di dolo è frequente negli autori di femminicidio, che oltre a voler commettere l'omicidio della compagna, spesso progettano e attuano anche la propria morte (cosiddetto omicidio-suicidio). Come sappiamo il dolo di proposito va tenuto distinto dall'aggravante costituita dalla premeditazione, che per la sua applicazione prevede la ricorrenza di

43 Codice penale spiegato. Casa Editrice La Tribuna.

due requisiti: un ampio intervento temporale tra il proposito criminoso e la sua concreta attuazione e la perseveranza nel proprio intento criminoso. È proprio questo il punto di discriminare per l'autore di femminicidio, che spesso dopo aver commesso il fatto si pente e non cerca di occultare il cadavere o nascondersi, anzi spesso si consegna spontaneamente alle autorità preda del rimorso, tanto che delle volte la condotta viene fatta rientrare nel dolo d'impeto.

L'articolo 584, disciplina l'omicidio preterintenzionale:

Chiunque, con atti diretti a commettere uno dei delitti previsti dagli articoli 581 e 582 (percosse e lesioni personali), cagiona la morte di un uomo, è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni.

Secondo un certo orientamento dottrinale non sarebbe necessario integrare le fattispecie di percosse e lesioni personali al fine di configurare l'omicidio preterintenzionale, mentre la dottrina dominante ritiene indispensabile per la configurazione di questa fattispecie, la presenza di un tentativo di percosse o lesioni personali.

La preterintenzione è una forma di colpevolezza particolare, in cui il soggetto agisce volontariamente per realizzare un determinato evento, ma dalla condotta deriva un evento più grave e non voluto.

In particolare sono due le teorie utilizzate per spiegare il fenomeno:

- *teoria del dolo misto a colpa*: è doloso l'evento minore e colposo quello ulteriore. Il delitto doloso di base tipizza una situazione di rischio di cui sia oggettivamente prevedibile l'esito ulteriore: il reato doloso deve solo possedere un contenuto di pericolo in astratto verso i beni giuridici protetti dalla fattispecie preterintenzionale. Inoltre nel caso concreto andrebbero di volta in volta accertate le violazioni di regole comportamentali di attenzione, il cui scopo è quello di evitare il rischio realizzatosi nella concreta conseguenza qualificante.

Proprio questo punto risulta critico, in riferimento all'impianto della presente teoria, perché il timore è quello che si possa trasformare il precetto in “ledere con cautela”. Al più possono essere ravvisati gli estremi di una colpa generica oggettivata.

- Teoria del dolo misto a responsabilità oggettiva: è doloso l'evento voluto e imputabile a responsabilità oggettiva l'altro. Questa impostazione è stata fatta propria più volte dalla giurisprudenza che ha affermato che l'elemento psicologico del delitto in questione è costituito unicamente dalla volontà di infliggere percosse o provocare lesioni, a condizione che la morte dell'agredito sia casualmente conseguente alla condotta dell'agente. Secondo questa teoria l'unica costante è il nesso eziologico tra la condotta e l'evento finale⁴⁴.

L'omicidio preterintenzionale è un *reato comune* in quanto può essere commesso da chiunque; *di danno*, perché richiede l'offesa in senso naturalistico del bene protetto; *di evento*, perché si perfeziona con la verificazione dell'evento dannoso; *a forma libera*, perché può essere realizzato con qualunque condotta idonea al raggiungimento dello scopo. Si *consuma* nel momento in cui viene cagionata la morte e il *tentativo* non è ammissibile.

L'*elemento soggettivo* è la preterintenzione, che consiste nella volontarietà delle percosse e delle lesioni alle quali consegue la morte dell'agredito, come evento non voluto neppure nella forma eventuale e indiretta della previsione del rischio⁴⁵.

L'ultima ipotesi che interessa al nostro esame è la fattispecie disciplinata dall'**articolo 586, morte o lesioni come conseguenza di altro delitto**:

Quando da un fatto preveduto come delitto doloso deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione di una

⁴⁴ Canestrari. Diritto penale lineamenti di parte speciale.

⁴⁵ Codice penale spiegato. Casa Editrice La Tribuna.

persona, si applicano le disposizioni dell'articolo 83, ma le pene stabilite negli articoli 589 e 590 sono aumentate.

Secondo una certa opinione dominante in dottrina, questa ipotesi è una *aberratio delicti* plurilesiva, destinata a punire più severamente la produzione di eventi diversi da quelli voluti dal soggetto agente; tuttavia non c'è concordia sul regime di imputazione del risultato non voluto: secondo alcuno c'è responsabilità oggettiva pura, secondo altri dolo misto a colpa (Mantovani).

Secondo una teoria più recente, la fattispecie in esame, andrebbe inserita nella categoria dei delitti aggravati dall'evento morte o lesioni, disciplinato dal modello generale dell'illecito preterintenzionale, con dolo misto a colpa generica oggettivata. Tuttavia questa fattispecie presenta un elemento divergente rispetto agli altri reati qualificati dall'evento, riconducibili allo schema della preterintenzione: qui infatti la descrizione del fatto doloso di base non viene effettuata dal legislatore ma dall'organo giudicante⁴⁶.

4. ANALISI DEL D.L. 14 AGOSTO 2013, N. 93, E DELLA LEGGE DI CONVERSIONE 15 OTTOBRE 2013, N. 119.

Questo intervento di riforma si colloca all'interno di un più ampio percorso intrapreso dal nostro legislatore e dall'intera comunità internazionale, volto al riconoscimento della piena parità di genere; questo ambizioso progetto è ispirato dalla Dichiarazione dei diritti umani e in particolare dal riconoscimento dell'esistenza di diritti propri dell'essere umano in quanto tale e da un'esigenza di pervenire al completo e definitivo riconoscimento del principio di uguaglianza tra gli individui.

La comunità internazionale si è resa portatrice degli interessi della donna e in particolar modo si è progressivamente interessata al

⁴⁶ Canestrari. Diritto penale lineamenti di parte speciale.

contrasto del fenomeno della violenza di genere, che ha condannato a più riprese, tramite l'adozione di diverse fonti di diritto internazionale; alla fine si è, addirittura, giunti alla creazione di un neologismo, *femminicidio*, per indicare il fenomeno di *uccisione o violenza compiuta nei confronti di una donna, spec. quando il fatto di essere donna costituisca l'elemento scatenante dell'azione criminosa*⁴⁷. Tra le Convenzioni di diritto internazionale possiamo richiamare la Convenzione delle Nazioni Unite sulla *eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna* del 1979, ratificata dall'Italia con la L. 132/1985. Abbiamo poi la risoluzione n. 52/1986 dell'Assemblea generale dell'ONU su *prevenzione dei reati e misure di giustizia penale per eliminare la violenza contro le donne*, che esorta gli Stati ad adottare misure idonee a contrastare gli episodi di violenza di cui le donne sono vittime, e misure preventive per evitare che questi episodi siano portati verso conseguenze ulteriori. L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite adotta poi con la risoluzione 48/104 del 20 dicembre 1993, la *Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne*, e individua nella giornata del 25 novembre, la *Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne*. Nel 1995, nel corso della 4^a Conferenza mondiale dell'ONU sulle donne, viene approvata la *Dichiarazione di Pechino e la Piattaforma per l'Azione*. Lo Statuto di Roma, istitutivo della Corte penale internazionale, inserisce nell'articolo 7, comma 1, la lett. g, che riconosce come crimini contro l'umanità, *stupro, schiavitù sessuale, prostituzione forzata, gravidanza forzata, sterilizzazione forzata e altre forme di violenza sessuale di analogo gravità*. Nel 1999 il Parlamento europeo elabora la risoluzione *sulla violenza contro le donne e programma Daphne*, il Programma d'azione comunitaria *sulle misure preventive intese a combattere la violenza contro i bambini, i*

47 V. voce femminicidio, in loZingarelli2013.

giovani e le donne; nel 2002 viene emanata la raccomandazione Rec (2002)5 del Comitato dei ministri agli Stati membri *sulla protezione delle donne dalla violenza*. Del 2011 è la risoluzione del Parlamento europeo in materia di *lotta alla violenza contro le donne*. Nel 2011 viene pubblicato il primo rapporto della United Nation Women, agenzia dell'ONU con lo scopo di promuovere e velocizzare il processo di uguaglianza e il rafforzamento delle condizioni delle donne nel mondo; in questo rapporto vengono analizzate le principali fenomenologie violente di cui le donne sono vittime nel mondo, e vengono elaborati una serie di suggerimenti per raggiungere un efficiente livello di contrasto di questo fenomeno. Nel rapporto del 2012 il Segretario generale delle Nazioni Unite ha chiesto agli Stati uno sforzo ulteriore nell'emanazione di strumenti di contrasto più efficaci.

Una particolare attenzione va dedicata alla recente Convenzione di Istanbul, cioè la Convenzione del Consiglio d'Europa *sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica*, elaborata in data 11 maggio 2011, ratificata dal nostro paese con la L. 27 giugno 2013, n. 77 (*vedi supra*)⁴⁸.

Il provvedimento adottato dal nostro legislatore per il tramite del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, recante *Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto alla violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province*, ha previsto l'utilizzo dello strumento della decretazione d'urgenza, per fronteggiare il crescente fenomeno della violenza di genere. Il decreto, recepito impropriamente dall'opinione pubblica come decreto sul femminicidio, in realtà presenta una serie di interventi di modifica nei confronti di alcuni articoli del codice penale e del codice di procedura penale, andando a produrre lievi modifiche di istituti già disciplinati

⁴⁸ Giuseppe Bellantoni. Tutela della donna e processo penale: a proposito della legge n. 119/2013, in *Diritto penale e processo* n.6 del 2014.

dal nostro ordinamento e senza in realtà incidere in maniera profonda, come l'altisonante nome del decreto aveva lasciato intendere. Questo decreto oltre a farsi portatore di una risposta nei confronti della violenza di genere, in realtà poi tratta anche argomenti molto lontani da questo tema principale. L'analisi che mi appresto ad effettuare, per ovvi motivi ricadrà solo sulle norme relative all'argomento fin qui illustrato (*per il testo del decreto come modificato dalla legge di conversione vedi Allegato 1*).

Infatti solo il Capo I detta norme di *Prevenzione e contrasto alla violenza di genere*.

Il Capo II detta *Norme in materia di sicurezza per lo sviluppo, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e per la prevenzione e il contrasto di fenomeni di particolare allarme sociale*, mentre il Capo III detta *Norme in tema di protezione civile*; sono disposizioni che non interessano ai fini dell'analisi che stiamo svolgendo.

Questo intervento normativo, come già detto, segna una tappa fondamentale nella tutela delle vittime vulnerabili e in particolare delle vittime di violenza di genere. Il crescente allarme sociale scatenato dagli episodi di violenza caratterizzati da una forma di escalation sempre maggiore per efferatezza e gravità della lesione, è stato il fattore scatenante che ha portato alla necessità di un intervento da parte del nostro legislatore.

Forti critiche ha sollevato il fatto che, ancora una volta, questo intervento di tutela sia arrivato sotto forma di decretazione d'urgenza; questo strumento normativo, costituito dal decreto legge, viene visto sempre più come un meccanismo di aggiramento della dialettica parlamentare. Inoltre, altro punto critico è costituito dalla valutazione in concreto delle ragioni di necessità e urgenza che caratterizzano l'emanazione dei decreti legge e, nello specifico, quello in oggetto non ha costituito eccezione; probabilmente molti auspicavano ad un

intervento ampio e organico di riforma piuttosto che ad un intervento frammentario e settoriale.

Analizzando la premessa al decreto ci si rende conto come, in realtà, più che le misure in concreto adottate per contrastare questi fenomeni di violenza, ad essere urgente è la necessità di una forte risposta sanzionatoria richiesta dall'opinione pubblica alla luce del crescente allarme sociale scatenato dai media che diffondono incessantemente notizie circa delitti efferati e caratterizzati dalla commissione di violenza indicibile. Ancora una volta la necessità di sicurezza della società ha portato ad un intervento immediato del legislatore, che si è mostrato pronto nella sua risposta, a scapito, forse, di una più avveduta e necessaria riforma organica.

Certamente questo intervento mostra una particolare attenzione del nostro Governo alle istanze internazionalistiche che richiedono un intervento di adeguamento dei singoli ordinamenti nazionali, al fine di garantire le tutele predisposte attraverso gli strumenti convenzionali (es. Convenzione di Istanbul).

Il testo del decreto legge ha subito una serie di modifiche da parte della legge di conversione, perché alcuni suoi punti avevano suscitato una serie di perplessità e critiche. L'attenzione del decreto si era concentrata maggiormente su tre categorie di reati cosiddetti “spia”, della violenza di genere, cioè maltrattamenti, violenza sessuale e atti persecutori.

Il primo intervento di riforma attuato sull'articolo 572 del codice penale riguardava l'aggravante comune prevista dal secondo comma, cioè l'aver commesso il fatto in danno di persona minore degli anni quattordici; il decreto estendeva l'ipotesi al caso in cui il fatto fosse commesso in presenza di un minore degli anni diciotto. Questa aggravante si inserisce nel meccanismo di adeguamento alla Convenzione di Istanbul, che esorta gli Stati a prendere provvedimenti

maggiormente gravosi nelle ipotesi della cosiddetta violenza assistita, riferendosi a tutti quegli episodi violenti ai quali abbia assistito un minore. Si tratta di un intervento che si pone in linea con il più recente orientamento della Corte di Cassazione: *“integra il delitto di maltrattamenti anche nei confronti dei figli la condotta di colui che compia atti di violenza fisica contro la convivente, in quanto lo stato di sofferenza e di umiliazione delle vittime non deve necessariamente collegarsi a specifici comportamenti vessatori posti in essere nei confronti di un determinato soggetto passivo, ma può derivare anche da un clima generalmente instaurato all'interno di una comunità in conseguenza di atti di sopraffazione indistintamente e variamente commessi a carico delle persone sottoposte al potere del soggetto attivo, i quali ne siano tutti consapevoli, a prescindere dall'entità numerica degli atti vessatori e dalla loro riferibilità ad uno qualsiasi dei soggetti passivi”*⁴⁹. Questo intervento si pone in una logica di tutela della vulnerabilità del minore, il quale può subire danni dal punto di vista psicologico, derivante dalla partecipazione a scene di violenza; nonostante il riconoscimento di questo encomiabile intento del nostro legislatore, si renderanno necessarie, sul piano processuale, ulteriori cautele, ad esempio nella testimonianza del soggetto minore, che in parte vengono già adottate nel nostro sistema processuale.

Sono sorte perplessità in ordine alla mancata estensione di una simile circostanza anche nei confronti del delitto di atti persecutori, giustificata dal fatto che è più difficilmente configurabile tale ipotesi nel delitto in questione; quanto ai reati di violenza sessuale, tale circostanza risulta assorbita nella fattispecie autonoma prevista dall'articolo 609 quinquies (corruzione di minorenni) del codice penale. La legge di conversione, alla fine, ha soppresso il secondo comma dell'articolo 572 (e la corrispondente aggravante nell'ipotesi

⁴⁹ Cass., Sez. V, 22 ottobre 2010 n. 41142; nello stesso senso Cass., Sez. VI, 21 dicembre 2009 n. 8592.

del delitto di rapina articolo 628) del codice penale, configurando una nuova aggravante comune nell'articolo 61 n. 11 quinquies, per il caso che i delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la libertà personale, nonché il delitto di maltrattamenti vengano commessi *“in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza”*.

Il legislatore ha esteso l'applicabilità dell'aggravante, inizialmente configurata come aggravante speciale del delitto di maltrattamenti (e rapina), configurandola come aggravante comune ed estendendone la portata aggravando il fatto commesso in presenza del minore di anni diciotto.

Questa previsione solleva una serie di potenziali problematicità: la consumazione di un delitto contro la persona ai danni di un minore commesso all'interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione, integra l'aggravante di cui all'articolo 61 n. 11 ter; pertanto in applicazione del principio di specialità questa prevarrà rispetto alla neo introdotta circostanza aggravante prevista dal n. 11 quinquies.

Altro potenziale conflitto che pare configurarsi è tra la suddetta aggravante comune e quelle previste dall'articolo 609 ter, comma 1, n. 1 e 5, e comma 2 per il reato di violenza sessuale e dall'articolo 609 quater, comma 2, per quello di atti sessuali: anche qui le fattispecie in oggetto presentano elementi specializzanti, pertanto anche in questo caso si potrà ricorrere al principio di specialità e disapplicare l'aggravante comune di cui all'articolo 61 n.11 quinquies.

Non c'è invece interferenza con l'ipotesi di aggravante ad effetto speciale prevista dal comma 3 dell'articolo 612 bis del codice penale, per l'ipotesi in cui la vittima degli atti persecutori sia un minore, perché gli atti persecutori integrano una fattispecie di reato contro la libertà morale e non contro la libertà personale come è, invece,

richiesto per l'applicazione della circostanza aggravante comune di cui al n. 11 quinquies dell'articolo 61 del codice penale. Stessa conclusione nell'ipotesi in cui vittima del delitto di atti persecutori sia una donna in stato di gravidanza.

Inoltre si ritiene che se la consumazione della condotta ai danni di un minorenni sia prevista come elemento costitutivo del fatto tipico di uno dei reati ricompresi nell'elenco dell'articolo 61 n. 11 quinquies, è da escludersi che l'aggravante possa essere contestata in quanto assorbita dall'autonoma previsione incriminatrice⁵⁰.

Per quanto concerne gli aspetti di riforma operati in riferimento al delitto di violenza sessuale, il decreto ha introdotto due ulteriori aggravanti a quelle già previste dall'articolo 609 ter del codice penale: la prima ipotesi è un'aggravante che identifica una specifica situazione di maggiore vulnerabilità della vittima, ossia la violenza sessuale compiuta nei confronti di donna in stato di gravidanza, articolo 609 ter n. 5 ter. Una serie di critiche ha sollevato il fatto che questa aggravante specifica sia stata prevista solo per l'ipotesi della violenza sessuale e non di altri reati; si deve comunque ritenere che nei confronti di queste fattispecie risulti già applicabile l'aggravante prevista dall'articolo 61 n.5, cioè rientrino nell'ipotesi della minorata difesa. Altre perplessità erano state sollevate in relazione alla concreta applicazione dell'aggravante, con riferimento all'eventualità che lo stato di gravidanza della vittima, non fosse facilmente riconoscibile da parte del soggetto attivo.

La legge di conversione ha confermato l'introduzione di questa aggravante, e ha innalzato la soglia di età della vittima della violenza sessuale dell'ascendente, del genitore o del tutore da sedici a diciotto anni nell'aggravante prevista dal n. 5; mentre l'apparente concorso che si può profilare tra questa aggravante ad effetto speciale del n. 5 ter,

⁵⁰ Corte Suprema di Cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo. Rel. n. III/03/2013. Pistorelli- Fidelbo.

rispetto a quella comune delineata dall'articolo 61 n. 11 quinquies, va risolto nel senso della prevalenza di quella prevista in materia di violenza sessuale in applicazione del principio di specialità.

La seconda aggravante prevista dal decreto riguarda il caso in cui l'autore della violenza sessuale sia o sia stato in rapporto di coniugio o di tipo affettivo con la vittima. Questo è un aspetto rilevante della riforma operata dal legislatore, che fa venire alla luce l'importanza riconosciuta alla relazione affettiva, non solo limitata al vincolo della convivenza o al vincolo matrimoniale attuale o pregresso: è una nozione che prescinde da questa limitatezza che veniva presa in considerazione in precedenza. È anche una concezione che estende l'ambito di inquadramento della violenza domestica **“a tutti gli atti, non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica od economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o persone legate da relazione affettiva in corso o pregressa, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza della vittima”**⁵¹. Pertanto, alla luce di queste considerazioni, la disposizione risulta estesa a tutti i legami, anche senza l'elemento della convivenza; inoltre la formulazione lascia intendere che sia configurabile l'aggravante anche a rapporti di tipo omosessuale, in quanto non vengono operate distinzioni legate al genere. Viene anche ribadito un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, in merito alla configurabilità del delitto di violenza sessuale all'interno del rapporto matrimoniale.

Per quanto concerne il delitto di atti persecutori, la legge 9 agosto 2013, n. 94, di conversione del D.L. 78/2013, ha aumentato la cornice edittale della pena massima da 4 a 5 anni di reclusione, nell'ipotesi base.

51 Sandra Recchione. Il decreto sul contrasto alla violenza di genere: prima lettura. Diritto Penale Contemporaneo.

Le novità introdotte dal decreto si sono mosse in due direzioni, quella delle aggravanti e quella della procedibilità a querela di parte.

Sotto il primo aspetto, è stata estesa l'aggravante costituita dalla commissione del fatto ad opera del “*coniuge legalmente separato o divorziato*”, che ora recita “*commesso dal coniuge anche separato o divorziato*”. Pertanto l'ambito di tutela delineato dal decreto ha provveduto ad eliminare questo riferimento al carattere legale della separazione, ma di fatto ha continuato ad essere limitata ad ipotesi di relazioni affettive non più in corso di svolgimento. La legge di conversione, invece, ha recepito questa critica mossa dai commentatori ed ha conseguentemente stabilito che questa aggravante operi anche nell'ipotesi di commissione del reato in costanza di relazione affettiva.

Un'altra aggravante prevista dal decreto riguarda l'aver commesso il fatto attraverso strumenti informatici o telematici, riferendosi al fenomeno del cyberstalking: si tratta di una ipotesi di molestie reiterate avvalendosi anche dei più moderni strumenti di comunicazione, come ad esempio i social network. La ratio dell'intervento, nell'ottica del contrasto alla violenza di genere sfugge, però comunque si tratta di un fenomeno invasivo della sfera privata e idoneo a condizionare e turbare la vita relazionale e la libertà morale della vittima.

Per quanto concerne l'altro aspetto rilevante sul quale la riforma ha profondamente inciso, il decreto legge aveva sancito la previsione della irretrattabilità della querela in caso di stalking, nell'intento di prevenire ulteriori possibili minacce nei confronti della persona già offesa, tali da indurla a rimettere la querela. Questo strumento da un lato dovrebbe servire a scoraggiare querele strumentali, dall'altro invece dovrebbe tutelare la vittima rispetto all'attivazione di meccanismi giustificativi dell'autore della condotta che la inducano

alla remissione e dovrebbero anche tutelarla di fronte a condotte di minaccia. Inoltre è notevole anche dal punto di vista preventivo, in quanto la denuncia di avvenimenti tali che integrano un reato spia della violenza di genere, dovrebbe attirare maggiormente l'attenzione rispetto a quella particolare dinamica familiare, soprattutto in un'ottica di prevenzione di ulteriori ed inevitabili conseguenze.

L'intento del legislatore si pone in perfetta sintonia rispetto alle previsioni della Convenzione di Istanbul, la quale parla di *comportamenti intenzionalmente e ripetutamente minacciosi nei confronti di un'altra persona, che sono tali da portarla a temere per la propria incolumità*. Proprio con riferimento alla gravità dei comportamenti persecutori individuati dalla Convenzione, parte della dottrina si chiede se non sia necessaria una distinzione nei confronti di quei comportamenti persecutori non caratterizzati da questa particolare gravità, che potrebbero quindi consentire alla persona offesa di decidere di rimettere la querela⁵².

In realtà la legge di conversione è tornata proprio su questo aspetto che costituiva una notevole novità in senso di maggior tutela, smorzandone l'efficacia; probabilmente la modifica è intervenuta nel tentativo di cercare un compromesso tra le opposte esigenze di rispettare la libertà della vittima e tutelarla di fronte al pericolo di condotte di minaccia e pressioni.

La legge di conversione ha ristabilito la revocabilità della querela, che potrà essere però processuale, tranne nell'ipotesi in cui il reato sia realizzato “mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma”. L'ipotesi di irrevocabilità che rimane si determina in presenza della duplice circostanza che:

- le condotte persecutorie siano state commesse mediante

⁵² Giuseppe Pavich. Le novità del decreto legge sulla violenza di genere: cosa cambia per i reati con vittime vulnerabili. Un esame critico delle nuove norme sostanziali e processuali del d.l. n. 93/2013 riguardanti i delitti in danno di soggetti deboli. Diritto Penale Contemporaneo.

minacce reiterate;

- le minacce siano gravi oppure commesse con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte.

Ciò in quanto viene richiamato il secondo comma dell'articolo 612 del codice penale, che a sua volta rinvia all'articolo 339 del codice penale.

Ulteriori novità introdotte sono: l'estensione ai delitti di Maltrattamenti in famiglia e Atti persecutori dell'obbligatorietà per il Procuratore della Repubblica di comunicare la commissione del reato al Tribunale per i minorenni, ove le vittime siano minori degli anni diciotto. Il Tribunale minorile, ove commessi i sopracitati delitti o quelli di violenza sessuale, può adottare i provvedimenti di cui agli articoli 155, 330 e 333 del codice civile, con i quali, nei casi più gravi si può disporre la perdita della potestà genitoriale.

Altra novità è costituita dall'inasprimento sanzionatorio previsto dall'articolo 612, comma 1, che prevede l'aumento dell'ammontare massimo della multa irraggiungibile da euro 51 a euro 1032⁵³.

L'intervento normativo del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, come convertito dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119, ha dei risvolti oltre che sul piano penale, anche dal punto di vista processuale.

È stata estesa l'applicabilità della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, art. 282 bis c.p.p., anche ai delitti di lesioni personali volontarie e di minaccia grave o aggravata, anche in deroga dei limiti di pena previsti dall'articolo 280 del codice di procedura penale. La ratio sembrerebbe ravvisabile nel fatto che tali delitti rientrano nel novero dei reati spia, sintomatici di una situazione di violenza di genere, pertanto in un'ottica preventiva, la misura cautelare

⁵³ Francesco Macri. Le nuove norme penali sostanziali di contrasto al fenomeno della violenza di genere. Diritto penale e processo n. 1, 2014 p. 11- 18.

dell'allontanamento dalla casa familiare può costituire un utile strumento per sfatare il pericolo di conseguenze ulteriori. Si deve però segnalare la contraddizione consistente nella competenza del Giudice di Pace per il reato di lesioni, quando la competenza per questo stesso reato, in fase cautelare spetta al giudice per le indagini preliminari: non si capisce perché estendere la possibilità di agire in fase cautelare, mantenendo però la competenza in capo al Giudice di pace che si occupa di una giurisdizione meno garantita di quella ordinaria. In merito occorre segnalare che la legge di conversione ha sottratto alla competenza del Gdp le fattispecie di lesioni personali volontarie perseguibili a querela quando il reato è commesso ai danni del convivente ovvero di uno dei soggetti indicati nel secondo comma dell'art. 577 c.p. (coniuge, fratello o sorella, padre o madre adottivi, figlio adottivo, affine in linea retta). Pertanto il reato di lesioni aggravato perché commesso dall'ascendente o dal discendente continua ad appartenere alla competenza del giudice di pace ex art. 582 comma 2 c.p..

Tornando alla misura dell'allontanamento dalla casa familiare, se viene applicata per uno dei reati di cui al sesto comma, la sua esecuzione può avvenire anche con le modalità dell'articolo 275 bis c.p.p., cioè *con mezzi elettronici o altri strumenti tecnici*. Ci si riferisce allo strumento del braccialetto elettronico, molto enfatizzato dai media per arginare la pericolosità degli autori di reati; in realtà l'ambiguità della formula usata dal legislatore lascia spazio a dubbi circa i presupposti e se sia necessario il consenso del soggetto cautelato⁵⁴.

Il decreto-legge è intervenuto anche, in maniera molto ampia, sulla dinamica degli oneri di comunicazione posti a carico dell'autorità giudiziaria nei confronti della vittima; si tratta di una riforma che si configura come meccanismo di adeguamento alle indicazioni della

⁵⁴ Corte Suprema di Cassazione. Ufficio del Massimario e del Ruolo. Rel. n. III/03/2013. Pistorelli- Fidelbo.

Direttiva 2012/29/UE. Il decreto ha previsto, innanzitutto, un dovere di informazione nei confronti della persona offesa o del suo difensore, circa i provvedimenti di sostituzione e revoca delle misure di cui agli articoli 282 bis e 282 ter c.p.p. (allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa); l'obbligo di notifica sussiste inoltre, a pena di inammissibilità, anche per la richiesta di revoca delle suddette misure ovviamente a carico del richiedente. L'intento è quello di fornire alla persona offesa, la possibilità di apportare le dovute cautele nell'ipotesi in cui vengano meno le misure cautelari disposte nei confronti dell'imputato o dell'indagato. Una prima critica viene mossa in merito all'eccessivo onere di diligenza posto in capo al richiedente, il quale potrebbe trovarsi in una posizione di difficoltà qualora, ad esempio, non avesse ancora provveduto alla nomina di un difensore di fiducia. Non è neanche chiarito se la persona offesa, ricevuta la notifica, possa partecipare all'incidente cautelare presentando delle memorie per opporsi alla richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare. La critica, inoltre, ritiene insensata la mancata previsione di un simile onere informativo quando vengono revocate o sostituite misure più gravi come ad esempio la custodia cautelare. La legge di conversione ha risposto a questa critica che era stata sollevata dai primi commentatori, estendendo l'onere di notificazione, a carico del richiedente, della richiesta di sostituzione o modificazione, alle misure cautelari previste dagli articoli 282 bis, 282 ter, 283, 284, 285 e 286 c.p.p.(allontanamento dalla casa familiare, divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, divieto e obbligo di dimora, arresti domiciliari, custodia cautelare in carcere e custodia cautelare in luogo di cura); allo stesso modo è stato esteso a tutte le sopracitate misure cautelari l'obbligo di informare la persona offesa circa i provvedimenti estintivi o modificativi delle stesse.

La ratio dell'onere di notificazione è di consentire l'instaurazione di un contraddittorio con la vittima del reato, in quanto si prevede per questa la facoltà, entro due giorni dalla notifica, di sottoporre al giudice investito della richiesta, delle memorie. Inoltre la previsione dell'obbligo di notifica viene mantenuto a pena di inammissibilità. La critica ha sollevato dei dubbi circa la previsione di questo contraddittorio anticipato con la vittima, soprattutto in considerazione dei risvolti che esso può avere sull'esercizio del diritto di difesa, che viene reso inevitabilmente più gravoso. Ad esempio il soggetto sottoposto a misura custodiale e privo di difensore di fiducia, potrebbe trovarsi nella situazione di impossibilità materiale di interloquire con la persona offesa. Pertanto si dovrebbe optare tra due ricostruzioni, o ritenere che l'omessa consultazione della persona offesa non comporti l'inammissibilità dell'istanza, oppure che la notificazione possa essere eseguita anche dall'autorità giudiziaria precedente.

La disciplina prospettata dalla legge di conversione, presenta una serie di lacune ad esempio nell'ipotesi in cui venga dichiarata l'inefficacia della misura cautelare, ai sensi dell'art. 300 co.3 c.p.p., a seguito di definizione del procedimento attraverso il patteggiamento: qui la persona offesa non ha diritto ad alcun avviso, pertanto verrebbe totalmente estromessa non solo dalla definizione del procedimento ma anche sul piano cautelare che ne consegue. Questa ricostruzione però si porrebbe in contrasto con l'intento del legislatore di informare la vittima di delitti commessi con violenza alla persona, dell'evoluzione della vicenda processuale. Un'altra lacuna viene ravvisata laddove non si prevede alcun obbligo informativo nei confronti della vittima nell'ipotesi di declaratoria di inefficacia della misura cautelare per motivi formali⁵⁵.

Un altro onere di comunicazione introdotto dal decreto-legge, è quello

⁵⁵ Giuseppe Sepe. Violenza di genere e consultazione della persona offesa nelle vicende estintive delle misure cautelari. Diritto Penale Contemporaneo.

che riguarda la proroga delle indagini, la richiesta di archiviazione e l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, limitatamente alle vittime del reato di cui all'articolo 572 c.p.; in questo caso il termine per presentare opposizione alla richiesta di archiviazione viene raddoppiato a 20 giorni. La critica aveva suscitato subito dei dubbi circa la mancata estensione di questa possibilità anche ad altri reati commessi con violenza alla persona, e alla fine la legge di conversione ha esteso questi obblighi di notificazione anche a tutti i reati commessi con violenza alla persona e al delitto di atti persecutori; con riferimento a quest'ultimo è stato altresì esteso il limite della proroga del termine delle indagini preliminari, che il decreto aveva già esteso al delitto di maltrattamenti.

Altri oneri di informazione che sono stati introdotti direttamente dalla legge di conversione riguardano la previsione dell'articolo 101, comma 1, c.p.p. che prevede l'obbligo per il pubblico ministero e la polizia giudiziaria di informare la persona offesa, al momento dell'acquisizione della notizia di reato, della facoltà di nominare un difensore di fiducia e della facoltà di accedere al gratuito patrocinio a spese dello stato. Se l'acquisizione della notizia di reato non avviene direttamente da parte della persona offesa, si renderà necessario l'invio di un avviso contenente dette facoltà.

Questa riforma, come anticipato, si pone in un'ottica adeguatrice rispetto alla direttiva 2012/29/UE, la quale impegna gli Stati membri dell'Unione a realizzare un progressivo obiettivo di adeguamento dei processi penali, soprattutto nell'ambito di tutela della vittima che deve essere messa in condizione di ricevere:

- informazioni dettagliate al fine di prendere decisioni consapevoli in merito alla loro partecipazione al procedimento;
- informazioni anche relative allo stato del procedimento.

La vittima dovrebbe essere messa a conoscenza non solo della data e del luogo di celebrazione del processo e dei capi di imputazione, ma anche delle vicende riguardanti l'autore del reato, come scarcerazione o evasione.

La normativa europea inoltre prevede anche un Capo dedicato alle misure di tutela del diritto di partecipazione della persona offesa al procedimento, aspetto che è stato minimamente realizzato dalla riforma operata con il decreto-legge.

Tra le disposizioni introdotte autonomamente dalla legge di conversione, vanno citate l'inclusione del delitto di atti persecutori nel catalogo di delitti per i quali è possibile procedere ad intercettazioni telefoniche. Inoltre va anche segnalata la previsione dell'articolo 282 quater c.p.p., che prevede un onere di segnalazione al pubblico ministero e al giudice, da parte del responsabile del servizio socio-assistenziale territoriale presso il quale l'imputato si è sottoposto ad un programma di prevenzione della violenza, dell'eventuale esito positivo dello stesso. Questa notizia non implica per il giudice un obbligo di revoca o sostituzione automatica della misura, in quanto costituisce un mero elemento di valutazione.

Altro aspetto innovativo riguarda l'introduzione della nuova misura precautelare prevista dall'articolo 384 bis c.p.p., allontanamento d'urgenza dalla casa familiare, in base al quale gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria, possono disporre, previa autorizzazione del pubblico ministero (resa per iscritto o oralmente ma confermata successivamente per iscritto o per via telematica), l'allontanamento urgente dalla casa familiare nei confronti di chi è colto in flagranza dei delitti di cui all'articolo 282 bis comma 6 (quindi dei reati di cui agli articoli 570, 571, 582, 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 septies, 601, 602, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies e 612 co.2 c.p.), ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte

criminose vengano reiterate e pongano in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa. Questo istituto si pone nell'ottica di attuare una forma di tutela preventiva nei confronti dei reati spia, indicatori di una situazione di violenza di genere. Tra i delitti indicati nel precedente elenco manca la fattispecie di atti persecutori, probabilmente perché ha ritenuto che la sua natura sussidiaria lo porti, in concreto, ad essere assorbito dal più grave delitto di maltrattamenti in famiglia. La norma in questione richiama il concetto di flagranza che viene individuato dall'articolo 382 c.p.p. e parte della dottrina ha subito evidenziato come risulti difficoltoso nella pratica cogliere l'elemento della flagranza in un delitto che normalmente si svolge tra le mura domestiche. Ulteriore elemento per l'applicazione della misura in questione è una valutazione prognostica di reiterazione delle condotte tali da configurare un grave ed attuale pericolo per la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa; questa valutazione è rimessa agli agenti di polizia giudiziaria, alla luce degli elementi investigativi in loro possesso. La norma parla in realtà di "facoltà" di adozione della misura, ma si ritiene che riguardi solo la valutazione della ricorrenza dei presupposti normativi posta in capo alla polizia giudiziaria. La stessa inoltre non può procedere, per effetto del divieto posto dalla legge di conversione, all'assunzione di sommarie informazioni utili per le investigazioni da parte del soggetto sottoposto a questa misura.

Trattandosi di una misura che non si esaurisce, come l'arresto o il fermo, in una privazione della libertà personale, ma che fonda una situazione che si protrae nel tempo, si pone un problema di valutazione delle conseguenze derivanti dalla violazione delle prescrizioni: si ritiene che, non essendo ipotizzabile un aggravamento della misura precautelare, l'unica conseguenza può essere un incremento del pericolo di recidiva che dovrà essere valutato dal

giudice al momento della decisione circa l'applicazione della misura cautelare.

Altro problema che potrebbe porsi nell'applicazione di questa misura precautelare riguarda la possibilità di un eventuale concorso con l'arresto obbligatorio in flagranza: in questo caso si ritiene che quest'ultimo prevalga in quanto sugli agenti di polizia giudiziaria grava un obbligo di procedere all'arresto. Nell'ipotesi di concorso con l'arresto facoltativo in flagranza, la polizia giudiziaria è invece chiamata ad effettuare una valutazione alla luce dei criteri discrezionali individuati dall'articolo 381, comma 4 (gravità del fatto o pericolosità del soggetto) e dall'articolo 384 bis c.p.p.; in poche parole laddove la gravità della condotta sia tale da esigere una tutela generalizzata della collettività, la polizia giudiziaria dovrà procedere con l'arresto, laddove invece la condotta e la pericolosità siano rivolte sostanzialmente verso una vittima determinata, la polizia giudiziaria dovrà procedere all'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare.

La polizia giudiziaria, eseguita la misura dell'allontanamento, deve fornire alla vittima tutte le informazioni necessarie relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio e nella zona di residenza della stessa, provvedendo eventualmente a metterla anche in contatto con gli stessi⁵⁶.

In questa ipotesi, la legge di conversione configura una speciale ipotesi di giudizio direttissimo, prevedendo che su disposizione del pubblico ministero la stessa polizia giudiziaria provveda a citare l'imputato per il giudizio speciale e per la contestuale convalida dell'arresto entro le successive 48 ore, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini⁵⁷.

Sempre nell'ambito della riforma, è stato esteso l'obbligo per la polizia

⁵⁶ Alessandro Trinci- Valentina Ventura. Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare e rito direttissimo. Diritto Penale Contemporaneo.

⁵⁷ Corte Suprema di Cassazione. Ufficio del Massimario e del Ruolo. Rel. n. III/03/2013. Pistorelli- Fidelbo.

giudiziaria di farsi assistere da un esperto di psicologia e psichiatria infantile, nel corso dell'assunzione delle sommarie informazioni da parte di un minore, anche per le fattispecie di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori.

Inoltre si dispone di modalità protette anche quando si procede all'incidente probatorio per reato di maltrattamenti in famiglia, nei confronti di persona offesa maggiorenne che presenti caratteristiche di vulnerabilità, senza dover ricorrere alle complesse interpretazioni conformi alla normativa sovranazionale che erano consentite grazie alla sentenza Pupino del 2005.

Un'altra novità di certa importanza riguarda l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato per non abbienti, che ora prevede la possibilità per la persona offesa di esserne ammessa, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, in relazione ad alcuni reati; si allarga tale previsione ai delitti di maltrattamenti, pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili e atti persecutori. La disposizione legislativa corrisponde ad una specifica previsione in tal senso adottata dalla Convenzione di Istanbul.

Una perplessità che sorge in merito a tale previsione, riguarda l'ipotesi in cui si profili una eventuale derubricazione della fattispecie che rientra in questa agevolazione: l'alternativa pone due soluzioni o la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio se il reddito della vittima supera la soglia minima o l'ammissione resterà comunque valida.

Un'altra novità rilevante contenuta dal decreto riguarda la previsione dell'articolo 3 che stabilisce che il Questore possa procedere ad ammonimento nei confronti del preteso autore di condotte violente in ambito familiare, anche quando venga segnalato alle forze dell'ordine un delitto di lesioni volontarie perseguibili a querela. Il Questore potrà anche disporre la sospensione della patente di guida nei confronti del destinatario dell'ammonimento per un periodo che va da 1 a 3 mesi. Si

tratta di un provvedimento volto a dare rilevanza alle lesioni quali reato spia di una situazione di violenza soprattutto di tipo domestico, evocato dal concetto di atti che integrano un insieme variegato di vessazioni non solo di tipo fisico, ma anche psicologico, morale ed economico.

Di notevole importanza è anche la previsione dell'articolo 4 del decreto, che prevede l'istituzione di un'ipotesi di permesso di soggiorno temporaneo per le vittime di alcuni gravi reati commessi nell'ambito di violenze domestiche, qualora siano accertate queste situazioni di violenza tali da integrare un concreto ed attuale pericolo per l'incolumità della persona offesa. Questo permesso viene rilasciato per consentire alla vittima di sottrarsi alla violenza, in ottemperanza dei principi sanciti dalla Convenzione di Istanbul⁵⁸.

Tra le misure non propriamente di intervento penalistico o processuale, richiamiamo le previsioni inserite negli articoli 5 e 5 bis del decreto legge come convertito dalla legge 119/2013. L'articolo 5 prevede la creazione di un Piano di intervento contro la violenza sessuale e di genere da parte del Ministro delle Pari Opportunità di concerto con le associazioni che operano nel contrasto del fenomeno della violenza di genere. Questo programma passa attraverso una progressiva campagna di sensibilizzazione verso la problematica della violenza di genere, rivolta soprattutto agli operatori che svolgono mansioni a diretto contatto con le vittime di queste violenze, nonché il potenziamento degli strumenti di intervento a sostegno e tutela delle vittime di atti persecutori o violenza domestica.

Il piano prevede l'istituzione di reti di collaborazione sempre maggiore tra le diverse istituzioni coinvolte da questo fenomeno e la predisposizione di strumenti di recupero su base nazionale, nei

⁵⁸ Giuseppe Pavich. Le novità del decreto legge sulla violenza di genere: cosa cambia per i reati con vittime vulnerabili. Un esame critico delle nuove norme sostanziali e processuali del d.l. n. 93/2013 riguardanti i delitti in danno di soggetti deboli. Diritto Penale Contemporaneo.

confronti dei soggetti autori di violenza, che si vogliano sottoporre a terapie riabilitative. Si prevede anche una raccolta coordinata di dati sul fenomeno della violenza di genere, anche mediante la collaborazione dei centri antiviolenza, i quali verranno censiti a livello nazionale.

Sempre nella stessa direzione si muove la previsione dell'articolo 5 bis, il quale prevede lo stanziamento di fondi per il finanziamento regionale dell'attività dei centri antiviolenza: il criterio di riparto tiene conto del numero dei centri antiviolenza diffusi sul territorio della regione, dell'attività svolta dagli stessi e della necessità di procedere ad una redistribuzione omogenea degli stessi su tutto il territorio nazionale.

Questa previsione deve essere salutata con favore, perché sembra palese come il diritto penale, da solo, non possa farsi carico di una riforma che deve avere radici più profonde di un mero intervento repressivo dei comportamenti di violenza.

Non è sufficiente una riforma repressiva che produca un mero inasprimento delle cornici edittali o incrementi gli strumenti di tutela processuale preventivi.

Il fenomeno della violenza di genere ha radici ben più profonde, si radica nella società, ed è proprio questa che deve essere educata al rispetto dell'uguaglianza e al riconoscimento dei diritti fondamentali della persona. In tal senso la predisposizione, all'interno del Piano, di campagne di sensibilizzazione da svolgersi anche all'interno delle scuole, tramite conferenze e la trattazione di queste tematiche nei programmi scolastici, segna un passo avanti verso l'educazione della nostra società al rispetto della dignità umana.

Non basta affermare di essere un Paese rispettoso dei diritti della persona se poi, di fatto, questo rispetto risulta tradito da condotte totalmente contrastanti con gli obiettivi egualitari perseguiti. Occorre

un profondo movimento riformatore che educi la società e faccia venire meno, progressivamente, la necessità di una riforma che presuppone l'intervento repressivo penalistico.

5. CRITICA E CONSIDERAZIONI FINALI

Il femminicidio è un fenomeno molto più ampio di quello che viene continuamente citato ad opera dei media. Non riguarda strettamente episodi di brutalità improvvisa che si concludono drammaticamente con l'omicidio di una moglie o di una compagna. Il femminicidio è un fenomeno sommerso di violenza di genere, che ha profonde radici all'interno di una società che ancora non riesce pienamente a superare stereotipi accumulati durante secoli di condizionamenti culturali.

Il femminicidio si sviluppa all'interno dei contesti più insospettabili, presso nuclei familiari che la società definisce *normali*, ma che si rivelano in realtà, teatro di episodi di violenza latenti, dei quali molto spesso sono testimoni, se non vittime, soggetti minori.

È un fenomeno che si alimenta della stessa violenza che presuppone, ed ha conseguenze non solo di tipo fisico ma soprattutto psicologiche e morali.

Gli autori di femminicidio sono i soggetti più insospettabili, spesso non sono neanche affetti da alcun tipo di disturbo psichiatrico o della personalità. Sono soggetti che, a volte, hanno subito a loro volta traumi infantili, assistendo ad episodi di violenza familiare, ma più spesso, sono soggetti che hanno solamente ricevuto un'educazione di stampo patriarcale, dove la donna viene posta in una posizione di inferiorità e completa dipendenza rispetto al marito. Questi sono i soggetti più insospettabili ma anche i più difficili da recuperare, in quanto non sempre avvertono il disvalore insito nelle loro condotte violente.

Il femminicidio non è un fenomeno nuovo, anzi la violenza di genere

è un fenomeno antico quanto la società, che ha profonde e, talvolta, inestricabili radici culturali.

È un fenomeno che però desta sempre maggiore scalpore e che attira giudizi di condanna, perché la società occidentale, per effetto di anni di lotte femministe, ha cominciato a mutare, riconoscendo non solo formalmente ma anche nella sostanza i tanto celebrati principi di uguaglianza. Grazie alle istituzioni di diritto internazionale, alle forme di cooperazione internazionale, alle Convenzioni per il riconoscimento dei diritti fondamentali e della dignità delle donne, gli Stati della comunità internazionale hanno dovuto procedere all'adozione di strumenti di intervento a contrasto del fenomeno della violenza di genere; più recentemente ci si è resi conto che il solo contrasto però non è sufficiente, se non viene accompagnato ad un meccanismo di educazione della società. Allora l'intervento si è mosso verso la predisposizione di strumenti di prevenzione, non solo di tipo penali o processuali, ma anche attraverso campagne di sensibilizzazione da attuare da parte dei Governi, e mediante l'istituzione di strumenti di tutela e assistenza per la vittima. Lo strumento convenzionale ha la duplice funzionalità di riconoscere a livello generale e condiviso un determinato orientamento, e di poter predisporre dei meccanismi di raccordo tra Stati, i quali si impegnano reciprocamente ad adeguare le legislazioni nazionali alle problematiche emerse nel corso della stipulazione della Convenzione. Spesso questo strumento contiene direttive vincolanti per gli stati aderenti, i quali sono tenuti entro un determinato arco di tempo ad introdurre norme e istituti in risposta alle esigenze di tutela sollevati dalla Convenzione. Ed è sostanzialmente ciò che è avvenuto con la Convenzione di Istanbul, la quale ha preso definitivamente atto della crescente diffusione di episodi di violenza di genere e li ha considerati intollerabili alla luce del riconoscimento dei diritti inviolabili e fondamentali della persona,

e di tutte le Convenzioni già intervenute a tutela della donna. Pertanto ha dettato una serie di provvedimenti guida che gli Stati sottoscrittori si sono impegnati a mettere in atto.

Anche il nostro ordinamento, come abbiamo visto, ha dato un iniziale segnale di adeguamento della normativa nazionale, ai principi sanciti dalla Convenzione di Istanbul.

Con il decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, come convertito dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il nostro legislatore ha segnalato la sua attenzione nei confronti di un fenomeno, il femminicidio, largamente denunciato ad opera dei media e foriero di un grandissimo allarme sociale, dovuto soprattutto al forte impatto, che la notizia di un crescente numero di omicidi efferati, perpetrati ai danni delle donne, ha avuto e sta avendo sull'opinione pubblica.

La società italiana avverte un sempre maggiore bisogno di sicurezza, probabilmente legato all'incapacità del nostro diritto penale di adempiere alle sue funzioni principali, quelle inerenti alla prevenzione, generale e speciale. La general prevention individua la capacità del diritto penale di dissuadere i membri della società dalla violazione delle norme penali, attraverso lo strumento deterrente della pena; se la funzione general preventiva viene meno, può significare che o la società non avverte più il disvalore insito nella condotta integrante quella determinata fattispecie delittuosa (cioè non pensa più che tenere quel determinato comportamento possa costituire un delitto, perché quella condotta per la società non è più considerata tale), oppure può significare che l'efficacia deterrente della pena è venuta meno: in altre parole, questa situazione si verifica quando i membri della società non temono più la pena che lo Stato può infliggere loro. Ciò può derivare da un generale senso di mancanza di appartenenza allo stato, tale che i cittadini non lo rispettano più, oppure a causa della consapevolezza dei cittadini dell'impossibilità

materiale dello Stato, di dare risposta al bisogno di giustizia presente nel Paese, che comporta l'irrogazione di pene più lievi e l'attribuzione di benefici penitenziari che diminuiscono sensibilmente la permanenza in carcere. Questa purtroppo è la situazione che si sta verificando in Italia a causa del sovraffollamento carcerario e dei ritardi nella risoluzione delle cause dovuti all'eccessiva dilatazione dei tempi processuali. Nel nostro Paese l'idea di rischiare il carcere non fa più così tanta paura, a causa dell'inadeguatezza del nostro ordinamento giudiziario a dare risposta al bisogno di giustizia presente nel Paese.

È ovvio che in un contesto del genere viene progressivamente meno anche l'efficacia special preventiva del diritto penale, in quanto il reo comincia a considerare la pena come un rischio da correre nel compimento del delitto, una sorta di effetto collaterale. Con questi presupposti viene del tutto meno il meccanismo rieducativo, cui la pena deve tendere per definizione, nel nostro sistema penale; non sarà possibile su queste basi, restituire alla società dei soggetti rieducati, che abbiano compreso il disvalore delle loro azioni e che siano pronti a reinserirsi nel contesto sociale come cittadini integrati e rispettosi delle norme. È palese che il sistema è distorto e che conseguentemente va verso la distruzione dello stato di diritto.

La conseguenza è l'istituzione di uno stato di polizia, che si basa esclusivamente su una risposta sanzionatoria fortemente repressiva, che aspira a controllare ogni singolo individuo in ogni comportamento da esso adottato, subito pronto ad intervenire per ristabilire l'ordine costituito, attraverso una severa e pronta repressione dei comportamenti devianti.

In Italia questo forte bisogno di sicurezza sta portando il Governo ad intervenire sempre più spesso con lo strumento della decretazione d'urgenza, eludendo la normale e democratica dialettica parlamentare. Assistiamo all'emanazione di decreti legge dai titoli altisonanti e,

talvolta, totalmente fuorvianti che vengono ulteriormente enfatizzati dai mass media e recepiti dall'opinione pubblica come la soluzione al problema più diffuso in quel determinato momento storico. Basti pensare al femminicidio, argomento inflazionato da telegiornali e quotidiani nei mesi precedenti all'emanazione del decreto, e poi magicamente sparito dai notiziari all'indomani del celeberrimo *decreto sul femminicidio*, che come abbiamo visto, ha affrontato ben poco il problema della violenza di genere nel suo insieme.

L'opinione pubblica ha un'idea distorta di ciò che il femminicidio di fatto è, proprio a causa della prospettiva del fenomeno come episodica esplosione di violenza nei confronti della compagna.

Non è così. È un fenomeno latente e antico e purtroppo perdurante anche in una società che ha formalmente riconosciuto la parità di diritti tra uomini e donne e riconosciuto l'uguaglianza sostanziale tra i sessi. In realtà il femminicidio è una sostanziale mancanza di rispetto nei confronti della donna, da parte di individui che si arrogano il diritto di muovere violenza e privare della vita compagne, mogli, figlie, in quanto esseri umani inferiori rispetto all'uomo, padrone delle loro vite e della loro vita. Forse è questo l'aspetto maggiormente problematico per la nostra società, riconoscere ed accettare che esistono ancora aspetti della nostra cultura legati ad una visione patriarcale della famiglia, che di fatto non ha recepito la parità e l'uguaglianza tra i sessi.

Ma questo aspetto non viene colto, viene ignorato, ci si rifiuta di ritenere che il problema alla base sia proprio questo; è più facile imputare la violenza ai raptus, alla disperazione che in questo momento storico coglie sempre più persone, consapevoli della maggiore incertezza del futuro che le attende. Purtroppo ci sono tragici episodi di femminicidio che culminano nel duplice omicidio-suicidio, della vittima e dell'autore. Ma sono sempre più frequenti i

“raptus” di mariti che in accessi d'ira uccidono le mogli o le compagne e subito dopo il fatto si consegnano spontaneamente alle autorità preda del rimorso e della disperazione. Questi tragici eventi non sono quasi mai episodi di violenza inspiegabili, anzi si inseriscono nel contesto di situazioni di violenza latente che viene mossa nei confronti della compagna, nel contesto più insospettabile e che dovrebbe anche essere quello più sicuro per eccellenza, le mura domestiche.

Il concetto di violenza domestica, che il femminicidio necessariamente evoca, allude alla commissione di atti di violenza che assumono molteplici forme; può presentarsi sotto forma di una efferata violenza fisica, può essere una meno percepibile violenza psicologica, può essere una distruggente violenza morale o una subdola violenza di tipo economico. Il dato costante è costituito dal sottoporre la vittima a costanti pressioni e violenze che minano la dignità della persona, la rendono insicura e sempre più dipendente dal proprio aguzzino. Le vittime raramente hanno il coraggio di denunciare le vessazioni e le violenze che subiscono, proprio perché non vedono alternativa alla situazione che si trovano a vivere. La dipendenza economica è un forte elemento deterrente rispetto alla denuncia, perché il timore di non avere più i mezzi di sussistenza per sé e per i propri figli, porta le donne a non ribellarsi alle situazioni di violenza, piuttosto preferiscono subire per anni nel più totale silenzio.

Gli stessi figli sono un forte fattore deterrente, anche se in questo modo vengono tristemente esposti alla violenza, non solo nell'ipotesi in cui vengano materialmente colpiti dalla stessa, ma soprattutto nell'ipotesi in cui si rendano inermi spettatori, maturando traumi che si ripercuotono nella loro formazione, talvolta portandoli a maturare anche disturbi post traumatici.

Spesso è lo stesso fattore culturale che innesca la violenza che costituisce un deterrente alla denuncia, perché la stessa vittima può

esserne condizionata e avvertire la condotta come *lecita*. È il caso di molte donne italiane ma ancora di più, è un meccanismo che riguarda da vicino molte donne straniere: queste generalmente vivono la situazione del loro contesto familiare rapportandosi alla comunità culturale di riferimento. Può pertanto accadere che non avvertano il disvalore di condotte violente, perché per il contesto culturale di riferimento si tratta di pratiche educative comuni e non integranti fattispecie delittuose. Talvolta invece il disvalore viene avvertito, ma prima che chiedano l'aiuto delle autorità italiane, generalmente si rivolgono al capo della loro comunità di riferimento: c'è questa tendenza a risolvere tutte le controversie e le situazioni complesse all'interno della stessa comunità, senza rivolgersi all'autorità straniera. In questo caso, ciò avviene per mancanza di un senso di appartenenza, più che per sfiducia, nello stato italiano e nella sua capacità di dare una risposta all'esigenza di tutela. Talvolta il timore è quello delle conseguenze per la mancanza di documenti di soggiorno o per l'irregolarità degli stessi: in tal senso uno strumento utile apportato dalla legge di conversione del decreto è proprio la previsione della possibilità di concedere un permesso di soggiorno temporaneo alle vittime di episodi di violenza.

Il fenomeno del femminicidio si prospetta in maniera complessa e molto più ampia di quanto l'opinione pubblica non pensi; è meglio definirlo come una situazione di violenza di genere che si configura attraverso le molteplici condotte sopracitate. Di queste però, se si vuole affrontare un'analisi penalistica del fenomeno, ci accorgiamo che non tutte rilevano nel nostro ordinamento, perché non tutte integrano fattispecie penalmente rilevanti.

Dal punto di vista della violenza economica, in parte il nostro legislatore dà risposta al problema con la previsione della fattispecie di violazione degli obblighi di assistenza familiare, anche se è una

tutela comunque limitata; una maggiore risposta si ha nell'ambito civilistico ma anche qui, si ripropongono i medesimi problemi di dilatazione dei tempi processuali, nonché del dispendio economico unito al timore delle ripercussioni sulla propria incolumità individuale e su quella dei figli.

Dal punto di vista della violenza psicologica, invece, non è prevista alcuna specifica previsione normativa volta a contrastare lo stato di sudditanza psicologico indotto nei confronti del partner, soprattutto a causa dell'inafferrabilità della condotta, che la rende inidonea ad essere cristallizzata all'interno di una fattispecie tipica. Le uniche disposizioni cui si può cercare di fare riferimento sono quelle relative allo stalking, atti persecutori o alle molestie. Ma questo fenomeno implica il compimento di un'azione diversa sulla psiche della vittima, che purtroppo non ha tutela nel nostro ordinamento; e si tratta di una condotta che ha notevoli conseguenze sull'integrità psicologica della vittima, che le fa sviluppare traumi notevoli.

Dal punto di vista della violenza fisica e morale invece, il nostro ordinamento predispone la tutela più accurata, prevedendo molteplici fattispecie idonee a rispondere adeguatamente alle esigenze di tutela della vittima.

E proprio attraverso l'analisi di queste fattispecie si configura la struttura complessa che il femminicidio assume: si presenta come una situazione di violenza di genere sotto molteplici forme, accomunate però da un continuo aggravarsi della stessa. Siamo di fronte ad una escalation di violenza che talvolta può avere esiti tragici e sfociare nell'omicidio.

Il femminicidio non può essere chiuso all'interno di una fattispecie tipica, proprio perché si presenta attraverso molteplici modalità che non sono sempre costanti e soprattutto, talvolta, non sono penalmente rilevanti. È un fenomeno complesso che si esplica attraverso la

violenza e l'unico modo di cui disponiamo per contrastarlo, consiste nel contrasto dei singoli episodi che integrano fattispecie penalmente rilevanti. Occorre elaborare una struttura ricorrente che passa attraverso dei segnalatori, degli indicatori che individuino la presenza di una situazione di violenza di genere. Questi indicatori sono dati dai cosiddetti reati spia, fattispecie penalmente rilevanti che possono individuare una situazione di violenza. Per determinare i reati spia si deve guardare alle fattispecie previste dal nostro codice penale, non si possono considerare dei comportamenti che non sono considerati reati dal nostro ordinamento, perché la tutela non ha modo di intervenire. È vero che il femminicidio può implicare anche comportamenti non di violenza fisica, ma non possono di certo portare ad indagini sull'autore di queste condotte, se non c'è una notizia di reato.

Per questo l'analisi, ai fini della rilevanza penalistica del fenomeno, può solo riguardare gli aspetti che il diritto penale sanziona.

Una volta individuata l'integrazione di un reato spia, il meccanismo di indagine dovrebbe estendersi oltre l'analisi della singola condotta incriminatrice, in quanto il fenomeno è più ampio e se non viene immediatamente contrastato potrebbe evolversi verso conseguenze ben più gravi.

Questa è la struttura del fenomeno del femminicidio: una situazione di violenza di genere integrata dalla commissione di determinate fattispecie penalmente rilevanti, considerate reati spia, inserite in una escalation di violenza sempre maggiore e che talvolta sfocia nella commissione di un omicidio. In altre situazioni la situazione di violenza rimane latente senza particolari picchi esponenziali, e la vittima vive in una costante situazione di vessazioni e abusi, senza trovare il coraggio di denunciare.

Il decreto legge 14 agosto 2013, n. 93 come convertito dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 ha posto la sua attenzione sul problema, senza

operare una riforma organica della materia. Probabilmente perché non è possibile racchiudere la fattispecie del femminicidio all'interno di un'unica fattispecie; forse non sarebbe neanche così utile farlo, da un lato perché si rischierebbe di travisare determinati fatti e dall'altro per il timore di derive discriminatorie.

L'opera encomiabile del nostro legislatore, dal mio punto di vista, è stata la grande attenzione riservata verso il riconoscimento dell'esistenza di reati spia, che al momento della loro commissione devono far suonare un campanello d'allarme e innescare meccanismi di controllo e tutela della vittima. Un notevole ed utile intervento in tal senso è costituito dall'introduzione della misura precautelare dell'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare e dal contestuale divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima. Togliere la vittima dall'influenza diretta dell'autore di condotta violenta è un ottimo strumento di tutela della stessa, così come le previsioni riguardanti gli oneri informativi nei suoi confronti, circa la revisione o la modifica delle misure cautelari.

Ciò che non appare molto utile, alla luce delle condotte precedentemente svolte sulla funzione della pena, è l'inasprimento delle cornici edittali e l'introduzione di nuove circostanze generiche, alla luce dell'esistenza di analoghe circostanze ad effetto speciale. Inasprire la pena serve al legislatore per denunciare il maggior disvalore riconosciuto ad una determinata condotta criminosa; inoltre dovrebbe avere una maggiore efficacia deterrente. Ma alla luce dell'inadeguatezza del nostro sistema penale, a dare una giusta e pronta risposta sanzionatoria alle esigenze di tutela, non si vede né quale sia l'utilità pratica, né quale sia la necessità dell'aumento della pena se poi di fatto non vedrà mai un'applicazione concreta.

Abbiamo già delle fattispecie con una elevata cornice edittale e con un adeguato sistema circostanziale che però non vengono adeguatamente

valorizzati. Sarebbe forse più utile una oculata ed adeguata determinazione della pena in ambito processuale, che si renda in concreto più severa ma che risulti severa anche nell'esecuzione.

Anche Mantovani parla di non stretta necessità dell'intervento penale, rifacendosi al brocardo latino *leges non sunt multiplicandae sine necessitate*, per cinque ordini di motivi:

1. perché la violenza di genere può già disporre nel nostro ordinamento, di un ampio armamentario di fattispecie idonee a contrastarla;
2. perché il divario tra minimo e massimo edittale previsti per tali delitti, è idoneo ad assicurare una idonea determinazione della pena;
3. perché la finalità delle aggravanti, comprese quelle di nuove introduzione, consiste nella possibilità di superare il massimo previsto nella cornice edittale: finalità vanificata dalla prassi giudiziaria volta ad orientare in concreto la pena più verso il minimo che verso il massimo;
4. perché le circostanze aggravanti comuni e speciali, previste nel nostro ordinamento, presentano una struttura complessa e di non facile determinazione;
5. perché l'aumento delle circostanze aggravanti si pone in contrasto con quell'orientamento dottrinale, condivisibile o meno, che ha prospettato il ridimensionamento delle stesse e l'abolizione della loro efficacia ultraedittale.

Inoltre l'autore pone anche in dubbio l'effettività general preventiva degli interventi penali neo introdotti perché:

- la minaccia di una pena più grave non ha effetto su quegli autori di condotta violenta che si sono determinati nella commissione di un omicidio-suicidio. Stessa conclusione nell'ipotesi in cui l'autore si consegna spontaneamente agli

agenti di polizia giudiziaria;

- la violenza di genere si radica nel fenomeno della crisi della famiglia per il *male oscuro della carenza d'amore*. E a questa situazione non può certo supplire il diritto penale⁵⁹.

Dal mio personale punto di vista non è lo strumento penalistico che può concretamente operare la rieducazione della società al rispetto della dignità umana e dell'uguaglianza.

Non è attraverso il timore di una pena più grave che si ottiene il risultato della piena condivisione del fine superiore che quella fattispecie penale mira ad ottenere. La condivisione deve passare attraverso la completa adesione ai principi e ai beni giuridici che il diritto penale tutela. Lo strumento educativo in tal senso, non è quello penale, ma deve passare attraverso strumenti nella piena disponibilità della società. La promozione di campagne di sensibilizzazione al problema della violenza di genere, una cultura dell'educazione che parta dalle scuole, con la diffusione di programmi di incontro con i testimoni di queste violenze, che possano diffondere realmente la conoscenza di quali sono le conseguenze di questo fenomeno.

La promozione di meccanismi di sostegno e tutela della vittima da un punto di vista reale e materiale, con la possibilità per le donne che intendono denunciare, di ricominciare la propria vita concretamente, senza il timore della mancanza di mezzi di sussistenza: aumentare il finanziamento delle case-rifugio e degli asili gestiti dai centri antiviolenza, creare dei programmi di introduzione al mondo del lavoro per donne vittima di violenza che intendono rendersi economicamente indipendenti.

Ma anche la promozione di sostegno psicologico e morale mediante gruppi di sostegno condotti da professionisti, psicologi e psichiatri, ex vittime; non solo gruppi di sostegno a favore delle vittime, ma anche a

⁵⁹ Ferrando Mantovani. La violenza di genere sotto il profilo criminologico e penale. Criminalia 2013.

sostegno dell'autore di condotta violenta che intenda sottoporsi a un programma rieducativo e di recupero. Sarebbe necessaria la capillare diffusione sul territorio nazionale di questi programmi di recupero anche all'interno del sistema penitenziario, con finanziamenti statali appositamente dedicati. La legge di conversione stabilisce un finanziamento nei confronti dei centri antiviolenza presenti sul territorio nazionale, che da anni portano avanti programmi di questo tipo in maniera del tutto autonoma e priva del coordinamento dello stato. Probabilmente un intervento specifico dello stato, che vada verso un coordinamento di queste attività e dei servizi, gestiti in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale si rivelerà fondamentale nel contrasto al fenomeno della violenza di genere. Ovviamente l'auspicio è che l'intervento vada effettivamente in questa direzione e non si perda nella mera declaratoria di buone intenzioni.

CONCLUSIONE

Alla luce dell'analisi effettuata, possiamo concludere che il fenomeno del *femminicidio*, vada concepito nella sua più ampia e onnicomprensiva nozione della *violenza di genere*.

Questo tipo di violenza si caratterizza per avere nella donna la sua vittima predefinita e si esercita, in concreto, attraverso molteplici forme che vengono comunemente ricondotte nella nozione di violenza domestica. Le particolari caratteristiche di questa violenza portano ad evidenziare come il fenomeno tenda molto spesso a rimanere sommerso, rinchiuso nell'ambito intimo dell'abitazione familiare e coinvolgendo soggetti insospettabili per la società. Non ci sono caratteristiche peculiari individuabili negli autori, probabilmente l'unico dato preponderante è un condizionamento culturale di stampo patriarcale, che determina i soggetti a muovere violenza nei confronti di compagne, mogli e figlie a causa della maggiore emancipazione di cui dispongono.

È presente una struttura ricorrente di escalation nel femminicidio, che passa attraverso la realizzazione di reati spia e può giungere all'esito dell'omicidio.

Gli interventi apportati dal nostro legislatore si caratterizzano per una particolare attenzione nei confronti della vittima, la quale può disporre di una tutela maggiore non solo di tipo cautelare ma anche di tipo materiale, attraverso la predisposizione di servizi assistenziali presso i centri antiviolenza diffusi sul territorio italiano. Questi ultimi finalmente hanno ottenuto un minimo riconoscimento a livello centrale, e di certo ne sono meritevoli soprattutto in considerazione dei servizi che da anni offrono in maniera del tutto autonoma. Probabilmente è proprio questo l'ambito che il legislatore dovrebbe valorizzare se intende ottenere un concreto cambiamento nella società, lasciando da parte l'intervento penale e l'inasprimento delle cornici

edittali, in un periodo storico in cui, più che mai è avvertita la sua debolezza.

Allegato 1

DECRETO-LEGGE 14 agosto 2013, n. 93

Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province.

Come modificato dalla LEGGE di conversione 15 ottobre 2013, n. 119

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuto che il susseguirsi di eventi di gravissima efferatezza in danno di donne e il conseguente allarme sociale che ne è derivato rendono necessari interventi urgenti volti a inasprire, per finalità dissuasive, il trattamento punitivo degli autori di tali fatti, introducendo, in determinati casi, misure di prevenzione finalizzate alla anticipata tutela delle donne e di ogni vittima di violenza domestica;

Considerato, altresì, necessario affiancare con urgenza ai predetti interventi misure di carattere preventivo da realizzare mediante la predisposizione di un piano di azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, che contenga azioni strutturate e condivise, in ambito sociale, educativo, formativo e informativo per garantire una maggiore e piena tutela alle vittime;

Ravvisata la necessità di intervenire con ulteriori misure urgenti per alimentare il circuito virtuoso tra sicurezza, legalità e sviluppo a

sostegno del tessuto economico-produttivo, nonché per sostenere adeguati livelli di efficienza del comparto sicurezza e difesa;

Ravvisata, altresì, la necessità di introdurre disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica a tutela di attività di particolare rilievo strategico, nonché per garantire soggetti deboli, quali anziani e minori, e in particolare questi ultimi per quanto attiene all'accesso agli strumenti informatici e telematici, in modo che ne possano usufruire in condizione di maggior sicurezza e senza pregiudizio della loro integrità psico-fisica;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di apportare ulteriori modifiche e integrazioni alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, in materia di protezione civile, anche sulla scorta dell'esperienza acquisita nel periodo successivo all'entrata in vigore del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, nonché di introdurre disposizioni per la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, potenziandone l'operatività;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per assicurare legittimazione alle gestioni commissariali delle amministrazioni provinciali interessate dagli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 220 del 3 luglio 2013, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 23, commi 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché per garantire la continuità amministrativa degli organi provinciali ordinari e straordinari, nelle

more della riforma organica dei livelli di governo provinciale metropolitano;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del giorno 8 agosto 2013;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'Interno, del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali con delega alle pari opportunità, del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

CAPO I

Prevenzione e contrasto della violenza di genere

Art. 1

Norme in materia di maltrattamenti, violenza sessuale e atti persecutori

1. All'articolo 61 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente numero:

“11-quinquies) l'aver, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la libertà personale nonché nel delitto di cui all'articolo 572, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza.”.

1-bis. Il secondo comma dell'articolo 572 del codice penale è abrogato.

1-ter. All'articolo 609-ter, primo comma, del codice penale, il

numero 5) è sostituito dal seguente:

“5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, il tutore”;

2. All'articolo 609-ter, primo comma, del codice penale, dopo il numero 5-bis) sono aggiunti i seguenti:

“5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza;

5-quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza.”.

2-bis. All'articolo 609-decies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: “per il delitto previsto dall'articolo 609-quater” sono inserite le seguenti: “o per i delitti previsti dagli articoli 572 e 612-bis, se commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell'altro genitore”;

b) dopo il primo comma è inserito il seguente:

“Qualora riguardi taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-ter e 612-bis, commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell'altro genitore, la comunicazione di cui al primo comma si considera effettuata anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 155 e seguenti, nonché 330 e 333 del codice civile”.

2-ter. All'articolo 612, primo comma, del codice penale, le parole: “fino a euro 51” sono sostituite dalle seguenti: “fino a euro 1032”:

3. All'articolo 612-bis del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

“La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici”.

b) al quarto comma, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti:

“La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma”;

4. All'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, le parole: “valuta l'eventuale adozione di provvedimenti” sono sostituite dalle seguenti: “adotta i provvedimenti”.

4-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, le parole: “di atti persecutori, di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7” sono sostituite dalle seguenti: “di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-qui-quies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quin-quies, 609-octies o 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7”.

Art. 2

Modifiche al codice di procedura penale e disposizioni concernenti i procedimenti penale per i delitti contro la persona

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

0a) all'articolo 101, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Al momento dell'acquisizione della notizia di reato il

pubblico ministero e la polizia giudiziaria informano la persona offesa dal reato di tale facoltà. La persona offesa è altresì informata della possibilità dell'accesso al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni";

0b) all'articolo 266, comma 1, dopo la lettera f-ter) è aggiunta la seguente:

"f-quater) delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale"

a) all'articolo 282-bis, comma 6, dopo la parola "571," sono inserite le seguenti **" 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate"**, e le parole **" e 609-octies"** sono sostituite dalle seguenti, **" 609-octies e 612, secondo comma"**, e **sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: " , anche con le modalità di controllo previste all'articolo 275-bis"**;

a-bis) all'articolo 282-quater, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: **" Quando l'imputato si sottopone positivamente ad un programma di prevenzione della violenza organizzato dai servizi socio-assistenziali del territorio, il responsabile del servizio ne dà comunicazione al pubblico ministero e al giudice ai fini della valutazione ai sensi dell'articolo 200, comma 2"**;

b) all'articolo 299:

1) dopo il comma 2, è inserito il seguente: **"2-bis. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 relativi alle misure previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, devono essere immediatamente comunicati, a cura della polizia giudiziaria, ai servizi socio-assistenziali e al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa"**;

2) al comma 3, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: “ La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli articoli **282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti di cui al comma 2-bis del presente articolo, che non sia stata proposta in sede di interrogatorio di garanzia, deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente ed a pena di inammissibilità, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest'ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio. Il difensore e la persona offesa possono, nei due giorni successivi alla notifica, presentare memorie ai sensi dell'articolo 121, decorso il predetto termine il giudice procede”;**

3) al comma 4-bis, è aggiunto, in fine il seguente periodo: “La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli articoli **282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti di cui al comma 2-bis del presente articolo, deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente ed a pena di inammissibilità, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest'ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio”;**

b-bis) all'articolo 350, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, e nei casi di cui all'articolo 384-bis”;

b-ter) all'articolo 351, comma 1-ter, dopo le parole: “previsti dagli articoli” è inserita la seguente: “572,” e le parole: “e 609-undecies” sono sostituite dalle seguenti: “609-undecies e 612-bis”;

c) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera l-bis) è aggiunta la seguente: “l-ter) delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti dall'articolo 572 e dall'articolo 612-bis del codice penale;”;

d) dopo l'articolo 384, è inserito il seguente:

“ Art. 384-bis (Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare) – 1. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di disporre, previa autorizzazione del pubblico ministero, **scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, o per via telematica,** l'allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti di chi è colto in flagranza dei delitti di cui all'articolo 282-bis, comma 6, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica **o psichica** della persona offesa. **La polizia giudiziaria provvede senza ritardo all'adempimento degli obblighi di informazione previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni;**

2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 385 e seguenti del presente titolo. **Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 381, comma 3. Della dichiarazione orale di querela si dà atto nel verbale delle operazioni di allontanamento.”.**

e) all'articolo 398, comma 5-bis, dopo le parole “**dagli articoli**” è **inserita la seguente: “572”;**

f) all'articolo 406, comma 2-ter, dopo le parole: “**di cui agli articoli**” è **inserita la seguente “572,”** e le parole: “ **e 590, terzo comma,**” sono sostituite dalle seguenti: “**590, terzo comma, e 612-bis**”;

g) all'articolo 408, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: “**3-bis. Per i delitti commessi con violenza alla persona,** l'avviso della richiesta di archiviazione è in ogni caso notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa e il termine di cui al comma 3 è elevato

a venti giorni.”;

h) all'articolo 415-bis, comma 1, dopo le parole: “ e al difensore” sono inserite le seguenti: “nonché, quando si procede per i reati di cui agli articoli 572 e 612-bis del codice penale, anche al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa”;

h-bis) all'articolo 449, comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Quando una persona è stata allontanata d'urgenza dalla casa familiare ai sensi dell'articolo 384-bis, la polizia giudiziaria può provvedere, su disposizione del pubblico ministero, alla sua citazione per il giudizio direttissimo e per la contestuale convalida dell'arresto entro le successive quarantotto ore, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini. In tal caso la polizia giudiziaria provvede comunque, entro il medesimo termine, alla citazione per l'udienza di convalida indicata dal pubblico ministero”;

i) all'articolo 498:

1) al comma 4-ter, dopo le parole “agli articoli” è **inserita la seguente “572”;**

2) dopo il comma 4-ter è aggiunto il seguente: “4-quater. Quando si procede per i reati previsti dal comma 4-ter, se la persona offesa è maggiorenne il giudice assicura che l'esame venga condotto anche tenendo conto della particolare vulnerabilità della stessa persona offesa, desunta anche dal tipo di reato per cui si procede, e ove ritenuto opportuno, dispone, a richiesta della persona offesa o del suo difensore, l'adozione di modalità protette.”.

2. Dopo l'articolo 132-bis, comma 1, lettera a), delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserita la seguente: “a-bis) ai delitti previsti dagli articoli 572 e da 609-bis a

609-octies e 612-bis del codice penale;”.

3. Al comma 4-ter dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole “La persona offesa dai reati di cui agli articoli” sono inserite le seguenti: “572, 583-bis, 612-bis”. Ai relativi oneri pari a 1 milione di euro per l'anno 2013 e a 2,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 si provvede, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2013 e 400000 euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2013, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e quanto a 400000 euro per l'anno 2014, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, e quanto a 2,3 milioni di euro per l'anno 2014 e a 2,7 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 15, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

4. La disposizione di cui al comma 1, lettera c), entra in vigore dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4-bis. All'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e successive modificazioni, dopo le parole: “alle fattispecie di cui al secondo comma perseguibili a querela di parte” sono inserite le seguenti: “, ad esclusione dei fatti commessi contro uno dei soggetti elencati dall'articolo 577, secondo comma,

ovvero contro il convivente”.

Art. 3

Misura di prevenzione per condotte di violenza domestica

1. Nei casi in cui alle forze dell'ordine sia segnalato, **in forma non anonima**, un fatto che debba ritenersi riconducibile **ai reati di cui agli articoli 581, nonché 582, secondo comma, consumato o tentato, del codice penale**, nell'ambito di violenza domestica, il questore, anche in assenza di querela, può procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, all'ammonimento dell'autore del fatto. Ai fini del presente articolo si intendono per violenza domestica **uno o più atti, gravi ovvero non episodici**, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare **o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva**, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, **come modificato dal presente decreto**. Il questore può richiedere al prefetto del luogo di residenza del destinatario dell'ammonimento l'applicazione della misura della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a tre mesi. Il prefetto dispone la sospensione della patente di guida ai sensi dell'articolo 218 del **codice della strada, di cui al** decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il prefetto non dà luogo alla sospensione della patente di guida qualora, tenuto conto delle condizioni economiche del nucleo familiare, risulti che le esigenze lavorative dell'interessato non possono essere garantite con il rilascio

del permesso di cui all'articolo 218, **comma 2**, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.

3. Il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, anche attraverso i dati contenuti nel Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, elabora annualmente un'analisi criminologica della violenza di genere che costituisce un'autonoma sezione della relazione annuale al Parlamento di cui all'articolo 113 della predetta legge n. 121 del 1981.

4. In ogni atto del procedimento per l'adozione dell'ammonimento di cui al comma 1 devono essere omesse le generalità del segnalante **salvo che la segnalazione risulti manifestamente infondata. La segnalazione è utilizzabile soltanto ai fini dell'avvio del procedimento.**

5. Le misure di cui al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, trovano altresì applicazione nei casi in cui le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche ricevono dalla vittima notizia **dei reati di cui agli articoli 581 e 582 del codice penale nell'ambito della violenza domestica di cui al comma 1 del presente articolo.**

5-bis. Quando il questore procede all'ammonimento ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, come modificato dal presente decreto, e del presente articolo, informa senza indugio l'autore del fatto circa i servizi disponibili sul territorio inclusi i consultori familiari, i servizi di salute mentale e i servizi per le dipendenze, come individuati dal Piano di cui all'articolo 5, finalizzati ad intervenire nei confronti degli autori di violenza domestica o di genere.

Art. 4

Tutela per gli stranieri vittime di violenza domestica

1. Dopo l'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è **inserito** il seguente:

“Art. 18-bis (Permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica) – 1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 582, 583, 583-bis, 605, 609-bis e 612-bis del codice penale o per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, commessi sul territorio nazionale in ambito di violenza domestica, siano accertate situazioni di violenza o abuso nei confronti di uno straniero ed emerga un concreto ed attuale pericolo per la sua incolumità, come conseguenza della scelta di sottrarsi alla medesima violenza o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, **con il parere favorevole dell'autorità giudiziaria procedente ovvero su proposta di quest'ultima**, rilascia un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6, per consentire alla vittima di sottrarsi alla violenza. Ai fini del presente articolo, si intendono per violenza domestica **uno o più atti, gravi ovvero non episodici**, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o **tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva**, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.

2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravità ed attualità del

pericolo per l'incolumità personale.

3. Il medesimo permesso di soggiorno può essere rilasciato dal questore quando le situazioni di violenza o abuso emergano nel corso di interventi assistenziali **dei centri anti violenza, dei servizi sociali territoriali o** dei servizi sociali specializzati nell'assistenza delle vittime di violenza. In tal caso la sussistenza degli elementi e delle condizioni di cui al comma 2 è valutata dal questore sulla base della relazione redatta dai medesimi servizi sociali. **Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno è comunque richiesto il parere dell'autorità giudiziaria competente ai sensi del comma 1.**

4. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 1 e 3 è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dai servizi sociali di cui al comma 3, o comunque accertata dal questore, ovvero vengono meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

4-bis. Nei confronti dello straniero condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al comma 1 del presente articolo, commessi in ambito di violenza domestica, possono essere disposte la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione ai sensi dell'articolo 13 del presente testo unico.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea e ai loro familiari.”.

Art. 5

Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere

1. Il Ministro delegato per le pari opportunità, anche avvalendosi

del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, elabora, con il contributo delle amministrazioni interessate, delle associazioni di donne impegnate nella lotta contro la violenza e dei centri antiviolenza, e adotta, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un “Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere”, di seguito denominato “Piano”, che deve essere predisposto in sinergia con la nuova programmazione dell'Unione europea per il periodo 2014-2020.

2. Il Piano, con l'obiettivo di garantire azioni omogenee nel territorio nazionale, persegue le seguenti finalità:

a) prevenire il fenomeno della violenza contro le donne attraverso l'informazione e la sensibilizzazione della collettività, rafforzando la consapevolezza degli uomini e dei ragazzi nel processo di eliminazione della violenza contro le donne e nella soluzione dei conflitti nei rapporti interpersonali;

b) sensibilizzare gli operatori dei settori dei media per la realizzazione di una comunicazione e informazione, anche commerciale, rispettosa della rappresentazione di genere e, in particolare, della figura femminile anche attraverso l'adozione di codici di autoregolamentazione da parte degli operatori medesimi;

c) promuovere un'adeguata formazione del personale della scuola alla relazione e contro la violenza e la discriminazione di genere e promuovere, nell'ambito delle indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, delle indicazioni nazionali per i licei e delle linee guida per gli istituti tecnici e professionali, nella programmazione didattica curricolare ed extracurricolare delle scuole di ogni ordine e grado,

la sensibilizzazione, l'informazione e la formazione degli studenti al fine di prevenire la violenza nei confronti delle donne e la discriminazione di genere, anche attraverso un'adeguata valorizzazione della tematica nei libri di testo;

d) potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza;

e) garantire la formazione di tutte le professionalità che entrano in contatto con fatti di violenza di genere o di stalking;

f) accrescere la protezione delle vittime attraverso il rafforzamento della collaborazione tra tutte le istituzioni coinvolte;

g) promuovere lo sviluppo e l'attivazione, in tutto il territorio nazionale, di azioni, basate su metodologie consolidate e coerenti con linee guida appositamente predisposte, di recupero e di accompagnamento dei soggetti responsabili di atti di violenza nelle relazioni affettive, al fine di favorirne il recupero e di limitare i casi di recidiva;

h) prevedere una raccolta strutturata e periodicamente aggiornata, con cadenza almeno annuale, dei dati del fenomeno, ivi compreso il censimento dei centri antiviolenza, anche attraverso il coordinamento delle banche dati già esistenti;

i) prevedere specifiche azioni positive che tengano anche conto delle competenze delle amministrazioni impegnate nella prevenzione, nel contrasto e nel sostegno delle vittime di violenza di genere e di stalking e delle esperienze delle associazioni che svolgono assistenza nel settore;

l) definire un sistema strutturato di governance tra tutti i livelli di

governo, che si basi anche sulle diverse esperienze e sulle buone pratiche già realizzate nelle reti locali e sul territorio.

3. Il Ministro delegato per le pari opportunità trasmette annualmente alle Camere una relazione sull'attuazione del Piano.

4. Per il finanziamento del Piano, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2013. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 22, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.

5. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo e dall'articolo 5-bis, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5-bis

Azioni per i centri antiviolenza e le case-rifugio

1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera d), del presente decreto, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2009, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2013, di 7 milioni di euro per l'anno 2014 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Al relativo onere si provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 22, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto

2008, n. 133, e successive modificazioni, e, quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2014 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Il Ministro delegato per le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede annualmente a ripartire tra le regioni le risorse di cui al comma 1 tenendo conto:

- a) della programmazione regionale e degli interventi già operativi per contrastare la violenza nei confronti delle donne;
- b) del numero dei centri anti violenza pubblici e privati già esistenti in ogni regione;
- c) del numero delle case-rifugio pubbliche e private già esistenti in ogni regione;
- d) della necessità di riequilibrare la presenza dei centri anti violenza e delle case-rifugio in ogni regione, riservando un terzo dei fondi disponibili all'istituzione di nuovi centri e di nuove case-rifugio al fine di raggiungere l'obiettivo previsto dalla raccomandazione Expert Meeting Finlandia 8-10 novembre 1999.

3. I centri anti violenza e le case-rifugio, alle quali è garantito l'anonimato, sono promossi da:

- a) enti locali, in forma singola o associata;
- b) associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato

esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificamente formato;

c) soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto, d'intesa o in forma consorziata.

4. I centri antiviolenza e le case-rifugio operano in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione delle persone che subiscono violenza, anche qualora svolgano funzioni di servizi specialistici.

5. Indipendentemente dalle metodologie di intervento adottate e dagli specifici profili professionali degli operatori coinvolti, la formazione delle figure professionali dei centri antiviolenza e delle case-rifugio promuove un approccio integrato alle fenomenologie della violenza, al fine di garantire il riconoscimento delle diverse dimensioni della violenza subita dalle persone, a livello relazionale, fisico, psicologico, sociale, culturale ed economico. Fa altresì parte della formazione degli operatori dei centri antiviolenza e delle case-rifugio il riconoscimento delle dimensioni della violenza riconducibili alle diseguaglianze di genere.

6. Le regioni destinatarie delle risorse oggetto di riparto presentano al Ministro delegato per le pari opportunità, entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione concernente le iniziative adottate nell'anno precedente a valere sulle risorse medesime.

7. Sulla base delle informazioni fornite dalle regioni, il Ministro delegato per le pari opportunità presenta alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di utilizzo delle risorse stanziare ai sensi del presente articolo.

Bibliografia

- **Maria Laura Fadda. Differenze di genere e criminalità;** in Diritto Penale contemporaneo.
- **Redstockings Manifesto. The vintage book of feminism** 1995.
- **Barbara Spinelli. Violenza sulle donne: parliamo di femminicidio;** contributo per Giuristi Democratici (giuristidemocratici.it).
- **Barbara Spinelli. Femminicidio. Dalla denuncia sociale al riconoscimento giuridico internazionale** (Franco Angeli 2008).
- **Ansa** (dati).
- **Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women (CEDAW)** 1979.
- **Convenzione di Istanbul.**
- **Giuseppe Battarino. Note sull'attuazione in ambito penale e processuale penale della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica;** in Diritto Penale Contemporaneo.
- **Ferrando Mantovani. Criminalità sommergente e cecità politico-criminale;** in Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale 1999.
- **R. Bianchetti. Mass media, insicurezza sociale e recenti orientamenti di politica penale. Un'analisi criminologica sull'interazione tra sistemi comunicativi e processi di reazione sociale** (Unicopli 2012).
- **Ferrando Mantovani. La violenza di genere sotto il profilo criminologico e penale.** In Criminalia, 2013.

- **Vittime di crimini violenti. Aspetti giuridici, psicologici, psichiatrici, medico-legali, sociologici e criminologici** (Legale Penale 2014). Casale- De Pasquali- Lembo.
- **Fabio Basile. Violenza sulle donne: modi, e limiti, dell'intervento penale;** in Diritto Penale Contemporaneo.
- **Canestrari. Diritto penale, lineamenti di parte speciale.**
- **Bartolomeo Romano. Il contrasto penalistico alla violenza sulle donne;** in Archivio Penale 2014, n. 1.
- **Elena Salemi. Maltrattamenti contro familiari e conviventi** (Altalex).
- **Codice penale spiegato.** Casa Editrice La Tribuna.
- **Flavia Piquè. La subcultura del marito non elide l'elemento soggettivo del reato di maltrattamenti né esclude l'imputabilità del reo;** in Cassazione penale, n. 9, 2012.
- **Relazione ministeriale al codice del 1930.**
- **Garofoli 2009.**
- **Cass. Pen. Sez. III, 2 maggio 2009.**
- **Cass. Pen. Sez. III, 30 marzo 2000.**
- **Claudia Pecorella. Mutilazioni genitali femminili: la prima sentenza di condanna;** in Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale 2011.
- **Fabio Basile. Il reato di “pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili” alla prova della giurisprudenza: un commento alla prima (e finora unica) applicazione giurisprudenziale dell'art. 583 bis c.p.;** in Diritto Penale Contemporaneo.
- **Giuseppe Bellantoni. Tutela della donna e processo: a proposito della legge n. 119/2013;** in Diritto Penale e processo 6/2014.

- **Cass. Sez. V, 22 ottobre 2010 n. 41142.**
- **Cass. Sez. VI, 21 dicembre 2009 n. 8592.**
- **Pistorelli- Fidelbo. Corte Suprema di Cassazione. Ufficio del Massimario e del Ruolo. Rel. n. III/03/2013.**
- **Sandra Recchione. Il decreto sul contrasto alla violenza di genere: prima lettura;** in *Diritto Penale Contemporaneo*.
- **Giuseppe Pavich. Le novità del decreto legge sulla violenza di genere: cosa cambia per i reati con vittime vulnerabili. Un esame critico delle nuove norme sostanziali e processuali del d.l. n. 93/2013 riguardanti i delitti in danno di soggetti deboli;** in *Diritto Penale Contemporaneo*.
- **Francesco Macrì. Le nuove norme penali sostanziali di contrasto al fenomeno della violenza di genere;** in *Diritto Penale e Processo* 1/2014.
- **Giuseppe Sepe. Violenza di genere e consultazione della persona offesa nelle vicende estintive delle misure cautelari;** in *Diritto Penale Contemporaneo*.
- **Alessandro Trinci e Valentina Ventura. Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare e rito direttissimo;** in *Diritto Penale Contemporaneo*.
- **Ferrua-Marzaduri-Spangher. La prova penale;** Giappichelli.

INDICE:

<u>Introduzione.</u>	p. 1
<u>Capitolo I. Femminicidio: aspetti criminologici.</u>	p. 2
1. Il fenomeno del femminicidio.	p. 2
• 1.1 Genesi storica.	p. 2
• 1.2 Dati e panorama internazionale.	p. 14
• 1.3 Caratteri criminologici del femminicidio.	p. 30
2. La vittima.	p. 36
3. L'autore.	p. 42
<u>Capitolo II. Femminicidio: aspetti penalistici e processuali.</u>	p. 45
1. Excursus normativo.	p. 45
2. Escalation di violenza.	p. 53
3. Reati spia	p. 55
• 3.1 Maltrattamenti e questione della rilevanza dell'esimente culturale.	p. 58
• 3.2 Abuso dei mezzi di correzione e disciplina.	p. 71
• 3.3 Violazione degli obblighi di assistenza familiare.	p. 73
• 3.4 Percosse.	p. 76
• 3.5 Lesione personale e problematica del contagio da virus HIV.	p. 77
• 3.6 Violenza privata.	p. 84
• 3.7 Minaccia.	p. 85
• 3.8 Stalking.	p. 86
• 3.9 Molestie.	p. 91
• 3.10 Abuso e violenza sessuale.	p. 92
• 3.11 Mutilazione degli organi genitali femminili.	p. 98
• 3.12 Omicidio.	p. 104
4. Analisi del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, e della legge di conversione 15 ottobre 2013, n. 119.	p. 108

5. Critica e considerazioni finali.	p. 130
<u>Conclusione.</u>	p. 143
<u>Allegato 1.</u> Testo del D.L. 14 agosto 2013, n. 93 come modificato dalla legge di conversione 15 ottobre 2013, n. 119.	p. 144
<u>Bibliografia.</u>	p. 163